

CORTE DI ASSISE DI APPELLO - PALERMO

SEZIONE SECONDA

* * * * *

S E N T E N Z A

C O N T R O

B A G A R E L L A L E O L U C A + 59

VOLUME III

10


SINGOLI OMICIDI

Va detto in premessa che gli omicidi, dei quali è processo, possono essere raggruppati in tre tronconi se si fa riferimento alle motivazioni sottostanti la eliminazione delle vittime ampiamente descritte dai collaboranti.

Il primo gruppo si inserisce nella normale attività di controllo del territorio da parte della famiglia di Brancaccio, che si è sviluppata anche mediante la sistematica eliminazione di confidenti di polizia (presunti o reali) e di piccoli criminali, rei di aver eseguito azioni delittuose, senza la preventiva autorizzazione dei vertici mafiosi locali, ovvero ancora di soggetti che avevano in qualche modo leso il prestigio o l'onore di appartenenti a Cosa nostra.

Il secondo gruppo è costituito dagli omicidi di Vallecchia Antonino, Di Peri Giuseppe e Salvatore, Spataro Giovanni e Buscemi Gaetano, tutti collegabili sempre nell'ottica del controllo del territorio, ma caratterizzati dalla reazione di Cosa Nostra alle richieste estortive, che alcuni esponenti del gruppo criminale, facente capo a Di Peri Giuseppe, avevano avanzato nei confronti di alcuni commercianti del territorio di Villabate, in violazione della "ferrea" regola di Cosa Nostra, secondo la quale tale tipo di attività era prerogativa della famiglia mafiosa locale, che faceva capo a Montalto Salvatore.

Questi omicidi, peraltro, sono conseguenti anche alla soppressione di Francesco Montalto, figlio di Salvatore, ucciso a Palermo il 24.11.94.

Il terzo gruppo è invece, riconducibile materialmente all'attività del gruppo di fuoco di Viale Strasburgo, la quale trova fondamento in una pretesa esistenza di una offensiva in atto ai danni dei Corleonesi, 

portata avanti da un gruppo di esponenti dell'associazione criminale, i c.d. "perdenti", che, secondo l'ottica in cui si muoveva Bagarella Leoluca, avevano deliberato il sequestro o la eliminazione di Giovanni Riina, figlio di Salvatore.

In tale dinamica si inserisce anche l'omicidio di Domingo Buscetta, nipote di Tommaso Buscetta (collaboratore di giustizia), apparentemente da inserirsi nelle vendette trasversali attuate da Cosa Nostra, ma più precisamente diretta a depistare le indagini.

Appartengono al primo gruppo:

- l'omicidio di Dragna Giuseppe;
- l'omicidio di Carella Francesco;
- il duplice omicidio di Ambrogio Giovanni e Ambrogio Giuseppe e il tentato omicidio di Filippone Massimiliano;
- l'omicidio di Casella Stefano;
- l'omicidio di Bronte Francesco;
- l'omicidio di Passafiume Antonino;
- l'omicidio di Caruso Salvatore;
- l'omicidio di Castiglione Antonino;
- l'omicidio di Oueslati Ridha;
- l'omicidio di Vitale Armando;
- il duplice omicidio di Azzaoui Kamel e Jelassi Mehrez;
- l'omicidio di Savoca Francesco.

Al secondo gruppo di omicidi, tutti verificatisi in rapida successione temporale, appartengono:

- l'omicidio di Vallecchia Antonino Giuseppe;
- il duplice omicidio di Spataro Giovanni e Buscemi Gaetano;
- il duplice omicidio di Di Peri Giuseppe e Di Peri Salvatore.

Al terzo gruppo di omicidi appartengono:



- l'omicidio di Sole Gian Matteo;
- il duplice omicidio di Grado Marcello e Vullo Luigi;
- l'omicidio di Buscetta Domingo.

A handwritten signature, possibly reading 'M', is located to the right of the list.

Omicidio di Damiano Rizzuto.

Capo 1) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n° 3 C.P., per avere, in concorso con Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione, la morte di Rizzuto Damiano, contro il quale venivano esplosi più colpi di arma da fuoco lunga e corta.

Capo 2) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 61 n° 2 C.P., 10, 12 cpv., e 14 legge 14.10.1974 n° 497, per avere in concorso con Romeo Pietro e Ciaramitaro Giovanni che le aveva preparate, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo e armi da guerra.

In Aspra (Bagheria) il 2 giugno 1992

Per detti reati è stato condannato dal giudice di primo grado Giuliano Francesco, che è stato raggiunto dalla chiamata in correità (diretta) di Romeo Pietro e dalle chiamate (indirette) di Ciaramitaro Giovanni e di Carra Pietro (loro referenti Romeo Pietro e Giuliano Francesco).

La sera del 2 giugno 1992, alle ore 22.45, ignoti killers irrompevano nel villino ubicato nella via Catogni n.41 di Bagheria, in località Aspra, abitato da Iraci Rosanna, freddando a colpi di fucile e pistola Rizzuto Damiano.

Interveniva immediatamente una volante della polizia del commissariato di Bagheria che rinveniva all'interno del villino il corpo senza vita di Rizzuto Damiano e tre feriti (identificati in Sanfilippo Davide e le due omonime Iraci Barbara).

Sul luogo venivano rinvenuti reperti balistici (quattro bossoli di cartuccia di fucile marca Maionchi cal. 12, un proiettile deformato e due bossoli di pistola G.F. 4, cal. 9 Br), che venivano esaminati dal

Gabinetto di Polizia Scientifica di Palermo, che non evidenziava "identità" con altri reperti.

Dall'esame autoptico emergeva che Rizzuto Damiano era stato raggiunto da quattro colpi di arma da fuoco a canna corta e da cinque colpi di arma a canna lunga.

Le indagini si presentavano complesse, anche perchè i testimoni oculari (presenti nel villino) si erano limitati a dire di aver visto due uomini entrare in casa, sparando all'impazzata, senza riuscire a descriverne le fattezze fisiche.

Emergeva dalle indagini soltanto che la vittima risultava inserita nel sodalizio criminale di C.so dei Mille ed era parente del boss Tagliavia Pietro.

Si apriva alla collaborazione Romeo Pietro, il quale rivelava le modalità dell'impresa criminosa e il movente.

Il Romeo precisava di essere stato inserito nell'attività delinquenziale, finalizzata al perpetrarsi di rapine ai danni di T.I.R nella zona di C.so dei Mille, insieme a Faia Salvatore, Giuliano Francesco, Ciaramitaro Giovanni, Trombetta Agostino ed altri.

Essi agivano con l'autorizzazione di Cosa Nostra e loro referenti erano stati, dapprima, Giuliano Salvatore, padre di Francesco e, poi Rizzuto Damiano. I proventi di dette rapine venivano interamente versati all'organizzazione mafiosa nelle persone di Giuliano Salvatore e Rizzuto Damiano, che consegnavano due milioni al mese a ciascuno dei rapinatori, con il pretesto che i soldi servivano per i "carcerati".

Si erano avuti litigi con il Damiano Rizzuto che, anche se la rapina fruttava molti milioni (vedi rapina di argento alla ditta Stancampiano di Palermo), versava loro la solita somma mensile.

L'ultimo litigio era avvenuto nel villino di Giuliano Francesco, ove era stato convogliato il provento della rapina alla ditta Li Volsi di Palermo; il Romeo e gli altri rapinatori si erano accorti che, di fatto, il Damiano Rizzuto se ne era appropriato, dividendo gli elettrodomestici a parenti e amici.

Così era sorto il proposito di eliminare il Rizzuto nel collaborante, che aveva chiesto la collaborazione di Giuliano Francesco, che conosceva l'ubicazione del villino dell'amante dello stesso Rizzuto.

Raccontava, ancora, Romeo Pietro che una sera d'estate del 1992, intorno alle 21.30/22.00, a bordo di una autovettura Clio 12 valvole, avevano visto il Rizzuto raggiungere il villino della Iraci e non volendo entrare all'interno, perchè vi erano dei bambini, avevano atteso che il Rizzuto ne uscisse.

In effetti dopo circa dieci minuti il Rizzuto usciva dall'abitazione, dirigendosi verso la sua macchina, lì nei pressi posteggiata, ma, accortosi della presenza di due individui armati, era rientrato, gridando aiuto. Il Romeo, armato di fucile, aveva sparato un primo colpo, mentre il Rizzuto si accingeva a rientrare, infrangendo la vetrata e seguendolo, poi, all'interno e raggiungendolo in una camera, della quale aveva sfondato l'inferriata.

Il fucile si era inceppato e il Rizzuto aveva afferrato la canna per disarmarlo mentre il Romeo, più possente, aveva inserito nuovamente la cartuccia, sparando un colpo, che aveva attinto il Rizzuto in pieno petto.

Nel frattempo il Giuliano era entrato ed aveva sparato con la pistola - cal. 9 - alcuni colpi; il Romeo si era appropriato dell'altra arma del Giuliano - una cal. 357 Magnum -, scaricandola interamente contro il capo del Rizzuto, ormai riverso a terra.

Il Giuliano gli aveva riferito che, entrato all'interno del villino, aveva esploso alcuni colpi con la cal. 9 in suo possesso per bloccare i presenti e, forse, aveva ferito qualcuno.


Il collaborante ha, ancora, aggiunto che nessuno lo aveva autorizzato a commettere quell'omicidio, come sarebbe stato, invece, necessario, e quindi egli aveva tenuta nascosta la azione criminosa, così come aveva fatto Giuliano Francesco, anche in considerazione del fatto che il Rizzuto vantava parentele "importanti"; era, infatti, cugino di Francesco Tagliavia, boss di spicco della cosca di Brancaccio, il quale aveva cercato di attingere notizie sugli esecutori materiali, ma senza risultato alcuno.

Confermava il racconto di Romeo Pietro Ciaramitaro Giovanni, i cui referenti erano stati il primo e Giuliano Francesco.

Egli aveva precisato di essersi occupato di furti e rapine ai T.I.R., autorizzato da Salvatore Giuliano, detto il "postino" e in seguito da Damiano Rizzuto, i quali trattenevano il ricavato delle loro imprese delittuose, beneficiandone in via esclusiva.

Era Giuliano Salvatore che provvedeva alla vendita della merce rapinata, che veniva ricoverata in un magazzino a Misilmeri dallo stesso Giuliano. Si era iscritto nell'attività del Giuliano Rizzuto Damiano, che teneva la contabilità della merce, rivendendola e provvedendo inizialmente ad un'equa distribuzione del ricavato.

Ma successivamente, vantando parentele mafiose (come quella di Tagliavia Francesco e Tagliavia Pietro), aveva finito per trattenere buona parte del ricavato per sè.

Si era limitato a dare loro pochi spiccioli, benché erano state portate a termine rapine milionarie ai danni della ditta Stancampiano e della ditta Li Volsi. 


Il Romeo aveva avuto un violento litigio con Damiano Rizzuto, che si era riappacificato con il primo, tramite l'intervento di Giuliano Salvatore.

Ma si trattava di un falso armistizio, in quanto avevano saputo che Rizzuto aveva intenzione di sopprimere il collaborante stesso, il Romeo Pietro e Dragna Giuseppe.

Ciò era stato confidato loro da Giuliano Francesco, che doveva, su incarico di Damiano Rizzuto, attirarli in un tranello.

Avevano, allora, preparato un revolver 357 Magnum (di proprietà del Ciaramitaro), una pistola colt cal. 9 a canna corta e un fucile automatico da caccia, cal. 12 ed avevano conservato le armi nel villino a Bolognetta dai Giuliano. Era stato individuato un villino, dove spesso il Rizzuto si recava per incontrarsi con l'amante -, cosicchè Romeo Pietro e Giuliano Francesco una sera avevano deciso di intervenire, piazzandosi davanti l'abitazione della donna, in attesa che il Rizzuto uscisse da quella casa. Questi non si era fatto attendere molto e non appena lo aveva avvistato, Romeo aveva fatto uso di un fucile, che si era, però, inceppato.

Il Rizzuto, che non era rimasto colpito, era rientrato subito dentro casa, ove era stato seguito dal Romeo, che lo aveva colpito con il fucile in suo possesso e con il revolver cal. 357 magnum, che aveva tolto di mano al Giuliano. Anche il Giuliano con la cal. 9 aveva sparato all'interno della abitazione, colpendo dei bambini.

L'impresa criminosa non era stata rivelata ad alcuno salvo al Ciaramitaro, in quanto Romeo e Giuliano Francesco avevano agito senza l'autorizzazione della cosca mafiosa. Il Tagliavia Francesco, cugino del Rizzuto, aveva chiesto informazioni in giro, senza risultato 
alcuno.

Aveva reso dichiarazioni anche Salvatore Grigoli, il quale aveva confermato che la vittima era persona "vicina" ai Tagliavia.

Non si conosceva nell'ambito di Cosa Nostra chi fossero stati gli autori materiali dell'omicidio. Si pensava che il Rizzuto, a cui piacevano le donne, fosse incappato in un "marito" geloso.

Il Rizzuto aveva contatti con Tagliavia Francesco e Tagliavia Pietro, ai quali faceva da autista.


Aveva, dopo la morte del Rizzuto, ricevuto le confidenze di Giuliano Francesco, il quale gli aveva riferito che il primo aveva intascato la maggior parte dei proventi delle rapine, sostenendo che li devolveva a Cosa Nostra.

Precisava, ancora, Grigoli che Tagliavia Francesco era "uomo d'onore" della famiglia di C.so dei Mille e questi non era stato preventivamente informato.

Aveva riferito sull'omicidio di Rizzuto anche il Di Filippo Pasquale -, secondo il quale Rizzuto Damiano era il "braccio destro" di Francesco Tagliavia; era di fatto il suo autista e colui che, per conto del Tagliavia, organizzava il traffico di stupefacenti.

Girava voce in Cosa Nostra che il Rizzuto era stato ucciso dal marito, che era uscito dal carcere, di una donna, con la quale il primo aveva avuto un relazione.

Anche Carra Pietro aveva reso dichiarazioni sull'omicidio di Rizzuto Damiano; aveva detto che a suo parere questi era stato ucciso da Romeo Pietro e da Giuliano Francesco, come aveva potuto capire dai loro discorsi.

Il Rizzuto stazionava sempre nella Piazza di Sant'Erasmo insieme a Francesco Tagliavia. Aveva saputo da Romeo e Giuliano che il Rizzuto tratteneva per sè buona parte del ricavato delle rapine, 

asserendo che i soldi servivano per i carcerati e la gente della zona. Aveva sentito pronunciare da Romeo la seguente frase (rivolto al Giuliano): "Peppuccio ti ricordi i corsi che fece Rizzuto?" e il Giuliano, che era soprannominato Peppuccio, si era messo a ridere.

Le dichiarazioni del Romeo, che hanno ricevuto riscontro oggettivo da quelle degli altri collaboratori sopra esaminati, sono state confermate, innanzi tutto, sulla "personalità" del Rizzuto dalle indagini di P.G..


E' infatti emerso da queste che il Rizzuto, pregiudicato per reati contro il patrimonio, era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare l'8 agosto 92 per il reato di associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di rapine ai danni dei T.I.R..

Era parente di Francesco Tagliavia (la nonna paterna di quest'ultimo era sorella del nonno materno del primo).

Nel periodo compreso tra il 1989 e 1992 si erano verificate numerose rapine in danno di autotrasportatori di T.I.R..

Ha detto in particolare, l'ispettore della polizia di Stato, Maurizio Zerilli, che erano state denunciate le seguenti rapine:

- 3 aprile 1989 dalla ditta Rasimelli e Coletti (445 colli per un valore di £. 85.000.000);
- 21 gennaio 1990 dalla ditta Crisafulli (scatolone di simmenthal di valore imprecisato);
- 3 settembre 1990 dalla ditta Stancampiano (argenteria varia per un valore di 275.000.000);
- 9 ottobre 1990 dalla ditta Li Volsi (elettrodomestici);
- ed infine il 31 gennaio 1992 sempre dalla ditta Li Volsi.


Con particolare riguardo all'omicidio, il predetto ispettore ha affermato che la porta esterna del villino della Iraci (dove era avvenuto 

l'omicidio) era rimasta interessata da una scarica di fucile (in ciò confermando Romeo Pietro, che ha dichiarato di aver sbagliato bersaglio), mentre una porta interna dell'abitazione risultava sfondata, verosimilmente, da un calcio.

Il corpo del Rizzuto era stato trovato all'interno di una stanzetta e le falangi di due dita dello stesso risultano troncate (e ciò in perfetta armonia con quanto affermato dal Romeo, secondo il quale, il Rizzuto si era difeso, agguantando con le mani la canna del fucile).

Riscontrato è, inoltre, Romeo Pietro dalle dichiarazioni di Iraci Rosanna, la quale ha riferito che la sera del 2 giugno 1992 era giunta nel suo villino la sorella Concetta con Damiano Rizzuto, con il quale questa intratteneva un relazione. L'uomo era subito andato via, ma aveva fatto rientro nell'abitazione, preceduto dal rumore di spari da arma da fuoco e seguito da due persone armate. Aveva visto il Rizzuto rifugiarsi nella stanza del figlioletto e aveva sentito altri spari. Non aveva osato girarsi e solo quando non aveva sentito più rumore si era resa conto che il Rizzuto giaceva a terra nella stanzetta.

La medesima versione dei fatti ha reso Iraci Concetta, la quale ha precisato, sia pure dopo le contestazioni del P.M., che aveva visto due persone armate entrare nell'abitazione: una aveva inseguito il Rizzuto all'interno di una stanzetta, ove questi si era nascosto e gli aveva esploso numerosi colpi di arma da fuoco; l'altra invece si era trattenuta nel salotto, esplodendo nei suoi confronti e dei suoi familiari alcuni colpi d'arma da fuoco. Al termine della sparatoria aveva notati feriti la figlioletta, il nipote Davide e la cugina, Iraci Barbara.

Sulla personalità del Rizzuto ha riferito, anche, il dott. La Barbera Salvatore, all'epoca dirigente la sezione omicidi della Squadra Mobile 

di Palermo; egli ha precisato che la vittima era inserita nella cosca mafiosa di C.so dei Mille, era molto vicino a Giuliano Salvatore e risultava, ancora, coinvolto in rapine ai T.I.R., insieme a Giuliano Salvatore e a Romeo Pietro.


Orbene il racconto di Romeo Pietro, che ha indicato come suo correo il Giuliano Francesco, ha trovato conferma:

- quanto alla dinamica e al numero degli esecutori intervenuti nelle dichiarazioni delle due sorelle Iraci, negli esiti del sopralluogo compiuto dalla Polizia e negli esiti della perizia balistica; da quest'ultima è emerso che erano stati utilizzati un fucile e due armi a canna corta cal. 9 e cal. 357 Magnum;

- quanto alla personalità del Rizzuto quale collettore dei ricavi, provenienti dalle rapine ai T.I.R. e quale persona "vicina" ai Tagliavia - uomini d'onore di C.so dei Mille - nelle concordi dichiarazioni di Grigoli Salvatore, di Pasquale Di Filippo, di Ciaramitaro Giovanni e di Pietro Carra.

Tutti i collaboranti sono stati concordi nel riferire, con ciò confermando Romeo Pietro, che nell'ambiente di Cosa Nostra non si sapeva nulla sulla morte del Rizzuto e si era, a seguito di indagini espletate da Francesco Tagliavia, concluso che si trattava di una "storia di donne".

- La circostanza poi che il Rizzuto aveva invitato Giuliano Salvatore, detto il "postino" e il figlio Francesco a tendere una trappola a Romeo Pietro, a Dragna Giuseppe e a Ciaramitaro Giovanni (che facevano rapine senza dividere i proventi con il Rizzuto), era stata confermata dalle dichiarazioni di Ciaramitaro Giovanni e di Garofalo Giovanni, che avevano precisato di aver saputo da Giuliano Francesco che era intenzione del Rizzuto di uccidere i tre con l'aiuto




di Giuliano Salvatore e dello stesso Giuliano Francesco. Ciò aveva scatenato la reazione del Romeo, che aveva chiesto al Giuliano Francesco di dargli una mano per uccidere il Rizzuto.

Nessun danno dall'organizzazione criminale, operante sul territorio di Corso dei Mille, era derivato ai due esecutori materiali (Romeo Pietro e Giuliano Francesco), che avevano tenuto riservata la notizia, comunicandola solo a Ciaramitaro Giovanni (nel quale riponevano piena fiducia). Ed invero Cosa Nostra, che non aveva autorizzato la soppressione del Rizzuto, aveva svolto indagini e aveva concluso che si era trattato di una vendetta personale da parte di un marito tradito, essendo il Rizzuto un donnaioolo.

- In ordine poi alla colluttazione intervenuta tra Romeo Pietro e Rizzuto Damiano (riferita dal primo), la conferma è data dalla circostanza, emersa dalla perizia autoptica e dall'esame dei consulenti che il Rizzuto presentava due falangi delle dita mozzate, compatibile questo con quanto narrato dal Romeo, che aveva riferito che quando il fucile si era inceppato, il Rizzuto aveva afferrato l'arma con le mani, prendendola dalla canna e quindi il colpo, poi sparato dal Romeo, aveva troncato di netto le due falangi.

Riscontri individualizzanti sulla partecipazione di Giuliano Francesco all'omicidio sono dati:

- dalle dichiarazioni di Ciaramitaro Giovanni (che aveva saputo dell'omicidio dal Romeo e dal Giuliano), il quale aveva fornito la sua cal. 357 Magnum per l'omicidio e aveva preparato le altre armi, che aveva dato ai due esecutori materiali (un fucile a cui aveva tolto il limitatore; una 357 Magnum a tamburo e una pistola cal. 9 a canna 

corta), in ciò confermando il Romeo sulla dotazione di armi da parte del commando omicidiario;

- dalle dichiarazioni di Pietro Carra, che aveva ascoltato la conversazione intervenuta tra Romeo e Giuliano, dalla quale aveva ricavato la certezza che a commettere l'omicidio del Rizzuto erano stati i predetti: - "ti ricordi Peppuccio i corsi che si fece il Rizzuto?";

- dallo stesso interesse che aveva Giuliano Francesco (orbitante nel campo delle rapine ai T.I.R.) di eliminare Rizzuto Damiano che, entrando prepotentemente nella gestione dei ricavati delle dette rapine, aveva di fatto ridimensionato il ruolo del padre Salvatore, che, prima dell'avvento del Rizzuto, era il collettore esclusivo dei ricavi delle dette attività criminose.

Il Rizzuto infatti aveva ridotto l'imputato, il genitore e i suoi complici in un angusto spazio criminale di bassa manovalanza, senza le gratificazioni economiche che essi si aspettavano, mentre lui stesso aveva fatto sì che confluissero nel suo personale patrimonio.

Secondo, invero, il racconto del Romeo (che ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni di Concetta Iraci) per l'ultima rapina (quella relativa ad elettrodomestici), agli esecutori materiali non era stato corrisposta nessuna somma di denaro, avendo provveduto il Rizzuto a dividere detti elettrodomestici tra amici e parenti, regalando alla propria amante addirittura una cucina, una lavabiancheria e un forno, che lo stesso collaborante aveva provveduto a consegnare alla donna.


le

RILIEVI DIFENSIVI

La difesa ha assunto che Francesco Giuliano andava assolto dall'omicidio di Damiano Rizzuto, in quanto le dichiarazioni del Romeo e del Ciaramitaro erano dettate da animosità verso Giuliano Salvatore, padre di Giuliano Francesco. Va detto che i sentimenti di astio nutriti dal Romeo e dal Ciaramitaro (peraltro evidenziati dai due collaboranti, che ricevevano dei compensi irrisori da parte di Giuliano Salvatore che era collettore dei ricavi delle rapine ai T.I.R.) avrebbero tutt'al più portato i due collaboranti a chiamare in reità nell'omicidio del Rizzuto proprio Giuliano Salvatore, e non già il figlio Francesco, mentre come emerge dalle dichiarazioni dei collaboranti; Giuliano Salvatore è stato chiamato in reità soltanto per l'omicidio di Dragna Giuseppe. Peraltro va aggiunto che Francesco Giuliano è chiamato in reità per l'omicidio Rizzuto anche da Carra Pietro (suoi referenti Romeo e Giuliano Francesco), per il quale la difesa non ha evidenziato sentimenti di astio nei confronti dei due Giuliano.

La difesa inoltre ha chiesto per l'imputato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, si da ottenere una pena di specie diversa da quella dell'ergastolo.

Ma a giudizio di questa Corte le richieste attenuanti generiche non possono essere concesse, sia per la gravità dei fatti, per i quali è stato ritenuto responsabile (omicidi di Dragna, di Carella, Casella, Caruso, Ouelasti, Vallecchia, Jelassi – Azzaoui, Savoca e Spataro – Buscemi) sia per la personalità dello stesso, inserito stabilmente nel gruppo di fuoco di Brancaccio e dedito a rapine ai T.I.R., sotto la direzione del padre Salvatore Giuliano e con l'autorizzazione di Cosa Nostra, a cui versava i proventi della sua attività di rapinatore.



Pertanto la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato deve essere confermata e lo stesso deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado.



Scomparsa di Dragna Giuseppe.

Capo 3) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 575, 577 n° 3, 61 n° 4 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Dragna Giuseppe, che strangolavano dopo averlo seviziato con percosse.

Capo 4) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 605, 61 n° 2 C.P., 10, 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, privato della libertà personale Dragna Giuseppe.

In Misilmeri, contrada Masseria d'Ameri, il 5 agosto 1992

Capo 5) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 411, 61 n° 2. C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di occultare il reato di cui al capo 3) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, soppresso il cadavere di Dragna Giuseppe.

In Misilmeri, contrada Masseria d'Ameri, il 5 agosto 1992

Per questi reati sono stati condannati dal giudice di primo grado Giuliano Salvatore, Giuliano Francesco, Tinnirello Lorenzo, Barranca Giuseppe e Federico Vito, e solo per il capo 5) Cannella Cristofaro, in quanto raggiunti dalle concordi dichiarazioni di Romeo Pietro di Ciaramitaro Giovanni (suoi referenti Romeo e Giuliano Francesco) e di Grigoli Salvatore (suoi referenti Mangano Antonino e Giuliano Francesco).

La posizione di Tinnirello Lorenzo è stata stralciata all'udienza del 3.11.2000.


Il 5 agosto del 1992 Piera Ganci si presentava al Commissariato "Bancaccio" di Palermo per denunciare la scomparsa del proprio marito, che si era allontanato a bordo del di lui ciclomotore Peugeot.

Le indagini, prontamente avviate, accertavano che il Dragna era dedito a rapine e furti, ma non portavano ad alcun esito positivo, salvo il ritrovamento da parte della polizia municipale il 4.8.1992 di un ciclomotore Peugeot Metropolis abbandonato nei pressi dell'ippodromo di via del Fante di Palermo - che verosimilmente apparteneva al Dragna, come emergeva dal sia pur parziale riconoscimento da parte del padre e della moglie del Dragna.

Hanno reso dichiarazioni sulla scomparsa del Dragna Romeo Pietro, Ciaramitaro Giovanni (suoi referenti Romeo Pietro e Giuliano Francesco) e Grigoli Salvatore (suoi referenti Mangano Antonino e Giuliano Francesco).

Il primo ha confessato di aver attirato il Dragna in un tranello e di averlo condotto in un villino a Bolognetta, di proprietà dei Giuliano, ove era stato strangolato da lui medesimo, da Giuliano Salvatore, da Giuliano Francesco, da Tinnirello Lorenzo, da Barranca Giuseppe e da Federico Vito.

Si erano occupati di far sparire il cadavere Federico Vito e Cannella Cristofaro.

Il giovane (che era dedito, come il Romeo, a rapine), era stato ucciso, perchè ritenuto confidente dei carabinieri dei Ross; qualità questa che il Romeo aveva avuto confermata da Giuliano Salvatore, il "postino" che l'aveva avuta riferita da Barranca Giuseppe. Questo 

ultimo aveva ricevuto tale confidenza da Garofalo Giovanni, che era stato messo in guardia da un militare dei CC, che al Garofalo era stato presentato da Pulvirenti Giuseppe, u "malpassotu".

Il Dragna aveva promesso ai CC di far loro ritrovare latitanti ed aveva fatto i nomi dei suoi complici nelle rapine, tra i quali, proprio quello di Romeo Pietro.

Il giorno dello strangolamento il collaborante aveva invitato il Dragna ad accompagnarlo; questi aveva parcheggiato il suo ciclomotore sotto casa del collaborante ed era salito sulla sua macchina ed insieme si erano diretti verso il villino dei Giuliano; tale circostanza non poteva far sorgere alcun sospetto nel Dragna perché in quel villino essi custodivano le armi e la refurtiva rubata dallo stesso Dragna, dal Giuliano Francesco, dal Faia Salvatore e dal Ciaramitaro Giovanni.

Ivi attendevano, come da accordi preventivamente presi, Giuliano Francesco, Giuliano Salvatore, Vito Federico, Giuseppe Barranca e Renzino Tinnirello; quest'ultimo aveva proceduto all'interrogatorio del Dragna, che era stato poi strangolato.

La vittima era stata tenuta ferma dal Romeo, gli era stata messa la corda al collo e scaraventato per terra e tutti avevano tirato la corda.

Subito dopo il Romeo si era allontanato con Giuliano Salvatore; sulla via del ritorno avevano incontrato Cannella Cristofaro, che saliva verso il villino.

Il Romeo era stato, poi, informato da Giuliano Francesco che il corpo del Dragna era stato portato via dal Cannella e dal Federico.

Il ciclomotore del Dragna era stato rimosso poi dallo stesso Romeo e abbandonato nel parco della Favorita nei pressi della Fiera del Mediterraneo.

Aveva raccontato il fatto a Ciaramitaro Giovanni.



Il Romeo è stato riscontrato da Ciaramitaro Giovanni (suoi referenti sono stati Romeo Pietro e Giuliano Francesco), il quale ha riferito che il Dragna era uno dei componenti la banda, che faceva rapine ai T.I.R..

Girava voce – ha precisato il Ciaramitaro - che il Dragna fosse divenuto confidente dei CC.; la circostanza era stata accertata da Giuliano Salvatore, che aveva decretato la morte del giovane.

Il Ciaramitaro, dagli stessi discorsi fattigli dal Dragna, aveva capito che questi aveva avuto all'interno del carcere colloqui investigativi.

Avendo, quindi, temuto reazioni da parte di Cosa Nostra ai danni del Dragna, aveva invitato questi ad allontanarsi da Palermo, ma "Pinuzzu u curto", come era soprannominato il Dragna, non se ne era curato più di tanto.

Il Ciaramitaro aggiungeva che Giuliano Salvatore lo aveva avvicinato e gli aveva detto che bisognava eliminare il Dragna, perchè confidente. Aveva allora chiesto a Francesco Giuliano la conferma di tale comportamento del Dragna e quello gli aveva rivelato di aver saputo da un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri della caserma "Carini", che il Dragna si era impegnato a far catturare numerosi latitanti, quali Alfano Paolo e Francesco Tagliavia.

Raccontava ancora il collaborante, per averlo saputo da Giuliano Francesco e da Romeo Pietro, che quest'ultimo aveva condotto con la sua macchina il Dragna nel villino dei Giuliano a Bolognetta.

Ad attenderli vi erano Salvatore Giuliano, Francesco Giuliano, Vito Federico, Cristofaro Cannella, Tinnirello Renzino e Barranca Peppuccio, i quali lo avevano prima interrogato e poi strangolato, per poi andarlo a seppellire poco lontano.

Lo scooter della vittima era stato spostato e abbandonato nel parco della Favorita.



Ha reso dichiarazioni anche Grigoli Salvatore (suoi referenti Giuliano Francesco e Mangano Antonino), il quale ha riferito che in relazione all'omicidio Dragna, il Mangano gli aveva detto di preparare una fossa per sotterrare un cadavere; ma il cadavere non era arrivato e il Mangano gli aveva detto che ci avevano pensato loro; successivamente aveva saputo che si trattava di Dragna Giuseppe. Erano stati Mangano Nino, e Giuliano Francesco in una delle solite riunioni nella "camera della morte" a riferirgli che ad uccidere il Dragna erano stati Romeo Pietro e lo stesso Giuliano; questi gli aveva fatto anche i nomi di Fifetto Cannella e Vito Federico, ma i suoi ricordi non erano nitidi.

Sulle motivazioni dell'omicidio il Grigoli ha aggiunto che il Dragna era stato ucciso, perchè confidente della polizia e dei CC.

Ha reso dichiarazioni sul Dragna anche Trombetta Agostino, che ha confermato le dichiarazioni del Romeo Pietro sul movente dell'omicidio Dragna e sull'attività criminosa (rapine), a cui era dedita la vittima insieme a Francesco Giuliano, Pietro Romeo ed altri.

Garofalo Giovanni, ha riferito che era in buoni rapporti con Giuseppe Pulvirenti, "u malpassotu" di Catania e questi gli aveva presentato un carabiniere, tale Cosimo Bonaccorso che era "a disposizione" dell'associazione e che doveva essere trasferito da Belpasso a Palermo. Il Bonaccorso aveva consegnato al Garofalo una lista di nomi di confidenti di Corso dei Mille, nella quale era segnato anche il nome di Dragna. Aveva consegnato la lista a Barranca Giuseppe e a Tinnirello Renzino. Il Bonaccorso, dopo alcuni mesi, era stato arrestato.

Aveva poi saputo che il Dragna era scomparso.



Ciò posto, osservasi che l'ispettore superiore della polizia Zerilli Maurizio ha confermato che il Dragna era un confidente dei Carabinieri ed aveva consentito la individuazione della banda di rapinatori, composta da Romeo Pietro, Ciaramitaro Giovanni e Faia Salvatore. Inoltre lo Zerilli ha precisato che il 2 febbraio 95 era stato sottoposto a custodia cautelare il carabiniere Bonaccorso Cosimo, accusato di fornire informazioni riservate alla cosca di Bagarella.

Ed ancora dal suddetto Zerilli è stato accertato che il Dragna era in vita in possesso di un ciclomotore Peugeot, tipo Metropolis telaio n.3230024589 di colore bianco, in quanto era stato controllato il 2 agosto 1990 a bordo di detto ciclomotore in compagnia di Ciaramitaro Giovanni.

Il ciclomotore era stato poi rinvenuto all'interno del parco della Favorita il 4 agosto 1992 dai vigili urbani.

Il capitano Tafuri dei Ross ha precisato che aveva avuto contatti investigativi con Dragna Giuseppe, in relazione ad un piccolo gruppo di rapinatori, individuati in Faia Salvatore, Ciaramitaro Giovanni, Romeo Pietro e lo stesso Dragna Giuseppe.

Da quanto sopra esposto può dirsi che le dichiarazioni di Romeo Pietro hanno trovato riscontro:

- quanto al movente, nelle dichiarazioni conformi di Ciaramitaro Giovanni, di Garofalo Giovanni e di Trombetta Agostino;
- quanto alla personalità del Dragna nelle dichiarazioni conformi di Ciaramitaro Giovanni, Grigoli Salvatore e in quelle dell'ispettore Zerilli e del capitano Tafuri;
- circa la dinamica del fatto nelle dichiarazioni conformi del Ciaramitaro, il quale aveva conosciuto le modalità del fatto, non solo

da Romeo Pietro, ma anche da Giuliano Francesco, uno degli autori dello strangolamento;

- quanto ai partecipanti dalle dichiarazioni conformi di Ciaramitaro Giovanni, il quale ha indicato quali correi tutti gli imputati di questo omicidio, specificando che al seppellimento del cadavere avevano partecipato Cristofaro Cannella e Vito Federico. Le dichiarazioni del Ciaramitaro sono state a sua volta confermate circa i partecipanti, limitatamente a Romeo e Giuliano Francesco, da quelle di Grigoli Salvatore.

- quanto all'abbandono del ciclomotore del Dragna nel parco della Favorita le dichiarazioni del Romeo sono state confermate da quelle del Ciaramitaro, ma ancora: - dalle dichiarazioni di Ganci Piera (moglie del Dragna) - che ha sostanzialmente ammesso che il suocero aveva riconosciuto come il ciclomotore del figlio, quello rinvenuto il 4.8.1992 dai vigili urbani al parco della Favorita che non l'aveva ritirato per non pagare i diritti di custodia, specificando inoltre che come quello ritrovato, il ciclomotore del marito era vecchio e di colore bianco;

- dalle, pur parziali ammissioni di Dragna Filippo; padre di Giuseppe;

- dal rinvenimento, proprio nel luogo indicato dal Romeo (parco della Favorita), del ciclomotore Peugeot Metropolis telaio n.3230024589 di colore bianco, risultato, come sopra detto, di proprietà del Dragna (vedasi relazione di servizio redatto in data 26.3.1993 dai vigili urbani di Palermo).

h

RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Giuliano Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito per l'omicidio e la soppressione del cadavere di Dragna Giuseppe, assumendo che le pur concordi dichiarazioni dei collaboranti dovevano trovare riscontri esterni oggettivi.

Orbene il movente è stato riscontrato, non solo dalle dichiarazioni concordi di Romeo, Ciaramitaro, Grigoli Salvatore e Garofalo Giovanni, ma altresì dalle indagini di P.G. dalle quali è emerso che il Dragna era un confidente (vedi capitano Tafuri).

Peraltro le frequentazioni tra Giuliano Salvatore, Dragna Giuseppe, Romeo Pietro, Ciaramitaro Giovanni e Faia Salvatore sono state riscontrate da numerose relazioni di servizio della polizia ed, in particolare, da quella del 15.3.1990 dalla quale è emerso che il Romeo disponeva di una Fiat Uno (sulla quale secondo il racconto di quest'ultimo sarebbe salito il Dragna) e da quella del 11.4.1992, dalla quale è emerso che il Romeo era in possesso del cellulare del Dragna stesso.

Ma il riscontro più rilevante alle dichiarazioni del Romeo è dato:

- dall'accertamento operato dall'ispettore Zerilli Maurizio che il Dragna in vita era in possesso del ciclomotore Peugeot Tipo Metropolis telaio n. 3230024589 di colore bianco, in quanto a bordo del medesimo era stato controllato il 2 agosto 1990 in compagnia di Ciaramitaro Giovanni;
- dal ritrovamento del detto ciclomotore all'interno del parco della Favorita il 4 agosto 1992 dai vigili urbani, ancor prima delle dichiarazioni del Romeo, che ha precisato di aver abbandonato il ciclomotore del Dragna proprio alla Favorita;

- dalle dichiarazioni di Ganci Piera (moglie del Dragna), la quale ha finito per ammettere che il ciclomotore ritrovato dai vigili urbani era stato riconosciuto dal proprio suocero e di non averlo ritirato per non pagare i diritti di custodia.

Quanto alla "personalità " del Dragna (confidente della p.g.), le dichiarazioni del Romeo e dello stesso Garofalo sono state riscontrate dal capitano Tafuri, il quale ha riferito di aver in effetti avuto colloqui investigativi con Dragna Giuseppe, in relazione ad un piccolo gruppo di rapinatori, individuati in Faia Salvatore, Ciaramitaro Giovanni, Romeo Pietro e Dragna Giuseppe.

La difesa ha inoltre aggiunto che esistevano gravi motivi di astio che animavano Romeo e Ciaramitaro contro Giuliano Salvatore.

Al riguardo va osservato che sono stati gli stessi collaboranti ad evidenziare sin dalle loro prime dichiarazioni tali motivi di astio, dovuti ad una non equa distribuzione dei proventi delle rapine (dei quali Giuliano Salvatore era il collettore).

Se tali sentimenti avessero indotto i due collaboranti a formulare accuse ingiuste nei confronti dell'imputato, non si comprenderebbe la ragione per la quale avrebbero dovuto accusarlo nel solo omicidio Dragna e non anche negli altri numerosi omicidi, dei quali avevano parlato.

La difesa ha evidenziato che contrasti erano emersi sul movente dell'azione criminosa. Osservasi che la qualità di confidente del Dragna non è stata solo affermata dai collaboranti Romeo, Ciaramitaro, Grigoli, Trombetta e Garofalo, ma è stata confermata dal capitano Tafuri che aveva avuto proprio con il Dragna dei colloqui investigativi.

Nessuna discrepanza è emersa poi in ordine alle modalità esecutive, che sono state riferite dal Romeo e ampiamente riscontrate dal Ciaramitaro (suoi referenti il Romeo e Giuliano Francesco) e dal Grigoli Salvatore (suoi referenti Mangano Nino e Giuliano Francesco).

Ha aggiunto la difesa che non può costituire riscontro oggettivo il ritrovamento del ciclomotore nel parco della Favorita. Orbene, se è vero che il motoveicolo è stato ritrovato il 4 agosto 1992 e non è stato subito collegato con l'omicidio Dragna, ciò fu dovuto al fatto che Romeo Pietro aveva parlato dell'abbandono del ciclomotore nel parco della Favorita in epoca successiva e, peraltro, il padre del Dragna, interpellato, aveva negato che il ciclomotore ritrovato dai vigili urbani si appartenesse al figlio, in ciò però contraddetto da Ganci Piera, che, come già riferito, aveva finito per ammettere che il suocero lo aveva riconosciuto e non lo aveva ritirato per non pagare i diritti di custodia.

La difesa, inoltre, aggiungeva che Giuliano Salvatore e della di lui partecipazione all'omicidio del Dragna e alla soppressione del suo cadavere non avevano riferito né Garofalo, né Cannella Tullio, né Grigoli Salvatore, né Carra Pietro.

Orbene va detto, in un primo luogo, che nulla hanno riferito Cannella Tullio e Carra Pietro su questo omicidio, solo perché non erano a conoscenza né delle modalità esecutive, né dei partecipanti mentre il Garofalo (che non le ha indicato, in quanto allo stesso non note), ha confermato il Romeo sul movente ed ancora il Grigoli si è limitato a riferire quanto appreso dal Mangano, che aveva fatto solo i nomi di Romeo Pietro e Giuliano Francesco; da quest'ultimo il Grigoli aveva avuto confidato che avevano partecipato all'omicidio anche Cannella Cristoforo e Federico Vito (ma i suoi ricordi non erano nitidi).

Ne discende che i collaboranti poco sopra indicati non hanno fatto il nome di Giuliano Salvatore per la semplice ragione che nulla sapevano di tale omicidio (Cannella e Carra), ovvero ne avevano conoscenze limitate (Grigoli e Garofalo).

Con i motivi aggiunti la difesa di Giuliano Salvatore eccepiva la illegittimità costituzionale dell'art. 223 D.L. 19.02.1998 in relazione agli art. 438, 442 c.p.p. così come modificato dalla legge 16.12.1999 n. 479, in relazione agli art. 3, 1° comma e 24 della costituzione. Per essa eccezione di costituzionalità si rinvia alla ordinanza di questa Corte dell'udienza del 10.3.2000.

La difesa aggiungeva che il Romeo non era credibile, perché nutriva sentimenti di astio nei confronti di Giuliano Salvatore per non aver pagato gli emolumenti al fratello del Romeo per la attività prestata nel distributore di benzina del Giuliano stesso; orbene anche tale preteso motivo di astio può essere superato, sotto il profilo che il Romeo aveva chiamato in correità Giuliano Salvatore soltanto per l'omicidio del Dragna e che le sue dichiarazioni in ordine alla partecipazione dell'imputato erano state confermate da Ciaramitaro Giovanni che aveva indicato suo referente, oltre il Romeo, Giuliano Francesco.

La difesa assumeva ancora che Romeo non era credibile per non aver formulato accuse tempestive. Osservasi, invece, che il Romeo ha reso nella fase del dibattimento dichiarazioni analoghe a quelle rese nelle indagini preliminari, non essendo emerso dall'interrogatorio del 18.11.1995 (debitamente trascritto in questo grado di giudizio) una "diversa verità" e soprattutto il nome di tale Franco, che, addirittura, - secondo l'assunto della difesa sarebbe l'unico correo del Romeo nella uccisione di Dragna Giuseppe.

Né può trovare accoglimento il rilievo della difesa, secondo il quale il Ciaramitaro non aveva riscontrato il Romeo, essendo stato


quest'ultimo il suo unico referente. Al riguardo si è già osservato come il Ciaramitaro, aveva indicato in Francesco Giuliano colui che gli aveva confidato le modalità esecutive e la identità allo omicidio del Dragna.

La difesa, inoltre, chiedeva la esclusione dell'aggravante del numero delle persone. Orbene la tesi che all'omicidio del Dragna avesse partecipato Romeo e tale Franco è, per quanto sopra detto, destituita di fondamento; pertanto tale doglianza non ha pregio essendo sufficiente per la sussistenza dell'aggravante il dato storico della partecipazione di cinque persone all'omicidio.

Infine la difesa, chiedeva l'attenuante della minima partecipazione, che non può essere riconosciuta, sia perché vi osta, per dettato legislativo, la ritenuta aggravante del numero delle persone, sia perché non ricorrono in relazione all'apporto causale del Giuliano Salvatore (ha partecipato come tutti gli altri correi allo strangolamento del Dragna) i presupposti fattuali di essa attenuante.

Invero la detta attenuante ricorre solo nella ipotesi, in cui la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze dalla serie causale produttiva dell'evento.

Va in conclusione osservato che non possono essere concesse le pur richieste attenuanti generiche, data la gravità del fatto contestato e i rilevanti precedenti penali (vedi in particolare sentenza della Corte di Appello di Palermo del 27.05.1998, irrevocabile 02.12.1999, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato, di cui all'art. 416 bis commesso in Palermo fino al 25.01.1995).

La difesa di Giuliano Francesco assumeva che le dichiarazioni del Romeo e del Ciaramitaro non dovevano essere ritenute credibili in 

quanto entrambi nutrivano sentimenti di astio nei confronti del padre dello stesso. Ma non vi è chi non veda come: - da un lato, tali sentimenti di astio (peraltro ammessi dagli stessi collaboranti), avrebbero comportato plurime accuse nei confronti di Giuliano Salvatore (chiamato in causa invece, per questo solo omicidio), dall'altro, ove i due collaboranti avessero formulato accuse ingiuste se le loro dichiarazioni non sarebbero state confermate dal Grigoli, il quale aveva saputo da Nino Mangano che nell'omicidio era coinvolto anche Giuliano Francesco, il quale, a sua volta, oltre ad ammettere davanti al Grigoli la sua partecipazione, aveva chiamato in causa anche Cannella Cristofaro e Federico Vito. Né sono stati adombrati dalla difesa sentimenti di astio nutriti dal Grigoli nei confronti dei due Giuliano.

La difesa chiedeva per il proprio assistito la concessione delle circostanze attenuanti generiche; si rinvia alle considerazioni svolte nella parte della sentenza che tratta dell'omicidio Rizzuto.

La difesa di Barranca Giuseppe rilevava che l'affermazione di Ciaramitaro Giovanni secondo cui il Barranca era tra quelli che sparavano sempre, aveva trovato smentita nella circostanza che l'imputato aveva fatto uso delle armi soltanto nell'omicidio di Di Peri Giuseppe e di Di Peri Salvatore. Va osservato, però, che la frase non può essere presa alla lettera, ma va interpretata nel senso che il Barranca aveva partecipato a numerosi omicidi, in quanto componente del gruppo di fuoco. Invero la partecipazione ad una azione omicidiaria costa di vari apporti nelle fasi deliberativa, organizzativa ed esecutiva e per rispondere penalmente è anche sufficiente un'attività di supporto o di "copertura", ovvero una attività volta a segnalare la presenza della vittima (c.d. battuta). In particolare

nell'omicidio Dragna, il Barranca era stato indicato come presente nel villino di Misilmeri dei Giuliano ed aveva partecipato allo strangolamento del Dragna come era emerso dalle conformi dichiarazioni di Romeo e di Ciaramitaro (i referenti di quest'ultimo sono stati, non solo il Romeo, ma anche Giuliano Francesco).

Né può dirsi come aveva assunto la difesa che nell'omicidio Dragna si era verificato il c.d. principio della circolarità della prova, non essendosi il Ciaramitaro limitato a riferire quanto gli era stato confidato dal Romeo, in quanto – come più sopra detto – il medesimo aveva ricevuto confidenze sulle modalità del fatto e sul movente anche da Giuliano Francesco, che aveva partecipato al fatto omicidiario.

Né ancora può dirsi – come aveva assunto la difesa – che nell'omicidio Dragna non era stata verificata ed era incerta la causale.

Va detto, invero, che tutti i collaboranti (Romeo, Ciaramitaro, Grigoli, Trombetta e Garofalo) aveva concordemente affermato che il Dragna era stato ucciso, perché ritenuto confidente della polizia; ciò era stato confermato dalle dichiarazioni del capitano Tafuri, che aveva avuto, proprio con il Dragna, colloqui investigativi mirati ad individuare il gruppo di rapinatori operanti in Brancaccio.

Peraltro se Carra Pietro non aveva inserito il Barranca nelle estorsioni e negli omicidi, ciò poteva solo significare che il primo non ne era a conoscenza, essendo stato il Barranca, in ordine alle estorsioni, chiamato in reità dal Grigoli (il quale aveva detto che il Barranca aveva partecipato a tutte le estorsioni per conto delle famiglie di S. Erasmo, Corso dei Mille a Brancaccio), da Di Filippo Pasquale (l'imputato aveva riscosso il "pizzo" per conto di Nino Mangano), da Romeo Pietro (il Barranca aveva riscosso il "pizzo", con il quale erano sovvenzionati i carcerati di Corso dei Mille; intervenuta la reggenza di Nino Mangano la raccolta dei proventi delle

estorsioni era stata tolta al Barranca e al Cannella ed affidata a Giorgio Pizzo che curava la contabilità), da Ciaramitaro Giovanni (l'imputato aveva riscosso il "pizzo" per conto della famiglia di Corso dei Mille) e da Garofalo Giovanni (l'imputato si interessava di estorsioni).

Va detto anche che il nominativo del Barranca era stato inserito nel "libro mastro" di via Pietro Scaglione con riferimento proprio alle estorsioni.

Ancora era stato chiamato in causa nell'omicidio Dragna e negli altri omicidi, dei quali si parlerà in prosieguo, dalle conformi dichiarazioni di Romeo, Ciaramitaro, Grigoli, Di Filippo, Garofalo e Calvaruso.

Aggiungeva ancora la difesa che il Grigoli aveva escluso l'appartenenza al gruppo di fuoco del Barranca; ora tale rilievo è inesatto perché invece il Grigoli aveva precisato che l'imputato era componente stabile del gruppo di fuoco, come riferito pure da Calvaruso, e Di Filippo Pasquale.

Non può essere riconosciuta al Barranca la diminuzione di cui all'art. 116 C.P. in quanto l'atteggiamento psicologico del Barranca è stato assistito da volontà omicidiaria, intesa come rappresentazione e volizione dell'evento morte in tutti gli episodi, dei quali è chiamato a rispondere. Il Barranca non ha voluto un evento diverso meno grave, in quanto ha partecipato personalmente all'attività di strangolamento di Dragna Giuseppe, al pari di tutti gli altri partecipanti.

Con un ultimo motivo la difesa chiedeva la esclusione della aggravante della premeditazione; va detto, senza ombre di dubbio, che l'omicidio Dragna e gli altri omicidi allo stesso imputato contestati sono caratterizzati dalla sussistenza dell'elemento psicologico, consistente nel perdurare nell'animo dell'imputato di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile (ha atteso nel villino l'arrivo del

Dragna e del Romeo) e dell'elemento cronologico, consistente in un apprezzabile intervallo di tempo tra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso in concreto sufficiente a far riflettere l'imputato sulla decisione presa ed a consentirne il recesso.

La difesa di Federico Vito rilevava che nell'omicidio Dragna l'imputato era stato raggiunto dalla propalazione isolata di Romeo Pietro, avendo il Ciaramitaro riferito "de relato". Va detto, invece, che quest'ultimo aveva riferito confidenze fattegli non solo da Romeo Pietro, ma anche da Giuliano Francesco, che aveva personalmente partecipato all'omicidio e come tale pienamente affidabile.

Peraltro il nome del Federico, sia pure limitatamente alla soppressione del cadavere del Dragna era stato fatto da Grigoli Salvatore, (suo referente è Giuliano Francesco) anche se non in termini di assoluta certezza.

La difesa rilevava ancora che dalle acquisizioni dibattimentali non era emerso che il Federico facesse parte del gruppo di rapinatori dei T.I.R.; ma, a parte che in questo processo l'imputazione a carico del Federico non è quello di rapina ai danni dei T.I.R., va sottolineato che dalle dichiarazioni dei collaboranti era emerso che lo stesso era inserito organicamente nell'associazione Cosa Nostra, per la quale commetteva estorsioni, danneggiamenti ed anche omicidi (vedi Grigoli Salvatore); secondo Di Filippo Pasquale faceva parte della famiglia di Brancaccio; secondo Romeo Pietro faceva parte – durante la reggenza di Giuseppe Graviano – del gruppo di fuoco; secondo Ciaramitaro si occupava delle estorsioni a Brancaccio ed ancora da Cannella Tullio e Trombetta Agostino era indicato come "vicino" alla famiglia di Brancaccio.

La difesa, inoltre, deduceva che non era stato acclarato il movente. Come più sopra detto, il movente dell'omicidio Dragna non solo era stato indicato da tutti i collaboranti, ma ribadito dal capitano Tafuri, che aveva riferito di colloqui investigativi con il Dragna.

Non è inoltre esatto assumere che il giudice di primo grado aveva affermato in sentenza che il Romeo aveva consentito agli inquirenti il ritrovamento del ciclomotore del Dragna; una lettura più attenta delle acquisizioni dibattimentali consente di rilevare che un ciclomotore era stato ritrovato dai vigili urbani al parco della Favorita sin dal 4 agosto del 1992 (proprio in coincidenza della scomparsa del Dragna), molto prima della indicazione fornita dal Romeo; in esito a tale dichiarazione il ciclomotore era stato fatto visionare al padre del Dragna, che non lo aveva riconosciuto come quello appartenentesi al figlio; ma in ciò era stato smentito dalla vedova Ganci, che aveva finito per ammettere che il ciclomotore, visionato da suocero e da questi non riconosciuto, di fatto si apparteneva al marito. Aveva spiegato l'atteggiamento del suocero con il fatto che questi non voleva ritirare il ciclomotore per non pagare i diritti di custodia.

Assumeva inoltre la difesa che era assolutamente influente:

- il ritrovamento del telefono del Dragna nella disponibilità del Romeo; ciò consente di affermare, invece, non solo la frequentazione tra i due, ma anche la possibilità che il Romeo se ne fosse impossessato proprio in occasione della eliminazione del Dragna;
- la esatta descrizione del villino dei Giuliano a Misilmeri; ma ciò oltre che a confermare la frequentazione da parte del Romeo di detto villino, consente di individuare il luogo, ove era stato strangolato il Dragna, come affermato anche dal Ciaramitaro.

La difesa avanzava anche il sospetto che il Romeo avesse avuto un personale interesse a uccidere il Dragna, che aveva fatto il suo nome ai

carabinieri. Ma a parte il rilievo che il Romeo non poteva sapere all'epoca dell'omicidio che il Dragna avesse fatto il suo nome (nessuna conseguenza penale era derivata al Romeo da tale pretesa indicazione, in quanto il Romeo non era stato arrestato in esito a tali confidenze del Dragna ma solo dopo la sua morte), rilevasi che eventualmente il Romeo aveva partecipato per un interesse proprio alla decisione di Cosa Nostra di eliminare un soggetto, che si sospettava avesse fatto il confidente di Polizia.

Su richiesta della difesa questa Corte ha disposto la integrale trascrizione dell'interrogatorio reso il 18.11.1995 innanzi al P.M. dal Romeo, su rilievo che in quell'occasione il Romeo avesse fatto il nome, come coautore, di un certo Franco.

Orbene la lettura attenta di tale trascrizione non ha consentito di rilevare che il Romeo abbia mai fatto riferimento ad un certo Franco nell'interrogatorio del 18.11.1995, avendo sin dal primo momento chiamato in correità per l'omicidio Dragna solo gli imputati, per i quali si procede.

Era stato, peraltro, lo stesso Romeo ad escludere di aver mai fatto il nome di tale Franco, che peraltro nemmeno conosceva.

Peraltro ha assunto la difesa che il Romeo nutriva sentimenti di astio nei confronti del Federico, in quanto, come riferito dai testi addotti in primo grado (Romano Michele e Bruno Natale) il collaborante, a seguito di un alterco, aveva profferito nei confronti del Federico la frase: "Te la farò pagare".

Ma ove il sentimento di astio avesse guidato le dichiarazioni del Romeo, non si comprenderebbe però la ragione per la quale avrebbe coinvolto l'imputato nel solo omicidio Dragna, potendo rendere dichiarazioni calunniose ai danni del Federico per gli altri numerosi


omicidi, dei quali il Romeo aveva parlato, senza mai coinvolgere il Federico.

Se è vero che il Romeo lo aveva coinvolto nelle indagini preliminari anche in estorsioni, in ordine alle quali era stato avviato ai danni del Federico un procedimento penale conclusosi con il non luogo a procedere, è anche vero che del coinvolgimento di Federico nelle estorsioni avevano anche parlato Grigoli Salvatore, Ciaramitaro Giovanni e Garofalo Giovanni.

Ancora la difesa aggiungeva che non possono essere considerati riscontri individualizzanti delle dichiarazioni del Romeo quelle del Ciaramitaro, del Grigoli e del Garofalo, perché prive di autonomia e discordanti tra loro.

Orbene va detto, in ordine al primo punto, che, se è vero che il Ciaramitaro aveva ricevuto confidenze dal Romeo sugli esecutori materiali e sulla dinamica del fatto aveva ricevuto informazioni anche da Francesco Giuliano, coautore del reato. Inoltre va osservato che il Grigoli a sua volta aveva avuto una fonte autonoma, costituita dal Mangano e dallo stesso Giuliano, il quale ultimo gli aveva altresì precisato che Federico Vito aveva partecipato, come il Cannella, alla soppressione del cadavere del Dragna.

Va ancora rilevato che le dichiarazioni del Romeo, del Ciaramitaro e del Grigoli sono dotate di propria autonomia rappresentando ciascuna il frutto del proprio vissuto e le loro lievi discordanze sono prova della loro stessa genuinità, in quanto prive di appiattimenti o di intenti manipolatori.

Non è esatto il rilievo della difesa, secondo cui il Ciaramitaro avrebbe ricevuto soltanto confidenze dal Romeo (dal Giuliano avrebbe appreso solo della decisione di procedere alla eliminazione del Dragna), in quanto da una lettura attenta delle di lui dichiarazioni (vedi )

trascrizione integrale) è emerso invece che il collaborante aveva saputo delle modalità esecutive e dei partecipanti anche da Giuliano Francesco, coautore dell'omicidio.

Diversamente da quanto opinato dalla difesa, il Ciaramitaro aveva indicato tra i partecipanti anche Federico Vito; invero le dichiarazioni del Ciaramitaro devono essere lette nel loro insieme, non potendosi fare esclusivo riferimento a quelle del 22.3.1996, nelle quali – a detta della difesa – avrebbe omissso il nome dell'imputato, potendosi essere trattato di semplice e momentanea dimenticanza nella elencazione dei nomi dei partecipanti.

Altrettanto non credibili sono – a parere della difesa – le dichiarazioni del Grigoli, laddove aveva detto di avere avuto incarico dal Mangano di preparare una fossa a Palermo, che poi, aveva saputo doveva servire per sotterrare il Dragna. E' avvenuto più volte che persone uccise in un determinato luogo siano poi state trasportate per il seppellimento in luoghi diversi (vedi quanto avvenuto per il corpo di Sole Gian Matteo e per i due Tunisini Jelassi e Azzaoui) onde è possibile che in un primo tempo si fosse deciso di trasportare il cadavere del Dragna da Bolognetta a Palermo.

Se è vero inoltre che il Grigoli all'udienza dell'11.10.1997 non ha fatto il nome del Federico e all'udienza del 12.12.1997 ha affermato di non essere certo della presenza del Federico, è altrettanto vero che il Grigoli ha detto di essere certo della presenza del Federico all'udienza del 7.1.1998, conformemente a quanto avevano riferito Romeo e Ciaramitaro che avevano sempre e concordemente indicato come presente allo strangolamento l'imputato Federico Vito. Non può non sfuggire che la molteplicità di presenze di compartecipanti allo strangolamento del Dragna possa avere creato nel Grigoli qualche

perplexità, superata poi all'udienza del 7.1.1998, nella quale il Grigoli ha chiamato in reità anche il Federico.

Va osservato ancora che il rilievo della difesa, secondo cui le dichiarazioni del Garofalo devono essere destituite di fondamento, non potendo la lista di confidenti, contenente anche il nome del Dragna, essere stata consegnata dal Bonaccorso a Cosa Nostra (nella specie al Barranca), in prossimità dell'omicidio del Dragna, essendo questa consegna avvenuta pochi mesi prima dell'arresto del Bonaccorso (2 febbraio 1995) – come riferito dallo stesso Garofalo – può essere facilmente superato con una duplice serie di argomentazioni:

- o il Garofalo ha collocato tale consegna di lista a pochi mesi dall'arresto del Bonaccorso per mero errore temporale;
- ovvero il nome del Dragna, quale confidente, era stato fornito dal Bonaccorso in tempi ravvicinati rispetto all'omicidio, onde che l'inserimento del nome della vittima nella lista consegnata a pochi mesi dall'arresto, ha costituito per Cosa Nostra la conferma della esattezza della intuizione (il Dragna era un confidente), che aveva portato alla decisione della eliminazione del Dragna stesso.

Va detto, infine, che nessun avallo alla tesi della difesa (il Romeo con tale Franco avrebbe ucciso il Dragna per sua decisione autonoma) è stata fornita dal Garofalo che non ha mai indicato i partecipanti, in quanto a lui non noti, essendosi solo soffermato sul movente dell'omicidio Dragna.

La difesa, sempre con riferimento all'omicidio del Dragna, chiedeva l'esclusione della aggravante, di cui all'art. 7 legge 12.7.1991, n.203; osserva la Corte che tale aggravante è sussistente, avendo il Federico partecipato all'omicidio Dragna al fine di agevolare le finalità di "Cosa Nostra", che non poteva certo tollerare che un soggetto, inserito per la sua attività criminale nel contesto mafioso, potesse "tradire" *fu*

indicando agli organi inquirenti i partecipanti alla attività criminale della cosca di Brancaccio, costituente una propaggine vitale dell'associazione "Cosa Nostra".

Con un ultimo motivo la difesa chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche a favore del Federico. Va detto, conformemente a quanto operato dal giudice di primo grado, che il Federico non appare meritevole di mitigazione della pena, avuto riguardo alla gravità del fatto, al suo stabile inserimento nella compagine mafiosa, ed ancora ai suoi rilevanti procedimenti penali (tra gli altri, vedi sentenza della Corte di Appello di Palermo del 19.1.1993, irrevocabile il 3.6.1993, con la quale è stato condannato per danneggiamento seguito da incendio, fatto commesso il 13.7.1991).


La difesa di Cannella Cristofaro si doleva della condanna del proprio assistito, in quanto il predetto era stato raggiunto dalla chiamata in correità del Romeo (aveva saputo da Giuliano Francesco che l'imputato aveva sotterrato il corpo del Dragna), e dalle dichiarazioni del Grigoli, che aveva riferito di aver saputo da Giuliano Francesco che l'imputato aveva sepolto il corpo con Federico Vito. Si era verificato quindi – secondo la difesa – il c.d. principio della circolarità della prova, in quanto l'unica fonte di riferimento per entrambi i collaboranti era stato Giuliano Francesco. Ma la difesa ha voluto dimenticare una emergenza processuale rilevante, costituita dalle dichiarazioni del Ciaramitaro (anch'egli presente nel villino di Bolognetta), il quale aveva costantemente affermato che ad attendere nel villino il Dragna con il Romeo vi era, tra gli altri anche Cannella Cristofaro.

La difesa rilevava inoltre che vi era una notevole discrasia tra le dichiarazioni dei collaboranti in ordine alla identità e al numero dei

partecipanti. Va osservato che tali discrasie attengono solo al fatto che Romeo Pietro (suo referente Giuliano Francesco) aveva riferito che a spostare il corpo del Dragna erano stati Cannella e Federico, mentre il Ciaramitaro (più lucido e dettagliato nella esposizione, anche in quanto era al suo primo omicidio) aveva detto che il Cannella era anche presente all'interrogatorio e allo strangolamento del Dragna, non limitando pertanto il ruolo dell'imputato, come aveva fatto il Romeo, soltanto all'attività di sotterramento del cadavere.

Da quanto sopra accertato è emerso il dato incontrovertibile che il Cannella, quantomeno, aveva partecipato alla fase successiva allo strangolamento ed in particolare al sotterramento del cadavere, in quanto il Romeo lo aveva visto andare al villino e il Ciaramitaro aveva precisato che dei partecipanti allo strangolamento, tra i quali ha indica anche il Cannella, soltanto Giuliano Salvatore e Romeo Pietro si erano poi allontanati.

La difesa chiedeva infine la concessione per Cannella delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; questa Corte è concorde con la decisione del giudice di primo grado che non le ha riconosciute; il Cannella, infatti, non appare meritevole di tale beneficio, sia in relazione alla gravità dei fatti, dei quali è stato chiamato a rispondere (vedi anche sequestro Di Matteo, omicidio Ambrogio Giovanni e duplice omicidio Di Peri), sia in relazione al suo organico inserimento con posizione di vertice nell'associazione Cosa Nostra (v. in particolare Brusca Giovanni che lo indica quale "uomo d'onore" di Brancaccio; Grigoli che lo indica come persona affiliata a Cosa Nostra, insieme a Barranca Giuseppe e Pizzo Giorgio; Calvaruso che ha precisato che, dopo l'arresto di Graviano, il Cannella concorreva con Nino Mangano e Giorgio Pizzo alla reggenza del mandamento di Brancaccio; Di Filippo Pasquale che ha riferito che



l'imputato gestiva le estorsioni e curava la contabilità insieme a Nino Mangano e Pizzo Giorgio; Sinacori Drago e Onorato che lo hanno definito "uomo d'onore" di Brancaccio), sia infine per i suoi rilevanti precedenti penali (vedi la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 17.6.1988, irrevocabile il 21.6.1988, con la quale è stato condannato per omicidi ed altro).

La sentenza di primo grado in ordine all'omicidio Dragna, va confermata e gli imputati Giuliano Salvatore, Giuliano Francesco, Barranca Giuseppe Federico Vito (la posizione di Tinnirello Lorenzo è stata stralciata all'udienza del 3.11.2000) e Cannella Cristofaro vanno condannati in solido alle spese processuali del presente grado.



Omicidio di Carella Francesco.

Capo 6) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 575, 577 n° 3, 61 n° 4 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Carella Francesco mediante strangolamento dopo averlo seviziato con percosse.

Capo 7) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 605, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, privato della libertà personale Carella Francesco.

Capo 8) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 411, 61 n° 2. C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di occultare il reato di cui al capo 6) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, soppresso il cadavere di Carella Francesco che dissolvevano nell'acido.

In Palermo l'11 marzo 1994.

Per esso omicidio e per i reati ad esso connessi di sequestro di persona e di occultamento di cadavere pluriaggravati sono stati condannati dal Giudice di primo grado Grigoli Salvatore, Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo e Giuliano Francesco.

L'11 marzo 1994 scompariva Carella Francesco, che era atteso dalla moglie all'ora di pranzo, sicchè la moglie, Francesca Nicosia, che l'aveva atteso tutta la notte, l'indomani mattina presentava denuncia di scomparsa al commissariato di P.S. di Brancaccio di Palermo.

Nel frattempo il figlio del Carella comunicava a quell'ufficio di aver rinvenuto l'autovettura del proprio padre parcheggiata in Corso dei Mille, con le portiere non chiuse e la chiave inserita nel cruscotto di accensione.

Intervenivano le dichiarazioni di Romeo Pietro, Grigoli Salvatore e Garofalo Giovanni - che riferivano fatti pervenuti sotto la loro diretta percezione-.

Romeo Pietro raccontava che, subito dopo l'omicidio di Dragna Giuseppe, era stato arrestato per associazione per delinquere finalizzata al compimento di rapine in danno dei T.I.R. ed era stato in carcere fino al 94. Appena scarcerato, su invito di Giuliano Francesco, era entrato nel "gruppo di fuoco" di Brancaccio ed il primo omicidio, a cui aveva partecipato, era stato quello di Carella Francesco.

Carella era un ricettatore e deteneva roba di provenienza furtiva in un magazzino di via Galletti.

Costui era stato ucciso, perchè si era saputo che era confidente del Commissariato di P.S. di Brancaccio.

Giuliano Francesco aveva dato incarico al Romeo di adescare il Carella, su invito di Mangano Antonino.

Con il pretesto che doveva fargli vedere della merce rubata (elettrodomestici, televisori ed altro), lo aveva fatto salire sulla Fiat Uno, che aveva avuto in prestito da Ciaramitaro Giovanni e lo aveva condotto in una casa abbandonata, dove lo attendevano i complici Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Gaspare Spatuzza, Luigi Giacalone e Giuliano Francesco.

Il Carella era stato prima sottoposto ad interrogatorio dal Grigoli e dallo Spatuzza, poi percosso ed infine strangolato (il Grigoli gli aveva anche sparato un colpo di pistola alla testa). Il cadavere del Carella era



stato disciolto nell'acido, come gli aveva raccontato, poi, Giuliano Francesco.

Rendeva dichiarazioni anche Grigoli Salvatore, che si era auto accusato del delitto, riferendo che il Casella era stato eliminato, perchè ritenuto un confidente della Polizia. A commettere il delitto erano stati il collaborante, Pietro Romeo (che aveva teso un tranello al Carella), Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo.

Il Romeo doveva proporre al Carella l'acquisto di merce rubata e con tale scusa doveva condurlo con la sua macchina in una casetta diruta vicino alla zona industriale di Brancaccio.

Quando la vittima era sopraggiunta, era sta immobilizzata e strangolata da lui, da Spatuzza Gaspare, da Giacalone Luigi, da Cosimo Lo Nigro e da Giuliano Francesco; il corpo era, poi, stato disciolto nell'acido. Era stata utilizzata una vasca da bagno, sollevata da mattoni, in modo da collocarvi sotto un bruciatore.

Intervenivano anche le dichiarazioni di Trombetta Agostino, il quale riferiva che circolava voce in Cosa Nostra che Carella Francesco fosse un confidente del Commissariato di P.S. di Brancaccio. Romeo e Ciaramitaro gli avevano confidato che il primo aveva attirato il Carella in un tranello, prendendolo a bordo dell'autovettura Fiat Uno di colore grigio, di proprietà del secondo.

Rendeva dichiarazioni anche Garofalo Giovanni, il quale ha rivelava di essere stato in buoni rapporti con Giuseppe Pulvirenti, u "malpassotu" di Catania, che trafficava in cocaina. Questi gli aveva presentato un militare dell'Arma dei Carabinieri, tale Cosimo

Bonaccorso, dicendogli che era un soggetto a disposizione e doveva essere trasferito da Belpasso a Palermo.

Il Bonaccorso, tempo dopo, gli aveva consegnato una lista di nomi di confidenti; in questa lista, consegnata a Barranca Giuseppe ed a Tinnirello Lorenzo, era riportato anche il nome del Carella.

L'ispettore della Polizia di Stato, Zerilli Maurizio, che aveva svolto accertamenti dopo le dichiarazioni di Romeo, ha confermato le dichiarazioni di quest'ultimo:

- sul fatto che il Ciaramitaro, nel periodo della scomparsa di Carella, disponeva di una Fiat Uno, di colore grigio, sulla quale era stato controllato alle ore 3 del 18.7.92 in Piazza Scaffa;
- sulla individuazione di una falegnameria in Corso dei Mille n. 135, il cui titolare, Giuseppe Sanzo, aveva dichiarato di conoscere il Carella (nei pressi di tale falegnameria, secondo il racconto del Romeo, sarebbe stato avvicinato il Carella con la scusa di esaminare la merce rubata);
- sul fatto che la macchina del Carella, una Y 10, era stata trovata parcheggiata all'altezza del civico 1350 di Corso dei Mille, con le chiavi di accensione inserite nel cruscotto (proprio di fronte la falegnameria del Sanzo - come riferito dal Romeo).

Ha ancora precisato che il Carella non era confidente nè della Polizia, nè dei Carabinieri.

Può dirsi da quanto sopra riportato:

- che il movente dell'omicidio, così come riferito dal Romeo, è stato confermato da Grigoli, da Trombetta Agostino e da Garofalo Giovanni.

Se è vero che l'ispettore di Polizia Zerilli Maurizio ha riferito che il Carella non risultava confidente della Polizia o dei Carabinieri, è pur vero, che, come riferito dai collaboranti, in Cosa Nostra circolava questa voce in relazione al Carella ed era stata sufficiente a decretarne la morte; peraltro nè Romeo, nè Grigoli erano convinti che il Carella fosse un confidente: essi hanno riferito – come anche il Trombetta – che circolava questa voce in Cosa Nostra. L'unico che, invece, ci dà contezza che il nome del Carella sarebbe stato inserito nella lista consegnata dal carabiniere Bonaccorso Cosimo a Barranca Giuseppe e Lorenzo Tinnirello è Garofalo Giovanni.

Orbene risulta dalla sentenza del G.U.P. di Palermo del 17.7.1995, confermata dalla Corte di Appello di Palermo ed irrevocabile il 24 giugno 96, che in effetti, il Bonaccorso (sottoposto a custodia cautelare il 2.2.95) era "legato" alla mafia catanese ed, in particolare, a Giuseppe Pulvirenti "il malpassoto" al quale riferiva notizie "riservate".

Il detto militare aveva continuato, dopo il trasferimento da Belpasso a Catania, a mantenere rapporti con gli esponenti palermitani di Cosa Nostra;

- che il fatto, quanto al suo materiale accadimento, così come è stato rappresentato dal Romeo, è stato confermato dalle dichiarazioni di Grigoli, che ha partecipato materialmente all'azione criminosa ed ha riferito particolari pienamente coincidenti con quelli del suo correo, Romeo Pietro.

- che pienamente riscontrata è stata la partecipazione di Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco e Cosimo Lo Nigro, per essere stati indicati, come loro correi, concordemente dal Romeo e dal Grigoli;




- che ancora confermato dalla convergenza delle dichiarazioni dei due collaboranti sopraccitati è stato lo scioglimento nell'acido del cadavere del Carella.

fl

l'imputato è stato condannato per omicidio ed altro e la sentenza del 4.12.1999 della Corte di Assise di Appello di Palermo, irrevocabile il 10.10.2000, con la quale è stato condannato per associazione di stampo mafioso ed altro).

La difesa di Lo Nigro Cosimo lamentava la condanna dell'imputato fondata sulle dichiarazioni accusatorie del Romeo e del Grigoli, non ritenute credibili, in ordine alla posizione di Giacalone Luigi, dallo stesso P.M., che non aveva elevato imputazione nei confronti di quest'ultimo. Non può non rilevarsi che, in effetti, appare strano che nei confronti del Giacalone non sia stato richiesto il rinvio a giudizio, essendo stati il Grigoli ed il Romeo sempre coerenti nel riferire la partecipazione all'omicidio di quest'ultimo, unitamente a Spatuzza, Lo Nigro, Giuliano Francesco e Grigoli nei confronti dei quali, invece, il P.M. aveva ritenuto di dover procedere. La mancata inclusione del Giacalone tra gli imputati non può trovare spiegazione se non nel fatto che, stante la complessità e la molteplicità dei fatti – reato esaminati, l'autorità procedente sia incorsa in un mero errore materiale, essendo incontrovertibile che esistevano a carico del Giacalone gravi indizi di reità, al pari di quelli gravanti su Spatuzza, Lo Nigro, Giuliano Francesco e Grigoli, raggiunti dalle concordi dichiarazioni (dirette) di quest'ultimo e del Romeo.


La difesa rilevava ancora che in relazione alle modalità esecutive emergeva la non coincidenza fra le dichiarazioni del Romeo e quelle del Grigoli. Il primo aveva, invero, affermato che il Grigoli aveva sparato un colpo alla testa del Carella, ma tale particolare non era stato confermato dal Grigoli.

Ma a ben guardare appare più credibile il Romeo, al quale quel particolare, trattandosi del suo primo omicidio dopo la scarcerazione 

RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Spatuzza Gaspare rilevava che le accuse, formulate dal Grigoli nei confronti dell'imputato, non potevano essere ritenute credibili, in quanto il Grigoli nutriva nei confronti dell'imputato sentimenti di rancore.

Al riguardo la Corte osserva che non solo questi sentimenti di rancore erano stati indicati, sin dalle sue prime dichiarazioni, da Grigoli Salvatore (che lamentava lo stato di abbandono, in cui era stato lasciato dallo Spatuzza, durante la sua latitanza), ma anche che la chiamata in correità del Grigoli era stata confermata da Romeo, per il quale nessun sentimento di rancore nei confronti di Spatuzza era stato evidenziato dalla difesa e risultava emergere dagli atti dibattimentali.

Non possono essere concesse all'imputato le pur richieste circostanze attenuanti generiche, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, sia in relazione alla gravità e molteplicità dei fatti contestatigli (è stato condannato anche per l'omicidio di Ambrogio Giovanni, per l'omicidio di Ambrogio Giuseppe, per l'omicidio di Casella Stefano, per l'omicidio di Bronte Francesco, per l'omicidio di Caruso Salvatore, per l'omicidio di Vallecchia Antonino, per l'omicidio di Vitale Armando, per il duplice omicidio Di Peri, per l'omicidio di Sole Gian Matteo, per il duplice omicidio Jelassi - Azzaoui, per il duplice omicidio Spataro - Buscemi), sia per il suo organico inserimento nella associazione Cosa Nostra in posizione di vertice (era divenuto dopo l'arresto di Nino Mangano, capo mandamento di Brancaccio), sia per i suoi rilevanti precedenti penali (vedi tra le altre, la sentenza della corte di Assise di Appello di Palermo del 25.6.1999, irrevocabile il 28.6.2000, con la quale 

(anno '94), era rimasto ben impresso, mentre il Grigoli (che era aduso alle armi, per essere stato coinvolto in precedenti e numerosi azioni di fuoco prima dell'omicidio Carella) poteva non ricordare bene, per cui non aveva riferito tale particolare agli inquirenti per mera dimenticanza.

Osserva la Corte che quanto sopra è in ogni caso la prova che le dichiarazioni del Grigoli sono connotate dai requisiti della spontaneità e della indipendenza, non avendo lo stesso subito condizionamenti o suggerimenti da parte del Romeo. Il Grigoli, in definitiva ha riferito soltanto ciò che era stato oggetto di una sua percezione diretta, senza essere indotto dal ruolo a ripetere pedissequamente quanto prima riferito dal Romeo.

L'assoluzione del Lo Nigro dall'omicidio Spataro, rilevava la difesa, era prova della non attendibilità dei collaboranti; al riguardo va osservato che il Lo Nigro era stato assolto dal primo giudice, in quanto non erano stati trovati riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del Ciaramitaro, l'unico ad avere indicato la presenza dell'imputato, in funzione di appoggio, all'omicidio di Spataro Giovanni e al sequestro di Buscemi Gaetano; infatti il Grigoli aveva riferito della presenza del Lo Nigro in termini dubitativi; il Romeo e il Di Filippo Pasquale l'avevano esclusa.


La difesa di Giuliano Francesco ribadiva che le accuse formulate dal Romeo nei confronti dell'imputato erano state dettate dal profondo astio nutrito nei confronti del padre dell'imputato. Osservasi che non si comprende la ragione, per la quale il Romeo, che ha accusato Giuliano Salvatore in ordine al solo omicidio Dragna, debba ora coinvolgere ingiustamente il figlio, nei cui confronti nessun motivo di astio è stato rilevato dalla difesa; peraltro va detto che Giuliano Francesco è stato

indicato coautore dell'omicidio Carella concordemente dal Grigoli (che si è dichiarato autore del detto omicidio), che non nutriva nessun rancore nei confronti dell'imputato, neppure ventilato dalla difesa.

Per le richieste attenuanti generiche, si rinvia alle argomentazioni riportate nella parte della sentenza, in cui si è trattato dell'omicidio Rizzuto.

La difesa di Grigoli Salvatore lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e l'eccessivo aumento per la continuazione; va detto che la pena irrogata dal primo giudice, con il riconoscimento dell'attenuante, di cui all'art. 8 D.L. 13.5.91 n.152 e di quelle di cui all'art. 62 bis C.P., appare la più adeguata al caso concreto, stante anche la molteplicità dei fatti omicidiari contestati all'imputato e il suo organico inserimento nel gruppo di fuoco di Brancaccio.

La sentenza del giudice di primo grado va, pertanto, confermata e gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali del presente grado.



**La scomparsa di Ambrogio Giovanni, l'omicidio di Ambrogio
Giuseppe ed il tentato omicidio di Filippone Massimiliano.**


Capo 9) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 575, 577 n° 3, 61 n° 4 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Ambrogio Giovanni, essendosi prestato Benigno Salvatore ad attirarlo in un tranello, mediante strangolamento dopo averlo seviziato con percosse.

Capo 10) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 605, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, privato della libertà personale Ambrogio Giovanni.

Capo 11) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 411, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di occultare il reato di cui al capo 9) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, soppresso il cadavere di Ambrogio Giovanni.

In Misilmeri, contrada Masseria D'Ameri, il 25 marzo 1994

Capo 12) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 575, 577 n° 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Ambrogio Giuseppe, contro il quale i primi due esplodevano più colpi d'arma da fuoco, mentre gli altri agivano da copertura.



Capo 13) del delitto di cui agli artt. 56, 110, 112 n° 1, 575, 577 n° 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Filippone Massimiliano, contro il quale i primi due esplodevano più colpi d'arma da fuoco, mentre gli altri agivano da copertura, e non riuscendo nel proprio intento criminoso per cause indipendenti dalla loro volontà.

Capo 14) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 61 n° 2 C.P., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967 n° 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di commettere i reati di cui ai due capi che precedono e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico delle armi comuni da sparo.

In Palermo, il 25 marzo 1994.

Sono stati condannati dal giudice di primo grado per l'omicidio di Ambrogio Giovanni (cp. 9, 10, 11) gli imputati Benigno Salvatore, Spatuzza Gaspare, Mangano Antonino, Tutino Vittorio, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo e Cannella Cristofaro, mentre per l'omicidio di Ambrogio Giuseppe e per il tentato omicidio ai danni di Filippone Massimiliano (cp. 12, 13 e 14) sono stati condannati dal giudice di primo grado Benigno Salvatore, Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo e Grigoli Salvatore, in quanto raggiunti dalle concordi dichiarazioni di Romeo Pietro, Grigoli Salvatore, Cannella Tullio e da quelle, ancora, di Ciaramitaro Giovanni (suoi referenti Romeo Pietro e

Giuliano Francesco) e Calvaruso Antonio (suoi referenti Bagarella Leoluca e Mangano Antonino).

Verso le ore 17 del 25.3.94 due individui travisati da casco e a bordo di una moto di grossa cilindrata, esplodevano colpi di arma da fuoco all'interno di una stalla a Piazza Scaffa, ferendo Ambrogio Giuseppe e Filippone Massimiliano. Il primo però decedeva al reparto di chirurgia toracica dell'Ospedale Buccheri - La Ferla alle ore 18.40 dello stesso giorno. Venivano rinvenuti sul luogo della sparatoria due bossoli per pistola cal. 7,65.

L'autopsia sul cadavere di Ambrogio Giuseppe accertava che la vittima era stata mortalmente attinta da un unico proiettile cal. 7.65; che il colpo era stato esploso dal limite delle brevi distanze ed infine che era stata utilizzata una pistola semiautomatica calibro 7,65.

Il 26.3.94 si presentava negli uffici della Squadra Mobile di Palermo Armetta Rosalia, che denunciava la scomparsa del proprio convivente, Ambrogio Giovanni, fratello di Ambrogio Giuseppe, precisando che il primo si era allontanato da casa proprio la mattina del giorno in cui era avvenuta la sparatoria in Piazza Scaffa.

Le indagini, prontamente avviate, consentivano di acquisire notizie sulla sparatoria, mediante l'esame di Lupo Paolo, Lupo Cesare e Filippone Antonino (testi oculari), che avevano notato due persone fornite di casco a bordo di una moto tipo cross di colore bianco ed in particolare avevano visto il giovane seduto sul sellino posteriore esplodere dei colpi con una pistola, dotata di un elemento aggiuntivo sulla canna.


Rendevano dichiarazioni Tullio Cannella e successivamente Antonino Calvaruso (suoi referenti Bagarella Leoluca e Mangano Antonino) ed, ancora, Romeo Pietro, Grigoli Salvatore e Ciaramitaro

Giovanni (referenti di quest'ultimo Romeo Pietro e Giuliano Francesco).

Cannella Tullio dichiarava che egli conosceva da vecchia data (83/84) i signori Piazzese, i quali abitavano in via Conte Federico. Era stato incaricato nel '93 da Filippo Graviano della famiglia mafiosa di Brancaccio di intervenire presso Giuseppe Piazzese per un chiarimento. Era avvenuto, invero, che questi aveva ceduto in permuta un'area all'impresa edile di Gaspare Finocchio, "vicino" alla famiglia dei Graviano e ne era sorta una controversia giudiziaria, nel corso della quale il Piazzese aveva chiesto il sequestro dei beni della ditta Finocchio. Per indurre il Piazzese a recedere da tale atteggiamento, era, in precedenza, intervenuto personalmente Benedetto Graviano.

Dopo tale fatto, il Piazzese, a cui erano pervenute anche telefonate anonime, non era uscito più di casa.

Il Cannella era stato quindi interpellato per interporre i suoi buoni uffici per la composizione bonaria della vertenza tra il costruttore ed il Piazzese e aveva ottenuto ottimi risultati, tant'è che quest'ultimo si era recato nel periodo estivo del '93 nel Villaggio Euromare. Ivi era stato notato dal Bagarella e i rapporti tra i due si erano ancora più consolidati in occasione di una permuta di un appartamento, ubicato nella via Benedetto Marcello, nella quale via era andato ad abitare anche il Bagarella.

Il Piazzese era stato da quest'ultimo scelto come il soggetto che doveva intestarsi un suo villino in Santa Flavia. Concluso il contratto a suo nome, al Piazzese erano pervenute telefonate estortive ed aveva anche ricevuto la visita di tale Filippone che gli aveva chiesto la somma di lire 20 milioni. 

Il Piazzese aveva riferito il fatto al Cannella, il quale ne aveva informato il Bagarella. Nelle more era arrivata al Piazzese un'altra telefonata anonima, con la quale si invitava quest'ultimo a depositare la somma di lire 200 milioni in un contenitore della spazzatura della via Messina Marine. Su consiglio del Bagarella, avevano confezionato un pacco con materiale cartaceo da depositare nel luogo indicato.

Si erano appostati Piazzese Giuseppe, il collaborante, Tony Calvaruso e tale Edoardo La Bua in una traversa poco distante dai contenitori.

Il Piazzese aveva visto circolare nei pressi con fare sospetto un tale Filippone, da lui conosciuto, perchè gli aveva dato in prestito una pistola, che non gli aveva più restituito.

Ne era derivato che il Calvaruso era stato invitato da Bagarella ad avvicinare il giovane alla presenza di Nino Mangano e il Filippone aveva avuto nei loro confronti un atteggiamento arrogante.

Il Cannella aveva dopo poco incontrato Piazzese Giuseppe, il quale, mostrando una copia del Giornale di Sicilia, gli aveva comunicato con aria soddisfatta "u viristi a cui ammazzaru? A chiddu u Filippuni".

Aveva allora capito che il giovane Filippone era stato eliminato e che la "mano" doveva provenire dal Bagarella.

Riferiva, ancora, il Cannella che il Piazzese aveva concesso in locazione un proprio appartamento ad un soggetto che non era riuscito a sfrattare. Si era pertanto accordato con il nipote del Filippone per mettere paura all'inquilino; cosicchè avevano deciso di bruciare a questi la macchina, ma le fiamme si erano anche propagate ad un'altra macchina, che era di proprietà di un tale di Brancaccio, allora detenuto.

In favore di quest'ultimo erano intervenuti persone influenti del quartiere, che, individuato il giovane Filippone come autore *fe*

dell'incendio, lo avevano costretto a pagare a titolo risarcitorio la somma di 20 milioni. Non avendo il giovane la disponibilità economica, era intervenuto lo zio, che aveva provveduto a pagare. Ora questi pretendeva la restituzione della somma dal Piazzese, il quale aveva montato la storia della estorsione.


Il Cannella concludeva dicendo che da Calvaruso aveva saputo che l'omicidio Filippone era stato commesso dal gruppo di Nino Mangano.

Rendeva dichiarazioni Calvaruso Tony, il quale riferiva di aver saputo da Bagarella Leoluca e da Nino Mangano che erano stati loro gli ispiratori degli omicidi Filippone - Ambrogio, però non aveva saputo i nomi degli esecutori materiali.

Gli omicidi Ambrogio - Filippone erano scaturiti da richieste estortive avanzate a Nicola Piazzese, figlio di Giuseppe, che era in ottimi rapporti con il Cannella.

A Nicola Piazzese era stata fatta la richiesta di 20 milioni e, su consiglio del Cannella, il primo aveva concordato con gli estortori di lasciare la somma in un cassonetto della spazzatura di via Messina Marine. Erano ivi andati Cannella, Calvaruso e un certo La Bua, ma degli estortori non vi era traccia.

Gli estortori erano però ritornati alla carica, presentandosi questa volta di persona al Piazzese, il quale si era recato dal Cannella, comunicandogli che gli estortori erano gli Ambrogio. Il Cannella aveva fatto intervenire, allora, il Bagarella (che già conosceva il Piazzese, perchè gli aveva fatto da prestanome), il quale aveva detto al Calvaruso. "Vai da Nino e gli dici che ammazza a tutti".

Nino Mangano aveva studiato le abitudini delle vittime, ma aveva escluso di poterli ammazzare a Piazza Scaffa, temendo una strage. 

Così il Mangano aveva concordato con il Calvaruso di incontrarsi in un magazzino (dove lavorava Spatuzza - la Valtras) e li aveva partecipato il gruppo di fuoco al completo (Giorgio Pizzo, Giacalone Luigi, Cosimo Lo Nigro, Francesco Giuliano e Salvatore Grigoli). Si era deciso di intervenire armati in Piazza Scaffa, salvo a sospendere l'azione, ove fossero state presenti diverse persone.

Mangano e Calvaruso - apparentemente da soli - ma accompagnati da tutto il gruppo di fuoco armato, si erano presentati allo sfascio di Piazza Scaffa e ad un ragazzo biondino (Filippone Massimiliano) avevano chiesto notizie del cugino Ambrogio, che era assente. Al che il Mangano aveva detto al ragazzo di avvertire il cugino che gli voleva parlare. Si erano, nel frattempo, avvicinati Giacalone Luigi e il genero Cosimo Lo Nigro ed, essendo stato riconosciuto dal Filippone, Giacalone aveva deciso di allontanarsi da Palermo per crearsi un alibi. Il Calvaruso aveva raccontato l'episodio al Bagarella, il quale aveva detto: "Va bene, l'ammazzate un altro giorno".

Si era deciso così di uccidere gli Ambrogio nella loro abitazione e per ciò si era attivato il Piazzese, che doveva indicare loro la casa. Si erano così mossi il Calvaruso con Nicola Piazzese verso le sei del mattino, seguiti dagli altri. Il Piazzese, appena aveva visto uscire gli Ambrogio, aveva fatto un segno col braccio, per dire: "Qua sono".

Ma gli Ambrogio si erano accorti di tale gesto e erano rientrati precipitosamente nella loro abitazione.

Gli Ambrogio si erano, però, ripresentati a casa del Piazzese, reiterando la domanda estortiva.

Ciò aveva provocato la reazione omicidiaria. Per stanarli, visto che si erano dileguati, il Bagarella era ricorso al titolare di una torrefazione (tale Battaglia), a lui fedelissimo, il quale era stato incaricato di tranquillizzare le vittime predestinate.

Il Calvaruso, che non si era più interessato della faccenda, aveva saputo poi che gli Ambrogio erano stati eliminati.

Dettagliati particolari sulla vicenda erano stati forniti sia da Romeo Pietro sia da Salvatore Grigoli in ragione della loro partecipazione al fatto omicidiario.

Il primo riferiva di sconoscere le motivazioni della eliminazione degli Ambrogio. Ambrogio Giovanni era amico di Bronte Francesco, altro soggetto eliminato dalla cosca, coinvolto in rapine non autorizzate. Il collaborante aveva partecipato al sequestro di Ambrogio Giovanni, che era stato ucciso nel villino dei Giuliano.

Lo aveva adescato Benigno Salvatore, inducendolo ad accompagnarlo, perchè gli doveva fare vedere delle armi e con la sua A/112 di colore bianco lo aveva condotto al villino dei Giuliano a Bolognetta.

Erano presenti il Romeo stesso, Nino Mangano, Cristofaro Cannella, Giorgio Pizzo, Giuseppe Barranca, Lo Nigro Cosimo, Grigoli Salvatore e Vittorio Tutino; mancava Giuliano Francesco che quel giorno si era recato a trovare il padre Salvatore, a quell'epoca detenuto; Cosimo Lo Nigro aveva legato Ambrogio Giovanni ad una sedia, mentre Cristofaro Cannella lo aveva interrogato. Era stato percosso da molti del gruppo. Non ricordava chi avesse tirato la corda e precisava che aveva dovuto pulire il pavimento sporcatosi del sangue fuoriuscito dalle ferite inferte alla vittima dal Grigoli con la sua pistola. Il corpo era stato infilato in un sacco di plastica e seppellito in un posto poco distante, ove era stata scavata una fossa. Al seppellimento avevano provveduto il Romeo, il Grigoli, il Tutino ed il Lo Nigro.

Salvatore Benigno aveva raccontato che, all'atto di prelevare l'Ambrogio, era stato notato da un parente dello stesso e ne aveva discusso con Spatuzza e Mangano, i quali avevano conseguentemente deciso di uccidere anche il parente.

Così si erano dati appuntamento nel magazzino di Cosimo Lo Nigro nella via Salvatore Cappello il Romeo, Spatuzza, Barranca, Grigoli e Benigno, il quale era l'unico che conosceva il parente di Ambrogio Giovanni. Avevano saputo che la vittima si trovava a Piazza Scaffa; dal magazzino erano partiti Spatuzza e Benigno, a bordo di una Transalp del Lo Nigro, mentre gli altri si erano recati a Piazza Scaffa in funzione di "copertura".

Dovevano sparare i primi due; erano armati il Benigno di una pistola cal. 7.65, con silenziatore e lo Spatuzza di due pistole, una cal. 38 e una 357 Magnum.

Il Romeo, dalla sua posizione, aveva visto che, all'interno di una casupola, vi erano delle persone, che giocavano a carte. I due Killers erano entrati in detta casupola con la moto e avevano sparato. I particolari di tale operazione erano, poi, stati riferiti al Romeo dallo Spatuzza e dal Benigno.

Dopo il delitto erano tutti ritornati nel magazzino del Lo Nigro. La motocicletta Transalp, alla quale in occasione dell'azione omicidiaria era stata apposta una targa di cartone, era stata conservata nel magazzino.

Il Grigoli, che aveva ammesso la sua partecipazione ad entrambi i fatti omicidiari, aveva dichiarato che da Nino Mangano aveva saputo che a Piazza Scaffa vi erano persone che commettevano estorsioni non autorizzate, in particolare, ai danni di tale Piazzese. Si era appreso, *h*

poi, che gli estortori erano i fratelli Ambrogio Giuseppe e Giovanni, dei quali era stata decretata la morte.


Non era consigliabile eseguire l'omicidio a Piazza Scaffa, perchè c'erano molte persone. Si era deciso, pertanto, di sopprimere prima uno e poi, l'altro.

Benigno Salvatore aveva informato il gruppo che egli conosceva Ambrogio Giovanni e che poteva trarlo in un tranello con la scusa di fargli vedere delle armi. Lo aveva accompagnato a Bolognetta nel villino dei Giuliano ed ad attenderlo c'erano lo stesso collaborante, Spatuzza Gaspare, Cristofaro Cannella, Pietro Romeo, Giuliano Francesco e Tutino Vittorio. L'Ambrogio era stato strangolato e poi sotterrato. Si era deciso lo stesso giorno di uccidere l'altro Ambrogio.

Doveva essere ucciso anche un parente degli Ambrogio (il Filippone), che aveva visto Benigno condurre con sè Ambrogio Giovanni.

Era stato lo stesso Benigno a dire che voleva sparare egli stesso con Spatuzza. Il Grigoli era andato con la sua macchina a Piazza Scaffa, insieme a Tutino Vittorio, entrambi armati; Benigno, su una moto guidata da Spatuzza aveva sparato con una pistola con il silenziatore senza scendere dalla moto. Avevano ucciso Ambrogio Giuseppe e ferito Filippone Massimiliano.

Il Grigoli aveva precisato ancora che il Filippone dopo era andato a parlare con la madre di Benigno - tale Battaglia (che ha una torrefazione a Piazza Scaffa), persona "vicina" a Cosa Nostra, per accomodare ogni cosa.

Nel corso del controesame Grigoli chiariva che Giuliano Francesco non era presente, perchè a colloquio con il padre detenuto fuori  Palermo.


Rendeva ancora dichiarazioni, sia pure de relato (suoi referenti Romeo Pietro e Giuliano Francesco) Ciaramitaro Giovanni, il quale aveva saputo che dovevano essere uccisi i fratelli Ambrogio a Piazza Scaffa per una questione di "soldi" e perchè avevano trattato male Giacalone Luigi e Francesco Giuliano.

Uno dei due fratelli era stato attirato in un tranello dal Benigno Salvatore con la scusa di vedere una pistola; l'altro, mentre giocava a carte con un altro ragazzo (che era rimasto ferito) era stato colpito a morte dal Benigno con una pistola 7.65 munita di silenziatore. Erano presenti Spatuzza che guidava la moto e Grigoli con la sua macchina.

A strangolare il primo erano stati Lo Nigro, Spatuzza, Mangano, lo stesso Romeo ed altri. Non ricordava se avesse preso parte all'omicidio anche Giuliano Francesco.

Nicola Piazzese riscontrava, sia pure in parte, le dichiarazioni di Tullio Cannella, precisando di essersi intestata fittiziamente una villa a S. Flavia.

Aveva frequentato il villaggio Euromare di Tullio Cannella ed aveva conosciuto Leoluca Bagarella. Conosceva il Filippone di Piazza Scaffa e con uno di loro aveva avuto un rapporto relativo ad un prestito di 20 milioni. Era accaduto infatti, che ad Ambrogio Giovanni, nipote del Filippone, erano state fatte richieste estortive; non disponendo della somma e sapendo di non poter chiedere un prestito allo zio, si era rivolto al Piazzese, che lo aveva aiutato, facendogli prestare dallo zio la relativa somma e fornendo in garanzia un suo appartamento, di cui lo zio di Ambrogio riscuoteva l'affitto.

Dopo circa quattro anni dal prestito, Filippone (lo zio di Ambrogio Giovanni) aveva preteso la restituzione del prestito, minacciando di vendere l'appartamento. 

Nel frattempo erano arrivate al Piazzese telefonate estortive e si era rivolto al Cannella e al Calvaruso, che gli avevano consigliato di far apparire di aver acconsentito alle richieste, prendendo un appuntamento in via Messina Montagne, dove doveva essere depositato un involto apparentemente con il denaro. Si erano portati sul posto il Piazzese con la propria autovettura, seguito a distanza da Cannella, Calvaruso e certo La Bua. I tre che l'avevano accompagnato, gli avevano detto di aver visto transitare uno degli Ambrogio.

Con un inquilino del padre avevano avuto dei problemi; era stato commissionato da quest'ultimo ad Ambrogio Giovanni l'incendio della macchina dell'inquilino.

Non aveva mai accompagnato Calvaruso davanti la casa dei Filippone - Ambrogio per indicarli al gruppo del Calvaruso.

Aveva svolto accertamenti sulle dichiarazioni di Romeo Pietro, l'ispettore di polizia, Zerilli Maurizio, il quale affermava:

- che il 18 marzo del 94, Giuliano Salvatore, già detenuto nel carcere di Palermo, era stato trasferito nella casa circondariale di Lanciano, ove si era recato per colloqui Giuliano Francesco il 2 aprile 1994, il 3 dicembre 1994 e l'11 marzo 1995;

- che era stata confermata dai testi oculari la presenza sui luoghi dell'omicidio di Ambrogio Giuseppe di una moto Transalp, priva di targa, di colore grigio;

- che Cosimo Lo Nigro disponeva di un box in via Salvatore Cappello n. 11;

- che tutti gli imputati erano liberi.



Dall'esame delle dichiarazioni sopra riportate emerge con assoluta certezza che l'omicidio di Ambrogio Giovanni, l'omicidio di Ambrogio Giuseppe e il tentato omicidio di Filippone Massimiliano sono stati portati a termine dalla cosca di Brancaccio, con a capo Nino Mangano, su disposizione di Bagarella Leoluca.

Quanto al movente va detto che in effetti (vedi, in particolare, Tullio Cannella), i Piazzese avevano indotto in errore lo stesso Bagarella, facendo apparire di essere oggetto di richieste estorsive da parte degli Ambrogio - Filippone. Ma di fatto, se è vero che il gruppo Ambrogio - Filippone pretendeva dai Piazzese la somma di 20 milioni, tale richiesta non era collegabile ad una imposizione estortiva, ma alla restituzione del denaro, che lo zio del giovane Filippone era stato costretto a consegnare al proprietario della macchina, che si era incendiata, al posto di quella dell'inquilino del Piazzese, che tale azione criminosa aveva richiesto al giovane Filippone. Quindi lo zio del Filippone aveva chiesto al Piazzese la somma di denaro (venti milioni), anticipata per conto del nipote, a titolo di risarcimento dei danni.

Ed era stato lo stesso Piazzese Giuseppe ad indicare al gruppo di Brancaccio la casa ove abitavano i Filippone - Ambrogio.

Quanto ai partecipanti, piena coincidenza vi è tra le dichiarazioni del Romeo con quelle del Grigoli, che indicano come presenti allo strangolamento Romeo Pietro, Nino Mangano, Cristofaro Cannella, Giorgio Pizzo, Giuseppe Barranca, Lo Nigro Cosimo, Grigoli Salvatore e Vittorio Tutino; al villino l'Ambrogio Giovanni era stato condotto dal Benigno Salvatore, che aveva partecipato all'esecuzione.



Al seppellimento del cadavere avevano partecipato Romeo Pietro, Salvatore Grigoli, Vittorio Tutino e Cosimo Lo Nigro, utilizzando per il trasporto del cadavere una Twingo.

Per quanto riguarda, invece, gli esecutori materiali dell'omicidio di Ambrogio Giuseppe e del tentato omicidio ai danni di Massimiliano Filippone, sia il Grigoli che il Romeo hanno indicato concordemente Spatuzza Gaspare che conduceva la Transalp ed il Benigno, a bordo della stessa, che aveva sparato con una 7,65 munita di silenziatore.

In ordine a questa arma il riscontro oggettivo è dato:

- dalle perizie autoptica e balistica;
- dalle dichiarazioni dei testi oculari, che avevano visto una pistola, dotata di un elemento aggiuntivo sulla canna.

Ad ulteriore riprova della veridicità delle dichiarazioni di Romeo Pietro devono annotarsi:

- il ritrovamento il 17.11.95, nel luogo indicato da quest'ultimo del corpo dell'ucciso;
- la corrispondenza dell'abbigliamento descritto dal Romeo (Ambrogio Giovanni portava dei jeans) con i vestiti che indossava il cadavere;
- l'ammissione dello stesso Filippone Massimiliano che i killers erano a bordo di una Transalp di colore grigio.

Peraltro è stato lo stesso Calvaruso, che ha parlato per conoscenza diretta e che ha assistito al mandato omicidiario dato dal Bagarella al Mangano per la eliminazione dell'Ambrogio e di tutti coloro che li appoggiavano a riferire la frase pronunciata dal Bagarella stesso: "Tony vai da Nino e ci dici che ammazza a tutti".

Cannella Tullio (che è lucido nel riferire i retroscena dell'omicidio degli Ambrogio) ha riferito di aver appreso solo successivamente che

quest'ultimi non avevano avanzato nessuna richiesta estortiva al Piazzese Giuseppe, che si era rivolto, per liberarsi dalle pressanti richieste di uno degli Ambrogio (legittimate dalla richiesta di restituzione di somme da questo approntate a titolo di risarcimento), proprio al Bagarella per fare cessare le "pretese" richieste estortive.

fe

RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Spatuzza Gaspare nel lamentare la condanna dell'imputato, deduceva le ragioni di astio che animavano Grigoli nei di lui confronti. Va subito però osservato, non solo che è stato lo stesso Grigoli ad ammettere la sussistenza di motivi di rancore nei confronti dello Spatuzza (- a suo dire - quest'ultimo lo avrebbe abbandonato, lasciandolo senza mezzi economici, durante la reggenza del mandamento), ma che le accuse formulate nei confronti dell'imputato non sono rimaste isolate essendo state confermate dal Ciaramitaro e dal Romeo nei cui confronti la difesa non ha rilevato la sussistenza di rancori ed astio ai danni di Spatuzza Gaspare.

Osservasi che nessun dubbio sussiste in ordine alla partecipazione dello Spatuzza ai due fatti omicidiari; nel primo è stato presente, secondo le concordi dichiarazioni del Grigoli e del Ciaramitaro, nel villino di Bolognetta ed ha partecipato all'interrogatorio e allo strangolamento; nel secondo fatto omicidiario ha condotto, secondo le convergenti dichiarazioni del Romeo e del Ciaramitaro, la moto Transalp con a bordo Benigno Salvatore, che aveva l'incarico di sparare.

Non possono essere concesse allo Spatuzza le pur richieste circostanze attenuanti generiche per le stesse motivazioni, alle quali si invia, contenute in quella parte della sentenza che tratta l'omicidio Carella.

La difesa di Mangano Antonino lamentava la condanna del proprio assistito per l'omicidio di Ambrogio Giovanni, facendo rilevare che il Romeo lo aveva indicato come presente nel villino di Bolognetta, mentre il Grigoli lo aveva indicato tra i partecipanti allo

strangolamento. Ma, a parte che nessuna incongruenza emerge dal raffronto delle due dichiarazioni, in quanto, non solo la "presenza" del Mangano nel villino è già sufficiente a individuare la sua personale responsabilità anche se di fatto non ha partecipato al materiale strangolamento), non vi è chi non veda come i due collaboranti hanno assegnato al Mangano il ruolo di "organizzatore" del fatto omicidiario, come, peraltro, gli competeva, essendo a quell'epoca il capo del gruppo di Brancaccio ed avendo agito per delega di Bagarella Leoluca.

Al riguardo non può richiamarsi la frase riferita dal Calvaruso, secondo la quale il Bagarella avrebbe detto al primo: "Tony, vai da Nino e ci dici che ammazza tutti".

La difesa di Tutino Vittorio assumeva che esistevano contrasti tra le dichiarazioni del Romeo e quelle del Grigoli sia in ordine alla casuale, sia in ordine alle modalità esecutive.

Da una lettura attenta delle loro dichiarazioni, emerge, invece, la identità della "causale" rappresentata (gli Ambrogio dovevano morire, perché autori di richiesta estortive ai danni di Piazzese Giuseppe) concordemente dai due collaboranti ed avallata dallo stesso Cannella Tullio. E' emerso infatti che Piazzese Nicola ed il di lui figlio Giuseppe avevano avuto contatti privilegiati proprio con Bagarella (il Piazzese Giuseppe aveva fatto da prestanome a quest'ultimo nell'acquisto di una villa a Santa Flavia) ed, in virtù di tali rapporti, avevano rappresentato, contrariamente al vero (vedi in particolare le dichiarazioni di Cannella Tullio), che gli Ambrogio avevano avanzato nei loro confronti richieste estortive. Conseguentemente il Bagarella aveva dato mandato a Nino Mangano di eliminarli.

Per quanto attiene alle modalità esecutive dell'omicidio di Ambrogio Giovanni, rilevasi che le dichiarazioni del Romeo e del

fe

Grigoli sono pienamente coincidenti, sia in relazione al soggetto, che aveva condotto l'Ambrogio Giovanni al villino di Bolognetta (Benigno Salvatore), sia in riferimento al seppellimento del cadavere, cui aveva partecipato Tutino Vittorio.

Peraltro la intenzione, ove arrestati, di pentirsi da parte del Romeo e del Ciaramitaro, non può inficiare la loro credibilità, ove si consideri che, a riscontro delle dichiarazioni del Romeo intervengono quelle del Grigoli (coautore dello strangolamento di Ambrogio Giovanni) e la difesa non ha sostenuto mai che tra il Grigoli e Romeo vi siano state intese, dirette a rendere analoghe le dichiarazioni ai danni di Tutino Vittorio.

Neppure l'odio nutrito dal Romeo nei confronti dell'imputato (il Romeo ne voleva la morte) è sufficiente a rendere non credibili le dichiarazioni del medesimo, atteso, come già detto, che le modalità esecutive e la identità dei partecipanti hanno trovato ampia conferma nelle dichiarazioni concordanti del Grigoli, che non nutriva nei confronti del Tutino sentimenti di astio.

Per quanto riguarda il sollevato profilo di "circolarità" della prova, osservasi che la preventiva conoscenza delle dichiarazioni di altro collaborante non è sufficiente a privare di credibilità quelle intervenute successivamente, ove si consideri che il Grigoli non ha riferito "de relato", avendo personalmente partecipato all'omicidio di Ambrogio Giovanni.

Né ancora può dirsi – come assume la difesa – che le dichiarazioni del Grigoli siano prive di particolari, avendo invece il collaborante fornito un racconto dettagliato, sia sulla causale, sia sulle modalità esecutive, sia, infine, sui partecipanti, avendo, peraltro, sempre incluso Tutino Vittorio sia tra coloro che avevano partecipato allo

fe

strangolamento, sia tra coloro che avevano partecipato al seppellimento del cadavere.

Se è vero che il Calvaruso e il Ciaramitaro non hanno incluso il Tutino tra i partecipanti all'omicidio di Ambrogio Giovanni, ciò è dovuto alla semplice circostanza che entrambi i collaboranti non sono stati in grado di fornire ampi particolari sull'omicidio, per non avervi partecipato.

E' se è vero, ancora, che il Romeo nella fase delle indagini preliminari non ha inserito il nome di Tutino tra i partecipanti all'omicidio di Ambrogio Giovanni, è altrettanto vero che ha indicato l'imputato nel corso del dibattimento di primo grado, in ciò confermato senza il benchè minimo dubbio dal Grigoli.

La difesa osservava, inoltre, che le dichiarazioni del Romeo avevano trovato un riscontro negativo nel mancato riconoscimento del cadavere (fatto ritrovare dal collaborante) da parte dei familiari dell'Ambrogio.


Va subito osservato, intanto, che proprio nel luogo indicato dal Romeo è stato trovato il 17.5.1995 un cadavere (che il Romeo ha assunto appartenersi ad Ambrogio) in stato di avanzata decomposizione, compatibile con il sotterramento di un corpo da diverso tempo (la morte dell'Ambrogio risale infatti al 25.3.1994).

Va detto, inoltre, che Armetta Rosalia (che ha escluso che il corpo appartenesse al convivente, soprattutto per il particolare dei denti) potrebbe essere stata indotta in errore dall'avanzato stato di decomposizione del cadavere, che non consentiva un facile riconoscimento; oppure potrebbe avere risentito del clima di omertà ed intimidazione, che caratterizzava l'ambiente, in cui era costretta a vivere; infatti il riconoscimento del cadavere da parte sua non solo avrebbe confermato quanto riferito da un collaborante, ma avrebbe

consentito di attribuire la responsabilità penale a soggetti, che appartenevano ad un'associazione criminale di stampo mafioso, dai quali la donna indifesa temeva di subire ritorsioni.

La difesa inoltre rilevava che il Romeo aveva dichiarato che il Grigoli aveva sparato alla testa dell'Ambrogio, ma sul punto non era stato confermato dallo stesso Grigoli. E tuttavia la stessa difesa aveva finito con l'accettare le dichiarazioni del Romeo sull'uso di arma da fuoco da parte di uno dei correi (il Grigoli secondo il racconto del Romeo), perchè aveva chiesto la riapertura del dibattimento di secondo grado proprio al fine di dimostrare che il cadavere presentava sì segni di arma da fuoco, ma in punti diversi da quelli indicati dal Romeo. Pertanto è ormai pacifico il particolare riferito dal Romeo (l'uso di un'arma da fuoco) ed è di scarso rilievo accertare se il cadavere sia stato attinto da colpi di arma da fuoco non già alla testa ma in altra parte del corpo, potendo essersi verificato che il Grigoli, pur avendo mirato al capo, per un errore di esecuzione abbia colpito l'Ambrogio in altra parte del corpo.

La difesa con un ultimo motivo chiedeva per l'imputato la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; conformemente a quanto deciso dal primo giudice, questa Corte non ritiene di dover mitigare la pena inflitta in primo grado, sia perché il Tutino risultava coinvolto in numerosi fatti di sangue, tutti di particolare gravità, sia perché era stabilmente inserito nel sodalizio criminoso "Cosa Nostra" per la sua attività di natura estorsiva e per il suo inserimento nel traffico di stupefacenti (vedansi in particolare dichiarazioni di Di Filippo Pasquale e Drago Giovanni), sia ancora per i suoi precedenti penali (vedi, in particolare, la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 27.5.1998, irrevocabile il 2.12.1999, con la



quale è stato condannato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso).

La difesa del Lo Nigro ha lamentato la condanna del proprio assistito in relazione ad entrambi i fatti omicidiari.

In particolare, per l'omicidio di Ambrogio Giovanni, è esatto dire con la difesa che il Grigoli ed il Romeo hanno indicato persone, in parte, diverse in ordine ai partecipanti; con particolare riferimento al Lo Nigro, il Grigoli non lo ha dato "presente" nel villino di Bolognetta. Ma non può non rilevarsi che l'imputato è stato raggiunto dalle concordi chiamate in reità del Romeo (che ha ricordato il preciso compito - svolto dall'imputato - avrebbe legato alla sedia la vittima) e di Ciaramitaro Giovanni, il cui referente non è stato soltanto il Romeo, ma anche Giuliano Francesco, quel giorno assente da Palermo, da sempre però inserito nel gruppo di fuoco di Brancaccio e come tale a conoscenza delle imprese del gruppo stesso. Per entrambi i collaboranti l'imputato ha partecipato allo strangolamento di Ambrogio Giovanni.

Per quanto riguarda l'omicidio di Giuseppe Ambrogio e il tentato omicidio di Massimiliano Filippone è da dire che Romeo Pietro ha attribuito un duplice ruolo al Lo Nigro:

- quello di aver messo a disposizione del gruppo di fuoco in via Salvatore Cappello un magazzino nella sua disponibilità ove si erano riuniti Lo Nigro stesso, Spatuzza, Barranca, Grigoli e Benigno;
- quello di aver fornito la moto Transalp ai due Killers.


Orbene che il Lo Nigro disponesse di un tale magazzino, in via Salvatore Cappello è stato confermato dalle indagini di p.g. (vedi ispettore Zerilli), che ha individuato tale magazzino al numero civico 11 – su indicazione dello stesso Romeo.

Ed ancora che il Lo Nigro aveva messo a disposizione dei killers la sua moto Transalp ha trovato conferma nell'uso nella impresa omicidiaria di una moto di tale tipo (vedi dichiarazione di Massimiliano Filippone).

La difesa però rilevava che il magazzino sito in via Salvatore Cappello era entrato nella disponibilità del Lo Nigro soltanto in data 10.1.1995 (vedasi contratto di locazione prodotto dalla difesa e dichiarazione di tale Di Maria, proprietario del magazzino). Al riguardo va osservato che il contratto di locazione non ha data certa – non è stato, infatti, registrato – e che, in quanto tale, non è idoneo a dimostrare che solo a far data dal 10.1.1995 il Lo Nigro ne avesse la disponibilità, potendo essere avvenuto che questi lo detenesse già da precedente data ed in coincidenza con l'omicidio.

Ma vi è di più: il contratto di locazione attiene ad un immobile sito al numero civico 10, mentre quello individuato dall'ispettore Zerilli su indicazione del Romeo, è sito al n.11.

La difesa di Cannella Cristofaro, in ordine all'omicidio di Ambrogio Giovanni, assumeva che le dichiarazioni del Romeo e del Grigoli erano prive di autonomia, interessate, caratterizzate da protagonismo giudiziario e da iperbole del proprio ruolo ed ancora frutto di collusione e reciproco condizionamento.

Osserva la Corte che si tratta di rilievi di poco pregio; infatti è emerso che il Grigoli, benché a conoscenza delle dichiarazioni del Romeo (avendo partecipato al processo di primo grado), ha tuttavia, fornito una versione dei fatti che sono il frutto del proprio vissuto personale, e non si è allineato pedissequamente alle dichiarazioni del Romeo, tanto è vero che non ha confermato il particolare da questi riferito, che il Grigoli abbia sparato alla testa di Ambrogio Giovanni. 

Tale stato di cose, non solo conferma l'autonomia delle dichiarazioni del Grigoli, ma attesta, al di là di ogni dubbio, che le medesime non sono il frutto di collusioni né di condizionamenti.

Orbene, se è vero che non costituiscono riscontri individualizzanti né la ricognizione fotografica, né la descrizione dei luoghi né la ricostruzione esatta dell'accaduto, né ancora l'appartenenza dell'imputato ad un determinato gruppo, è pur vero che la responsabilità del Cannella è stata accertata sulla base delle dichiarazioni del Romeo, ampiamente confermate da quelle del Grigoli, le quali per ciò assumono la particolare natura di riscontri individualizzanti.

Seppure le dichiarazioni dei due collaboranti sono in parte diverse tra loro, con particolare riferimento ai partecipanti, deve, però, osservarsi che il Romeo ed il Grigoli hanno sempre indicato, come presente nel villino di Bolognetta, il Cannella al quale il Romeo attribuisce, tra l'altro, il ruolo di aver condotto l'interrogatorio di Ambrogio Giovanni.

La difesa con un ultimo motivo chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche; deve rilevarsi conformemente a quanto deciso dal giudice di primo grado, che non possono trovare applicazione le circostanze attenuanti, di cui all'art. 62 bis C.P., sia perché il Cannella si è reso responsabile di più fatti omicidiari, tutti connotati da particolare gravità, sia perché era inserito con un ruolo preminente nell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, sia anche per i suoi precedenti penali (vedi sentenza della Corte di Appello di Palermo del 16.1.1983, irrevocabile il 23.2.1983 con la quale è stato condannato per estorsione e per traffico di sostanze stupefacenti).

La difesa di Benigno Salvatore ha rilevato che l'imputato è stato raggiunto dalle propalazioni del Romeo (il Benigno con una *fu*

autovettura 112 bianca avrebbe condotto l'Ambrogio Giovanni nel villino di Giuliano) che non sono credibili, in quanto il Benigno non ha avuto mai nella sua disponibilità una autovettura 112 bianca. Il rilievo è privo di pregio, in quanto è possibile che l'imputato sia stato di fatto in possesso di una macchina di quel tipo senza esserne proprietario (onde l'accertamento negativo), ovvero per un tempo limitato.


Inoltre la difesa ha assunto che la propalazione del Ciaramitaro, deve essere considerata non credibile in quanto il predetto avrebbe – a suo dire – appreso i particolari da Francesco Giuliano che era assente da Palermo.

Al riguardo osserva la Corte che il fatto che quest'ultimo non era presente a Palermo (era andato a trovare il padre detenuto in altro carcere), non esclude, però, atteso il suo stabile inserimento nel gruppo di fuoco, che abbia potuto conoscere i particolari dell'azione criminosa e l'identità dei partecipanti.

Va, comunque, osservato che l'indicazione del Benigno è derivata ancora dalle dichiarazioni concordi del Grigoli, che ha indicato proprio nel Benigno il soggetto che aveva condotto l'Ambrogio Giovanni nel villino dei Giuliano, con la scusa di fargli vedere armi rubate.

La difesa ha chiesto l'assoluzione del Benigno anche dal secondo episodio omicidiario, in quanto – a parere della difesa – sarebbe stato commesso un errore di persona, avendo i collaboranti fatto riferimento a persona diversa.

Sul punto osservasi che il Benigno, soprannominato "u picciriddu", indicato vicinissimo a Pieruccio Lo Bianco (capo mandamento di Misilmeri), era personalmente conosciuto:

- dal Grigoli (il Benigno aveva portato a Misilmeri le armi della cosca da ripulire, aveva partecipato alle stragi del '93 ed aveva 

premuto il pulsante del telecomando nel fallito attentato a Maurizio Costanzo), che aveva effettuato un riconoscimento fotografico;

- dal Romeo, che lo aveva indicato coautore negli omicidi degli Ambrogio e che lo aveva riconosciuto in fotografia;
- da Carra Pietro, che lo aveva visto a Formello in occasione del trasporto di esplosivo per l'attentato a Costanzo;
- da Ganci Calogero, che aveva ricevuto in carcere proprio dal Benigno confidenze sui due fatti omicidiari;
- da Ferro Vincenzo, che lo aveva conosciuto ad una riunione alla quale avevano partecipato anche Graviano Michele, Bagarella Leoluca e Cannella Cristofaro;
- da Di Filippo Pasquale (che era stato il primo collaborante a consentire la individuazione del Benigno, a lui noto come persona vicina a Pieruccio Lo Bianco).

Peraltro la indicazione del Benigno da parte del Romeo, quale partecipante al secondo omicidio con la funzione di "killer" è stata confermata da un altro coautore (il Grigoli) e dallo stesso Ciaramitaro (che aveva ricevuto confidenze non solo dal Romeo, ma anche da Giuliano Francesco, altro componente del gruppo di fuoco).

Nessun dubbio, pertanto, sussiste sulla riferibilità al Benigno dell'omicidio di Ambrogio Giovanni (ha condotto la vittima nel villino a Misilmeri), dell'omicidio di Ambrogio Giuseppe e del tentato omicidio di Filippone Massimiliano contro i quali a bordo di una moto Transalp, condotta da Spatuzza, ha esploso colpi di arma da fuoco - con una pistola cal. 7.65, munita di silenziatore.

Non possono, infine, essere concesse al Benigno le pur richieste circostanze attenuanti generiche, in quanto questa Corte ritiene che l'imputato non sia meritevole di una mitigazione della pena sia per la

gravità dei fatti omicidiari, dei quali si è reso autore, sia per il suo stabile inserimento nella famiglia mafiosa di Misilmeri (vedi in particolare le dichiarazioni di Brusca Giovanni), sia ancora per la sua partecipazione alle stragi del '93 (vedi in particolare le dichiarazioni di Grigoli Salvatore, Romeo Pietro e Carra Pietro).

La sentenza di primo grado va pertanto confermata nei confronti di Spatuzza Gaspare, Mangano Antonino, Tutino Vittorio, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Cannella Cristofaro e Benigno Salvatore.



Omicidio di Casella Stefano.

Capo 15) del delitto di cui agli artt. 112 n° 1, 575, 577 n° 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro, svolgendo il Lo Nigro e il Giuliano funzione di appoggio, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Casella Stefano, contro il quale erano esplosi più colpi d'arma da fuoco.

Capo 16) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 61 n° 2 C.P., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967 n° 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra e, comunque avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis C.P., illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico delle armi comuni da sparo e armi da guerra.

In Palermo, il 28 aprile 1994

Sono stati condannati dalla Corte di primo grado per questi reati Giacalone Luigi, Spatuzza Gaspare, Mangano Antonino, Tutino Vittorio, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo e Giuliano Francesco, raggiunti dalle concordi dichiarazioni di Grigoli Salvatore, Romeo Pietro, Ciaramitaro Giovanni, Garofalo Giovanni e Di Filippo Pasquale.

Verso le ore 20,00 del 28 aprile 1994 in Piazza fratelli S. Anna, ignoti esplodevano numerosi colpi d'arma da fuoco, contro Casella Stefano, il quale vanamente, tentava di nascondersi all'interno di un chiosco di vendita di bibite, dove veniva raggiunto ed ucciso.

Le indagini prontamente avviate consentivano di appurare che gli sparatori erano almeno tre ed erano fuggiti a bordo di una Fiat Croma di colore blu.


A seguito di sopralluogo venivano repertati n.5 bossoli, tutti cal. 12, ed era ritrovata una vespa Piaggio, targata PA 144834, di proprietà della vittima.

Dalla perizia autoptica emergeva che il Casella era stato attinto da tre colpi di arma da fuoco a carica multipla, da un colpo di arma da fuoco a canna lunga, tutti esplosi entro il limite di due metri ed ancora da 2 colpi di arma da fuoco a canna corta esplosi entro il limite di cm. 60.

Dagli accertamenti della di Polizia Scientifica si apprendeva che i cinque bossoli cal. 12 repertati erano stati esplosi da un unico fucile semiautomatico. Emergeva, pertanto, che nell'azione criminosa erano state adoperate tre armi; un fucile cal. 12 semiautomatico, una rivoltella a tamburo cal. 38/357 Magnum ed ancora una rivoltella cal. 41.

La Sezione omicidi di Palermo accertava che il padre, Antonio Casella, era stato assassinato il 9.1.1988 a Palermo, subito dopo la sua scarcerazione nell'ambito del primo maxi processo. Il fratello di questi, Giuseppe, apparteneva alla famiglia mafiosa di C.so dei Mille ed era contitolare della Edil Ferro, della quale erano soci occulti Tommaso Spadaro, Marchese Filippo e Giuseppe Greco.

Le indagini segnavano il passo, quando intervenivano le dichiarazioni di Di Filippo Pasquale, Di Filippo Emanuele, Pietro Romeo, Giovanni Ciaramitaro, Garofalo Giovanni ed infine Grigoli Salvatore.

Di Filippo Pasquale dichiarava (suo referente Grigoli Salvatore) che l'omicidio Casella era riconducibile al gruppo di fuoco di Brancaccio; ne era stato informato dal Grigoli, che vi aveva partecipato personalmente. Facevano parte del commando anche Nino Mangano e 

Luigi Giacalone, detto Barbanera. Il Casella era stato ucciso perchè aveva manifestato il proprio compiacimento alla notizia dell'arresto di Giuseppe e Filippo Graviano dicendo: "finalmente hanno arrestato chi ha ucciso mio padre".


Di Filippo Emanuele assumeva: il Casella doveva essere ucciso nel dicembre 1993, il fratello Pasquale si era recato a trovarlo al suo distributore di benzina e gli aveva riferito di aver saputo da Antonino Giuliano e Francesco Giuliano che era meglio per loro ritirarsi nelle loro abitazioni, perchè la zona era invasa da forze dell'ordine e che di lì a poco sarebbe stato ucciso Stefano Casella; ma quella sera l'omicidio non era stato eseguito.

Aveva appreso in carcere che il Casella era stato ucciso nell'inverno '94.

Molto più dettagliato nel racconto è stato Romeo Pietro (suoi referenti Giacalone Luigi, Grigoli Salvatore e Giuliano Francesco) che ha confessato di aver, sia pure con un ruolo marginale, partecipato all'omicidio del Casella.

Aveva saputo da Francesco Giuliano che il giovane doveva essere ucciso perchè aveva confidato a Giovanni Garofalo che intendeva acquistare armi per uccidere i Graviano in quanto li riteneva responsabili della uccisione del padre.

Il Garofalo aveva riferito tale confidenza allo Spatuzza e ai Graviano, che ne avevano decretato la morte.

L'omicidio era stato portato a compimento da Nino Mangano, divenuto capo mandamento di Brancaccio, dopo l'arresto dei Graviano. 


Il gruppo era partito da un magazzino, di Giacalone Luigi, sito in una traversa di Corso dei Mille, ove era stato preparato tutto l'occorrente: alcool e giornali per dare fuoco eventualmente agli automezzi adoperati, un borsone contenente le armi (pistola cal. 38, mitragliette Uzi e un Kalashnikov), una Fiat Uno bleu e una Croma di colore grigio topo, entrambe rubate. Sulla prima avevano preso posto Giacalone, che la guidava e Mangano; sull'altra Spatuzza Gaspare, Vittorio Tutino e Grigoli Salvatore.

Poi, a seguito di contestazione del P.M., aveva precisato che Giacalone guidava la Croma e Tutino Vittorio la Fiat Uno.

Il Romeo chiariva che egli era presente nell'indicato magazzino e aveva visto allontanarsi Giuliano Francesco e Lo Nigro Cosimo, che dovevano dare la "battuta" e assicurare la "copertura" dei "killers".

Aveva saputo dal Grigoli, dal Giacalone e da Giuliano Francesco che, per primo, aveva sparato lo Spatuzza da dentro la Croma in movimento, poi era intervenuto il Grigoli che, sceso dalla macchina, aveva sparato con un fucile verso il Casella, che si era dato alla fuga; avevano ancora sparato contro la vittima Nino Mangano, Spatuzza ed il Grigoli.

Con le due macchine, il comando era ritornato al magazzino, dove era rimasto il Romeo ad attenderli; il Giacalone aveva fatto notare a quest'ultimo il parabrezza frantumato della Croma, a seguito del primo colpo sparato dallo Spatuzza.

Ciaramitaro Giovanni dichiarava (suoi referenti Romeo Pietro e Giuliano Francesco) che era stato informato da quest'ultimo che sarebbe stato commesso un omicidio e pertanto doveva allontanarsi dal Viale dei Picciotti per non essere sottoposto a controlli di polizia. 

Per quanto riguarda il movente, il Ciaramitaro precisava che il Casella era stato ucciso perché stava procurandosi delle armi per uccidere coloro che avevano assassinato il padre (a suo dire i Graviano) ed anche, perché attuava estorsioni senza autorizzazione.

Aveva saputo, in particolare, dal Giuliano che a sparare erano stati Nino Mangano, Spatuzza Gaspare e Grigoli Salvatore ed avevano partecipato anche Romeo Pietro, Luigi Giacalone, Cosimo Lo Nigro e Giuseppe Barranca. Lo Spatuzza aveva accidentalmente infranto con un colpo di fucile il parabrezza della Croma, mettendo in allarme il Casella che era fuggito. Allora il Grigoli era sceso dall'autovettura ed aveva esploso due colpi di fucile nei confronti del Casella che si era rifugiato in un chiosco, dove era stato, poi, raggiunto ed ucciso.

Rendeva dichiarazioni anche Garofalo Giovanni (suo referente Romeo Pietro), che riferiva che con il Casella aveva commesso azioni illecite. Aveva saputo dal Romeo, alla presenza di Giuliano Francesco, che il Casella era stato ucciso da Mangano Nino, Gaspare Spatuzza, Salvatore Grigoli e Tutino Vittorio.

Secondo quanto riferitogli dal Romeo, il Casella era stato ucciso perché si era procurato le armi per vendicare il padre, che era stato ucciso dal gruppo di fuoco di Giuseppe Graviano, ma secondo il Ciaramitaro, invece, il Casella aveva stima dei Graviano.

Un giorno il Casella gli aveva confidato che poteva fare arrivare da Milano delle armi e lo aveva incaricato di parlarne con il Barranca e con Tinnirello Lorenzo, che non avevano però reperito la somma necessaria (35 milioni).

Casella era stato ucciso dopo l'arresto dei fratelli Graviano. La sera dell'arresto, Garofalo Giovanni si era recato alla sede del Giornale di Sicilia insieme ad Antonino Giuliano e Cosimo Lo Nigro; ivi avevano

trovato il Casella e Giuseppe Tinnirello, socio del primo nel contrabbando di sigarette, i quali stavano anch'essi comprando una copia del giornale.

Aveva saputo da Giuliano Antonino che il Casella si era mostrato molto contento dell'arresto dei Graviano.


Da ultimo rendeva dichiarazioni confessorie Grigoli Salvatore, che precisava che il Casella era stato ucciso perchè andava dicendo apertamente che voleva vendicare la morte del padre e aveva cominciato a comprare le armi; il giovane Casella sospettava che ad uccidere il padre fosse stato Graviano Giuseppe; proprio quando quest'ultimo era stato arrestato, il Lo Nigro aveva riferito che il Casella si era mostrato compiaciuto dell'arresto del Graviano.

Era stata la goccia, che aveva fatto traboccare il calice, giacchè la morte del giovane era stata decretata da tempo.

Così si era deciso di agire: il collaborante a bordo di una Croma con Spatuzza e alla guida Tutino Vittorio, su una Fiat Uno Giacalone alla guida e Mangano Nino.

Giuliano Francesco e Lo Nigro fungevano di "copertura" e prima avevano dato al commando la "battuta" giungendo al magazzino dove il commando era riunito.

Giunti sul posto dell'omicidio, a Spatuzza era partito un colpo di fucile e aveva bucato il vetro anteriore della Croma. Lo Spatuzza era sceso dalla macchina e aveva sparato nei confronti del ragazzo che si era dato alla fuga. Anche il Grigoli, armato di fucile, aveva fatto fuoco sulla vittima colpendolo a morte all'interno di un chiosco, dove il giovane si era rifugiato. Aveva sparato anche il Mangano.

Il commando si era, poi, allontanato ed in Corso dei Mille Spatuzza, Grigoli e Mangano erano saliti sulla Twingo di Giuliano Francesco, 

che era andato a prelevarli; il Tutino aveva proseguito sulla Croma, sulla quale si trovavano le armi. Sul luogo era presente anche la Renault 5 del Lo Nigro, che aveva preso a bordo qualche altro, mentre il Giacalone si era allontanato alla guida della Fiat Uno.

Pietro Romeo, anch'esso presente alla riunione del commando nel magazzino del Lo Nigro in Via Salvatore Cappello, era rimasto nel magazzino ad attenderli.

Dalle dichiarazioni sopra riportate è emerso con sufficiente chiarezza sia il movente dell'azione omicidiaria, sia la identità dei partecipanti, sia il ruolo da ciascuno di essi svolto. Con particolare riferimento al movente osservasi che il Casella è stato ucciso, perchè voleva vendicare la morte del padre, mediante l'approvvigionamento di armi. E che lo stesso Casella avesse questa possibilità è confermato dalle dichiarazioni del Garofalo (il Casella poteva fare arrivare armi da Milano che intendeva vendere a Barranca Giuseppe e a Tinnirello Lorenzo).

La sua morte, già decisa per il motivo già detto, aveva trovato l'occasione scatenante nel commento favorevole del Casella alla notizia dell'arresto di Giuseppe Graviano.

Pertanto il racconto del Garofalo (il Casella stimava i Graviano) è rimasta un'affermazione isolata, che non collima con quanto riferito da tutti gli altri collaboranti, che hanno concordemente affermato che il Casella voleva vendicare il padre, a suo dire ucciso dai Graviano (e che il Casella Antonino - padre di Stefano - sia stato ucciso dai Graviano è stato affermato dal Drago Giovanni, sentito all'udienza del 24.9.1998 dalla Corte di primo grado in questo processo); nè la progettata vendita di armi al Barranca e al Tinnirello, facenti parte del gruppo di fuoco di Graviano Giuseppe, è sufficiente a far ritenere

smentita la causale dell'omicidio del Casella; semmai la ventilata disponibilità di armi da parte del Casella aveva vieppiù preoccupato "Cosa Nostra", che riteneva quindi possibile da parte del Casella l'uso di armi per vendicare il padre e quindi per sferrare un attacco al capo della famiglia di Brancaccio, Giuseppe Graviano.

Il racconto dei collaboranti ha ricevuto conferma:

- dalle perizie autoptica e balistica, che hanno accertato l'uso da parte dei "Killers" (indicati nel numero di tre anche dai testimoni oculari) di un fucile cal.12, di una rivoltella cal. 38 e di una pistola cal. 41 (vedi dichiarazioni dell'ispettore di polizia Manetto Biagio); anche se in effetti il Grigoli non ha parlato specificatamente della pistola cal. 41, è da dire che egli si è espresso per l'uso di una rivoltella cal. 45 o 357 Magnum, che sono, come la 41, armi di grosso calibro.

E' stato ancora confermato:

- l'uso di una Croma di colore bleu, come riferito dai testimoni oculari;

- l'uso di una Renault 5 (di proprietà del Lo Nigro) e di una Twingo (di pertinenza di Giuliano Francesco); la disponibilità di dette auto non è stata mai negata nè dal Lo Nigro, nè dal Giuliano.

Sono stati individuati:

- il magazzino in Via Sant'Alberto degli Abeti n.9, di pertinenza del Giacalone, che il Romeo ha indicato in Corso dei Mille e il Grigoli in Via Pecoraino; orbene la via Sant'Alberto degli Abeti collega la Via Pecoraino con Corso dei Mille (vedi dichiarazioni dell'ispettore di polizia Zerilli Maurizio);

- l'officina di tale Filippone Rosario, ove sarebbe stata portata la Croma danneggiata per essere distrutta da una pressa.



Non è di pregio il rilievo della difesa, secondo la quale il Filippone era già morto all'epoca dell'omicidio Casella, in quanto - come accertato dall'ispettore Zerilli - l'officina aveva continuato ad operare sotto la gestione della vedova Tutone Giuseppa.

A

RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Giacalone Luigi rilevava che la causale dell'omicidio, indicata dai collaboranti non è coincidente; invero quella riferita da Ciaramitaro e Grigoli Salvatore (acquisto di armi per vendicare la morte del padre ucciso da Graviano Giuseppe) è contraddetta dal Garofalo, che ha precisato che, invece, il Casella nutriva sentimenti di stima nei confronti dei Graviano ed ancora che il Casella si era reso disponibile a far acquistare armi provenienti da Milano a Barranca Giuseppe e a Tinnirello Lorenzo.

Al riguardo si osserva che l'asserita stima del Casella nei confronti dei Graviano non ha trovato conferma nelle dichiarazioni omologhe degli altri collaboranti, che hanno concordemente affermato che il giovane Casella nutriva, invece, sentimenti di odio nei confronti dei Graviano ed in particolare di Graviano Giuseppe, che riteneva l'autore della uccisione del padre Casella Antonio, per cui aveva deciso di procurarsi le armi per ucciderlo.

E che il giovane avesse tale possibilità, è stato indirettamente confermato dalla circostanza che il Casella aveva proposto al Barranca e a Tinnirello Lorenzo, tramite il Garofalo, l'acquisto di armi provenienti da Milano. Ciò aveva creato nell'organizzazione la certezza che il Casella potesse davvero costituire un pericolo avendo la possibilità di approvvigionarsi di armi.

Ma la tesi prospettata dal Garofalo è vieppiù smentita dal compiacimento manifestato dal Casella alla notizia dell'arresto di Giuseppe Graviano, come concordemente riferito da Di Filippo Pasquale, dallo stesso Garofalo (aveva saputo da Giuliano Antonino *pe*

che il Casella si era mostrato molto contento alla notizia dell'arresto del Graviano) e da Grigoli Salvatore.

È peraltro, significativo che la morte del Casella sia avvenuta dopo l'arresto dei Graviano, in quanto proprio il compiacimento manifestato dal Casella aveva accelerato il progetto di morte già deliberato da tempo (vedi in particolare Di Filippo Emanuele che ha precisato che il Casella doveva essere ucciso sin dal '93 ed ancora Di Filippo Pasquale, che ha riferito che la decisione di uccidere il Casella aveva tratto occasione dal compiacimento manifestato dallo stesso alla notizia dell'arresto dei Graviano).

Osservasi, inoltre, che il fatto che il Romeo abbia indicato il Giacalone dapprima alla guida della Fiat Uno e, a seguito di contestazione del P.M., alla guida della Croma, è spiegabile soltanto con una sovrapposizione di ricordi che possono dar luogo a imprecisioni, peraltro di scarsa rilevanza, su particolari, che non sono idonei per ciò solo a togliere credibilità alle dichiarazioni del Romeo che sono state mantenute costanti nel tempo, che sono state dettagliate e che soprattutto, sono state riscontrate dalle convergenti dichiarazioni degli altri collaboranti.

Comunque la credibilità del Romeo non può essere esclusa per il solo fatto che i testimoni oculari abbiano visto nel luogo del delitto solo una Croma, in quanto ai numerosi correi (indicati almeno in tre sempre dai testimoni oculari) era necessario per giungere lì l'utilizzo di almeno una seconda macchina (che il Romeo ha indicato in una Fiat Uno).

Osservasi, ancora, che il fatto che il Ciaramitaro abbia indicato il Giacalone solo in dibattimento ed abbia indicato quale "killer" anche il Romeo, che per sua stessa ammissione era rimasto nel magazzino ad attendere i "killers", non è rilevante in quanto la presenza del

Giacalone fra il gruppo dei "killers" (guidava la Croma secondo Romeo, mentre per Grigoli guidava la Fiat Uno) è stata comunque attestata dal Grigoli (che ha partecipato all'azione esecutiva) e dal Romeo che ha avuto come referenti lo stesso Giacalone, il Grigoli ed il Giuliano.

Non è, poi, esatto il rilievo della difesa secondo cui il Grigoli avrebbe detto di aver sparato solo lui con il fucile, perché da una lettura attenta delle dichiarazioni dello stesso è emerso che a sparare erano stati Spatuzza, lo stesso collaborante e Nino Mangano.

Peraltro dalle dichiarazioni più dettagliate del Romeo, benché non abbia preso parte all'azione omicidiaria vera e propria (per essere rimasto all'interno del magazzino, dal quale era partito il commando omicidiario) è emerso che sono state utilizzate tre armi ed in particolare un fucile e due armi a canna corta, individuate nella perizia balistica in un fucile cal. 12, in una rivoltella cal. 38 e in una pistola cal. 41.

La difesa rilevava ancora che il Garofalo non aveva indicato tra i partecipanti il Giacalone. Al riguardo osservasi che tale mancato riferimento può essere stato causato da una non sufficiente attenzione prestata dal collaborante al racconto del Romeo (dal quale aveva appreso i particolari) perché costui nel suo racconto dettagliato aveva indicato costantemente la presenza del Giacalone, confermata anche da Grigoli Salvatore, che aveva partecipato alla fase esecutiva vera e propria.

Non possono essere concesse al Giacalone le pur richieste circostanze attenuanti generiche, in quanto l'imputato, a giudizio di questa Corte, non appare meritevole di mitigazione della pena, sia per la gravità del fatto allo stesso contestato, sia per il suo organico inserimento nella famiglia di Brancaccio per la quale ha commesso *fr*

estorsioni e danneggiamenti ed ha trafficato in droga (vedi per tutti Romeo e Ciaramitaro), sia infine per i suoi numerosi e rilevanti precedenti penali (vedi, tra le tante, la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 25.6.1999, irrevocabile il 28.6.2000, con la quale è stato condannato per il reato di omicidio continuato e detenzione illegale di armi, reati commessi in Palermo il 15.9.1993).


La difesa di Spatuzza Gaspare deduceva l'animosità che il Grigoli nutriva per l'imputato, atteso che questi, divenuto capo mandamento di Brancaccio dopo l'arresto di Nino Mangano, non aveva più provveduto a fornire al Grigoli i mezzi di sostentamento.

Al riguardo osservasi che, a parte che è stato lo stesso Grigoli a rivelare tale suo sentimento di astio sin dalle prime sue dichiarazioni, il coinvolgimento dello Spatuzza con il ruolo precipuo di "killer" insieme al Grigoli ed al Mangano non è stata una affermazione isolata del Grigoli, ma ha trovato ampio riscontro individualizzante nelle conformi dichiarazioni del Romeo, del Ciaramitaro (suoi referenti Romeo e Giuliano Francesco), e del Garofalo (suo referente Romeo).

Non si ritiene di concedere all'imputato le attenuanti generiche richieste per le ragioni rappresentate in quella parte della sentenza, dove si è trattato dell'omicidio Carella alle quali si rinvia.

La difesa di Mangano Antonino ha dedotto con un unico motivo le notevoli incongruenze sul movente secondo il racconto dei vari collaboranti.

Si rinvia a quanto detto sul punto in relazione all'appello dell'imputato Giacalone.



La difesa di Tutino Vittorio lamentava la condanna del proprio assistito fondata sulle non autonome e non disinteressate propalazioni dei collaboranti.

In particolare la difesa deduceva la circostanza che il Romeo nutriva rancore verso il Tutino, del quale voleva la morte. Tale fatto non appare sufficiente a questa Corte per ritenere non credibili le dichiarazioni del Romeo che, in relazione all'omicidio Casella, sono state ampiamente riscontrate dal Grigoli, che vi aveva preso parte, e dal Garofalo. Orbene Romeo Pietro e Grigoli Salvatore hanno riferito che Tutino era alla guida di una delle due macchine (la Croma) utilizzata dal commando per raggiungere il luogo del delitto.

Non è poi, esatto affermare che le dichiarazioni del Grigoli siano prive di particolari, perché il predetto ha parlato ampiamente del movente, delle modalità esecutive e dei singoli partecipanti.

La Corte non ha accolto, ritenendola ininfluyente, la richiesta di rinnovazione del dibattimento proposta dalla difesa per accertare l'attribuibilità o meno di una autovettura "Twingo" al Giuliano, in quanto un accertamento, sia pure negativo, non avrebbe intaccato la credibilità del Grigoli, che ha precisato che lui lo Spatuzza ed il Mangano erano saliti sull'auto del Giuliano, che si era portato a Corso dei Mille per prelevarli dopo l'azione criminosa.

L'accertamento balistico circa l'uso di un fucile cal. 12, di una rivoltella cal. 38 e di una pistola cal. 41 non è idoneo ad inficiare la versione fornita dal Grigoli, che ha parlato di un fucile cal. 12, di una rivoltella cal. 38 e di una rivoltella cal. 357 Magnum (ovvero di una cal. 45).

L'errato riferimento da parte del Grigoli a quest'ultima arma può trovare giustificazione in un ricordo non esatto, in considerazione del fatto che le pistole cal. 41 e cal. 45 e la rivoltella 357 Magnum

appartengono tutte ad armi corte di grosso calibro, onde è possibile l'errore sul calibro di esse.

Ancora la credibilità del Grigoli e del Romeo non può subire incrinature, solo per il fatto che – a detta della difesa il Brusca, il Carra, Di Filippo Pasquale e il Calvaruso hanno escluso che il Tutino fosse coinvolto in omicidi.

Al riguardo va osservato che il Di Filippo ha riferito che il Tutino era stato utilizzato anche per omicidi, ma per volere dei Graviano era stato sollevato da tale incarico dovendo curare i loro affari; nonostante ciò, però, doveva essere utilizzato dal Mangano per l'uccisione del titolare del negozio Garvins di via Roma, che non era avvenuto per l'indisponibilità del Grigoli, ferito ad un piede nell'omicidio dei fratelli Pirrone ad Alcamo.

Ma, a parte quanto detto, non può non rilevarsi che il mancato coinvolgimento in omicidi del Tutino da parte di alcuni collaboranti (Carra, Brusca, Calvaruso), non può rendere non credibili altri collaboranti, che lo hanno indicato "presente" nell'omicidio del Casella con un ruolo ben determinato, ove soprattutto si consideri che, a differenza del Romeo e del Grigoli, i su indicati collaboranti non hanno partecipato al suddetto omicidio e nulla hanno saputo riferire, neppure "de relato".


Non possono essere concesse al Tutino le circostanze attenuanti generiche per le stesse considerazioni, alle quali si rimanda, enunciate in relazione all'omicidio di Ambrogio Giovanni.

Va osservato per chiarezza che il Romeo ha indicato come magazzino utilizzato dal "commando" per l'omicidio del Casella quello nella disponibilità di Giacalone Luigi, localizzato, grazie alla collaborazione del Romeo, dalla Polizia Giudiziaria in via Sant'Alberto degli Abeti n.9, mentre il Grigoli ha indicato un

magazzino sempre utilizzato dal "commando" omicidiario, nella disponibilità di Lo Nigro Cosimo in via Salvatore Cappello. Orbene ove fosse esatta la affermazione del Grigoli (che lo può aver confuso con il magazzino utilizzato per l'omicidio di Ambrogio Giuseppe), è da dirsi che le dichiarazioni del teste Di Maria, proprietario del magazzino, potrebbero anche essere veritiere (potendo il Lo Nigro essere entrato nella disponibilità di tale magazzino proprio il 10.1.1995), ma rilevasi, tuttavia, che il magazzino indicato dal Di Maria (ha presentato il contratto di locazione) è ubicato al n.10, mentre, quello indicato dal Romeo e individuato dall'ispettore Zerilli è ubicato al n.11, trattasi, per ciò, di magazzini diversi.

Non è, poi esatto il rilievo della difesa, secondo la quale il Lo Nigro è stato indicato dal solo Romeo, smentito a sua volta dal Grigoli, dal Garofalo e da Di Filippo Pasquale. Rilevasi, infatti, che il Grigoli ha attribuito, come il Romeo, al Lo Nigro un ruolo ben definito, quale quello di dare al commando omicidiario insieme a Giuliano Francesco la "battuta" e poi fungere da copertura nella fase esecutiva vera e propria.

Di Filippo Pasquale non ha smentito – come assume la difesa – il Romeo, essendosi limitato a fare i soli nomi di Mangano e Giacalone; mentre il Garofalo ha riferito di aver saputo dal Romeo, alla presenza di Giuliano Francesco, che il Casella era stato ucciso dal Mangano, dallo Spatuzza, dal Grigoli e dal Tutino.

I due collaboranti sopraindicati, che hanno parlato de relato, hanno riferito soltanto quel segmento di ricordo, che era rimasto fisso nella loro memoria, potendo, peraltro, aver prestato poco attenzione al racconto loro fatto rispettivamente dal Grigoli e dal Romeo, sì da non ricordare tutti i particolari dell'azione criminosa e conseguentemente i nominativi dei partecipanti. 

La difesa di Giuliano Francesco rilevava in ordine anche a questo omicidio i gravi sentimenti di astio che animavano sia il Romeo, sia il Ciaramitaro nei confronti di Giuliano Salvatore, padre di Giuliano Francesco. Al riguardo osservasi che:

- il Ciaramitaro non ha fatto il nome di Giuliano Francesco e ciò mal si concilia con quanto assunto dalla difesa, che ha evidenziato sentimenti di astio nutriti dal collaborante;
- il Romeo ha detto cose rispondenti al vero in ordine alla partecipazione di Giuliano Francesco (al di là dei sentimenti di animosità che nutriva nei confronti del padre) in quanto è stato sul punto ampiamente riscontrato dal Grigoli (ha partecipato alla fase esecutiva) che ha attribuito, come il Romeo, all'imputato il compito di segnalare, insieme al Lo Nigro, la presenza della vittima e fare, poi, da "copertura". E' stato, inoltre il Giuliano a prendere a bordo della sua Twingo lo Spatuzza, il Mangano ed il Grigoli, al ritorno dall'azione omicidiaria.

Non possono essere concesse al Giuliano le circostanze attenuanti generiche per le considerazioni riportate nella parte della sentenza che tratta dell'omicidio Dragna.


Omicidio Bronte Francesco.

Capo 17) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n° 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Bronte Francesco, contro il quale Grigoli, Spatuzza e Lo Nigro sparavano più colpi d'arma da fuoco dopo che Giuliano Francesco aveva fornito loro indicazioni circa i movimenti della vittima, che, nei giorni precedenti, era stata seguita dallo stesso Giuliano e da Romeo Pietro.

Capo 18) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 61 n° 2 C.P., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967 n° 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra e, comunque, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis C.P., illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico delle armi comuni da sparo e armi da guerra.

In Palermo, il 3 giugno 1994

Sono stati condannati dalla Corte di primo grado per detti delitti Spatuzza Gaspare, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo e Giuliano Francesco, in quanto raggiunti dalle concordi dichiarazioni di Romeo Pietro, Grigoli Salvatore, Di Filippo Pasquale (suo referente Grigoli Salvatore) e Ciaramitaro Giovanni (suoi referenti Romeo Pietro e Giuliano Francesco)



La mattina del 3 giugno 1994, nella Via Ciprì di Palermo, ignoti uccidevano Bronte Francesco, che aveva tentato inutilmente di salvarsi dandosi alla fuga.

A seguito di sopralluogo e venivano repertati tre proiettili cal.38, due proiettili cal.7.65 e sette bossoli per pistola cal.7.65.

Dalle perizie autoptica e balistica emergeva:

- che il Bronte era stato raggiunto da 13 colpi di arma da fuoco corta;

- che avevano sparato tre tipi di armi diverse: una beretta cal. 55, una pistola cal.7,65 e due rivoltelle a tamburo cal. 38/357 Magnum.

Venivano identificati ed esaminati Fiumefreddo Francesco e Baiamonte Simone, testi oculari, i quali, non senza incertezze e titubanze, dichiaravano che verso le ore 9,00 si era avvicinato al locale adibito per attrezzi di lavoro (i due sono dipendenti dell'Amia) Bronte Salvatore con il suo vespino, allorchè avevano visto sbucare da dietro un camion, ivi posteggiato, due persone travisate ed armate, che avevano aperto il fuoco contro il Bronte.

Faceva rivelazioni, apparentemente di rilievo, un altro testimone oculare, tale Blandino Matteo, il quale indicava in Rizzuto Giuseppe e Stancanelli Franco gli autori materiali del delitto, nei cui confronti veniva emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'aprile del '95, avuto riguardo alla ricognizione positiva operata dal Blandino di fronte al GIP.

Rendeva dichiarazioni Di Filippo Pasquale (suo referente Grigoli Salvatore) che riferiva che i due individui arrestati erano innocenti, perché il Bronte era stato ucciso dal gruppo di fuoco di Brancaccio ed a sparare era stato Grigoli Salvatore. Questi, infatti, gli aveva


raccontato che non doveva sparare, ma, dato che i suoi due complici avevano fallito il bersaglio e che il Bronte stava per scappare, era dovuto intervenire. Non era nemmeno sicuro di averlo colpito, in quanto il Bronte si era dato alla fuga voltando l'angolo. Allora lo aveva inseguito, esplodendogli contro alcuni colpi a distanza ravvicinata.

Il Grigoli aveva ancora riferito al collaborante che il Bronte era stato ammazzato, poichè andava dicendo in giro che era lui che comandava a Brancaccio.

Rendeva dichiarazioni anche Romeo Pietro (che era portatore di conoscenze in parte dirette, mentre i suoi referenti erano stati Giacalone Luigi, Grigoli Salvatore e Giuliano Francesco), il quale riferiva che la morte del Bronte era stata decretata da Graviano Giuseppe perchè questi commetteva rapine non autorizzate.

Spatuzza, Giuliano Francesco, Lo Nigro Cosimo, lui stesso e Giacalone Luigi avevano pedinato più volte il Bronte che era molto guardingo. Il primo, infine, aveva accertato che il Bronte usciva presto la mattina per portare in giro il suo cane; per ciò si erano organizzati per ucciderlo.

La prima volta avevano usato come base di appoggio un magazzino nella disponibilità di Giacalone Luigi; il Romeo era rimasto nel magazzino, mentre gli altri (Lo Nigro Cosimo, Spatuzza, Giacalone, Grigoli e Francesco Giuliano) si erano appostati nelle vicinanze della casa di Giovanni Drago, ma senza successo. Aveva fatto parte del gruppo anche Cascino Santo, che non era armato.

L'indomani la spedizione punitiva aveva avuto successo, ma il  Giacalone era assente.

Ancora questa volta il Romeo non aveva partecipato all'azione esecutiva ed era rimasto nel terreno di Buffa Salvatore in attesa del ritorno di Giuliano Francesco e di Lo Nigro Cosimo, avevano portato le armi poco prima utilizzate e che lui aveva trasportato, poi, nel magazzino sito nei pressi dell'abitazione di Nino Mangano.

Sull'azione esecutiva vera e propria il Romeo precisava che la mattina dell'omicidio Giuliano Francesco aveva avuto l'incarico di localizzare il Bronte e dare la "battuta" a mezzo di una ricetrasmittente a Spatuzza che, a bordo di una Fiat Uno, rubata di colore verde, attendeva insieme a Grigoli e a Lo Nigro, che poi si era messo alla guida dell'auto. Il Bronte era stato avvistato nei pressi della Chiesa di San Gaetano a Brancaccio e dalla macchina erano scesi Spatuzza, che era inciampato, e il Grigoli che aveva sparato al Bronte colpendolo.

La Fiat Uno utilizzata era stata portata dopo l'omicidio in via Messina Montagne.

Rendeva dichiarazioni anche Ciaramitaro Giovanni (suoi referenti Romeo Pietro e Giuliano Francesco), che riferiva di conoscere personalmente Bronte Francesco, che si occupava a Brancaccio di ricettazione e rapine. Il Romeo gli aveva confidato che il Bronte doveva essere ucciso, perchè diceva in giro che doveva sterminare la famiglia Graviano.

Aveva saputo che il Romeo aveva pedinato il Bronte per studiarne i movimenti, coadiuvato da Giacalone Luigi. Si era così accertato che il Bronte si recava di buon mattino nella sua stalla a rigovernare gli animali.

A sparare erano stati Salvatore Grigoli e Spatuzza Gaspare; non aveva partecipato il Giacalone, perchè quel giorno era stato tratto in arresto. Romeo era rimasto in zona e aveva ritirato le armi servite per

l'omicidio. Sui luoghi erano presenti, anche, Giuliano Francesco e Cosimo Lo Nigro.


Il fatto omicidiario gli era stato raccontato anche da Giuliano Francesco.

Rendeva ampie dichiarazioni sul movente e sulle modalità esecutive Grigoli Salvatore, il quale si autoaccusava del delitto Bronte. Precisava che a commettere l'omicidio erano stati lui stesso, Spatuzza Gaspare, Cosimo Lo Nigro, Giuliano Francesco e Mangano Antonino, aggiungendo che aveva svolto un ruolo anche Cascino Carlo.

Non si riusciva ad uccidere il Bronte perchè lo stesso non era abitudinario. Il gruppo si era riunito in un magazzino in campagna nei pressi di via Brancaccio ed era stato Giuliano Francesco a dare la "battuta". Il gruppo era, poi, partito a bordo di una Fiat Uno, carta da zucchero, ed a guidarla si era posto Cosimo Lo Nigro, con il collaborante davanti e Spatuzza dietro. Di copertura Giuliano Francesco, e forse anche Romeo Pietro. Giunti sul posto, lo Spatuzza aveva iniziato a sparare dall'interno della macchina e da distanza notevole. Il Bronte era scappato insieme ad altri due, con i quali era seduto, forse spazzini. Il Grigoli allora era sceso dalla autovettura e lo Spatuzza si era posto dietro di lui. Il Bronte aveva svoltato per una traversina ed era stramazza subito dopo al suolo. Il Grigoli aveva sparato solo con la rivoltella cal. 38 e aveva inferto al Bronte due colpi di grazia. Lo Spatuzza aveva due armi, ma aveva sparato al Bronte con la pistola 7,65.

Il Bronte era un "cane sciolto"; compiva furti nelle abitazioni e alle vecchiette.

Il Grigoli riferiva ancora che erano state arrestate due persone innocenti.



Giacalone Luigi doveva partecipare alla impresa delittuosa, ma quel giorno si trovava a Milano.

Drago Giovanni rendeva dichiarazioni specificando che il Bronte era nel mirino di Cosa Nostra perchè rubava senza autorizzazione.

Le dichiarazioni dei collaboranti hanno trovato reciproco riscontro ed inoltre sono state confermate dalla prova generica e dalla prova specifica.

Per quanto riguarda la prova generica è stato accertato (vedi testimonianze di Bronte Silvana, di Fiumefreddo Francesco e di Baiamonte Simone) che il Bronte si era allontanato da casa intorno alle 8,00 a bordo di una moto vespa e alle ore 8.30 circa era arrivato in via Brancaccio, ove aveva chiesto una scopa al Fiumefreddo ed al Baiamonte e, in attesa che gli fosse consegnata, era rimasto seduto sulla moto. All'improvviso i due testi avevano visto uscire da dietro un camion un uomo travisato ed armato, che aveva iniziato a sparare (il Fiumefreddo aveva riferito alla P.G. il 3.6.1994 di aver visto due persone travisate sparare all'indirizzo del Bronte).

E' stato altresì accertato (vedi dichiarazione dell'allora dirigente della sezione omicidi di Palermo, Salvatore La Barbera), che il Bronte era pregiudicato per reati contro il patrimonio.

Il padre Giovanni era stato assassinato nel 1964 ad opera di ignoti, e il fratello era indagato per associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti.

E' stato altresì accertato (vedi dichiarazioni dell'ispettore Maurizio Zerilli):

- che il Bronte, come affermato dal Romeo, usciva presto di mattina;

- che Giacalone Luigi era stato arrestato proprio il giorno dell'omicidio nell'area portuale di Palermo.

Per quanto riguarda la prova specifica, le perizie autoptica e balistica hanno confermato le dichiarazioni dei collaboranti (vedi in particolare Romeo Pietro e Grigoli Salvatore) sia sul numero delle armi (n. 3), sia sul calibro delle stesse (cal. 38 e 7,65), sia ancora sulla dinamica dell'omicidio, avendo il perito settore riferito che il Bronte, quando era stato colpito, era in movimento, con ciò confermando il racconto del Grigoli, secondo cui il Bronte si era dato alla fuga e lui e lo Spatuzza lo avevano rincorso in via Ciprì, dove lo avevano finito.

Le prime notizie sull'omicidio sono state, riferite per quanto più sopra evidenziato, da Di Filippo Pasquale (suo referente il Grigoli), che ha indicato come autore il solo Grigoli, non essendo a conoscenza della identità degli altri correi.

Il Romeo (il quale ha avuto un ruolo secondario nell'omicidio - avrebbe atteso i correi nel fondo Ciaculli per ricevere le armi utilizzate dal "commando" -) ha indicato con sufficiente chiarezza il movente dell'azione omicidiaria, la personalità della vittima e, per quanto riferitogli da Giuliano Francesco (che aveva effettuato i necessari appostamenti e pedinamenti della vittima), la composizione del "commando" omicidiario (Lo Nigro alla guida, Spatuzza e Grigoli gli sparatori), nonchè ha precisato, per conoscenza diretta, che le armi, poco prima utilizzate, erano state a lui consegnate da Lo Nigro Cosimo e da Giuliano Francesco.


Le dichiarazioni del Romeo e del Di Filippo sono state confermate dal Ciaramitaro (suoi referenti Grigoli e Giuliano), che ha indicato

quali esecutori materiali lo Spatuzza ed il Grigoli e come compartecipi Giuliano Francesco e Cosimo Lo Nigro.

Lui stesso aveva partecipato ai precedenti pedinamenti del Bronte, come così avevano fatto Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco, Luigi Giacalone e Cosimo Lo Nigro.

Era stato finalmente accertato che il Bronte usciva presto la mattina per rigovernare i suoi animali in una stalla di Brancaccio, per cui avevano deciso di agire in quel luogo.

Completano il quadro le dichiarazioni del Grigoli che è stato in grado, in quanto coautore di far conoscere la dinamica del fatto nei suoi particolari, confermando la partecipazione all'omicidio del Bronte di lui stesso e dello Spatuzza - quale esecutore materiale - di Cosimo Lo Nigro (alla guida dell'auto) e di Giuliano Francesco che hanno operato da "copertura".



RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Spatuzza rilevava, anche per questo omicidio, la animosità nutrita dal Grigoli nei confronti di Spatuzza Gaspare; osservasi, come già evidenziato in altra parte di questa sentenza, che la chiamata del Grigoli (che ha accusato lo Spatuzza di aver sparato nei confronti del Bronte) non è rimasta isolata, ma è stata confermata dal Romeo e dal Ciaramitaro (referente di quest'ultimo anche Giuliano Francesco) nei confronti dei quali l'imputato non ha rappresentato l'esistenza di pregressi motivi di astio.

La difesa aggiungeva che non era da ritenere credibile il Di Filippo, sol perché egli si autoaccusava; ma non vi è chi non veda che, proprio per l'omicidio Bronte, il Di Filippo non aveva accusato lo Spatuzza chiamando in reità il solo Grigoli.

Non possono essere concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, pur richieste dalla difesa per le considerazioni riportate in relazione all'omicidio Carella.

La difesa del Grigoli lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e l'eccessivo aumento di pena per la continuazione.

Si richiama sul punto quella parte di sentenza, ove si è trattato dell'omicidio Carella.

La difesa di Lo Nigro Cosimo, in relazione a questo omicidio, lamentava che si era pervenuti alla condanna del proprio assistito sulla base della chiamata isolata di Grigoli Salvatore (Romeo riferisce de relato), mentre Di Filippo Pasquale, Garofalo Giovanni e Carra Pietro nulla avevano riferito sulla partecipazione dell'imputato.



Osservasi che la chiamata in reità del Grigoli non è isolata, in quanto confermata da Romeo Pietro, che è chiamante diretto del Lo Nigro per quanto riguarda i pedinamenti della vittima (incarico conferito oltre che all'imputato, al collaborante, a Giuliano Francesco e a Giacalone), in ordine alla partenza del "commando" omicidiario dal magazzino del Giacalone ed infine per quanto attiene alla consegna da parte del Lo Nigro e del Giuliano delle armi utilizzate dal "commando" omicidiario.


Se è vero — come ha assunto la difesa — che il Garofalo e il Carra nulla hanno riferito sull'omicidio del Bronte, non è consentito sol per ciò argomentare che il Grigoli è stato da loro smentito; in effetti Garofalo e Carra nulla hanno riferito, in quanto non erano stati oggetto di confidenze sul punto da parte dei componenti del gruppo di fuoco, che avevano operato.

E' peraltro lo stesso Ciaramitaro (suoi referenti Romeo e Giuliano) a chiamare in causa il Lo Nigro, che da presente per "copertura" sul luogo del delitto.

La difesa di Giuliano Francesco anche per questo omicidio rilevava i profondi sentimenti di astio nutriti dal Romeo e dal Ciaramitaro nei confronti di Giuliano Salvatore, padre di Francesco.

Orbene, a parte che tali sentimenti di astio (peraltro ammessi dagli stessi collaboranti) avrebbero dovuto condurre in conseguenza alla chiamata in causa di Salvatore Giuliano anche altri per omicidi dei quali hanno parlato i due collaboranti (invece Giuliano Salvatore è stato accusato solo dell'omicidio Dragna), quel che più conta è che le dichiarazioni del Romeo e del Ciaramitaro hanno trovato ampio riscontro individualizzante nelle dichiarazioni del Grigoli, che all'omicidio ha partecipato personalmente assegnando al Giuliano,

come aveva fatto già il Romeo, il compito di dare la "battuta" al "commando" omicidiario.

La sentenza di primo grado va pertanto confermata e gli imputati Spatuzza, Grigoli, Lo Nigro e Giuliano Francesco vanno condannati al pagamento delle spese processuali del presente grado. 

Omicidio di Passafiume Antonino.

Capo 19) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n° 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro, agendo il Bagarella come mandante, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Passafiume Antonino, contro il quale il Traina e il Raccuglia esplodevano più colpi d'arma da fuoco.


Capo 20) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 61 n° 2 C.P., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967 n° 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico delle armi comuni da sparo.

In Palermo, l'8 agosto 1994

Sono stati condannati per questi reati dal giudice di primo grado Bagarella Leoluca - quale mandante - e Traina Michele - quale esecutore materiale, raggiunti dalle dichiarazioni di Calvaruso Antonio, Brusca Giovanni e Tullio Cannella (referente di quest'ultimo il Calvaruso).

Verso le ore 12.30 dell'8.3.94 Passafiume Antonino veniva colpito in questa via Costantino Lascaris da un ignoto "killer" che gli esplodeva contro alcuni colpi di pistola lasciandolo agonizzante sul selciato.

In sede autoptica emergeva che il Passafiume era stato attinto da cinque colpi di arma da fuoco corta, sparati entro il limite delle brevi distanze (non superiore a cm.50) da un unico soggetto, posto alla sinistra della vittima.



Veniva repertato materiale balistico (due proiettili cal.38/357) che, sottoposto all'esame del Gabinetto di Polizia Scientifica di Palermo non risultava positivo ai confronti.

Le indagini, prontamente avviate, non portavano ad individuare causale ed esecutore. Si accertava, soltanto, che il Passafiume gestiva una videoteca in via Malaspina n.60/a; aveva intrattenuto una relazione omosessuale con Tuttoilmondo Salvatore, per poi intrattenere un rapporto extraconiugale con Lungaro Giovanna.

Ha reso dichiarazioni Tullio Cannella, il quale ha affermato che conosceva Passafiume Antonino, il quale era dedito a truffe ed altre imprese criminali. Gestiva una videoteca ubicata in Via Malaspina MP/1, ove abitava Leoluca Bagarella.

Tony Calvaruso gli aveva riferito che il Passafiume, insieme a Neri Aurelio, aveva richiesto il pizzo ai titolari di un negozio di vendita all'ingrosso di abbigliamento di via Aurispa, gestito da amici del Calvaruso, al quale si erano rivolti per essere esonerati dal pagamento della somma richiesta. Calvaruso ne aveva informato Bagarella Leoluca, il quale, poi, aveva saputo che i due agivano in nome e per conto della famiglia mafiosa della Noce (i Ganci). L'intervento del Bagarella sui Ganci aveva avuto esito positivo per i negozianti, amici del Calvaruso.

Riferiva il Cannella che il Calvaruso lo aveva incaricato di accertare dove abitasse il Passafiume ed ancora che aveva incontrato quest'ultimo, il quale aveva avuto parole spregevoli per Riina ("non comanda più Riina, ma Mariano Tullio Troia"). Il Calvaruso aveva allora riferito il fatto al Bagarella, che aveva deciso di uccidere il Passafiume.

u

Dopo qualche giorno il collaborante aveva incontrato al bar il Calvaruso, che era in compagnia del Passafiume e quando questi se ne era andato, il Calvaruso gli aveva detto: "puoi dire domani che ti sei preso il caffè con la bonanima!".

L'indomani si era diffusa la voce che il Passafiume era stato ucciso. Il Calvaruso, poi, gli aveva raccontato i particolari dell'omicidio. Erano intervenuti i due "killers" a bordo di uno (o forse due) ciclomotori ed avevano compiuto l'agguato tra Via Aurispa, Via Malaspina e Piazza Camporeale. Uno dei killer era Michele Traina; il Calvaruso gli aveva riferito di aver partecipato all'omicidio, chiamando ad alta voce per nome il Passafiume, il quale aveva rallentato la sua marcia con la macchina, sicchè il Traina aveva potuto sparare. Il Calvaruso non aveva mai fatto il nome di Raccuglia Domenico.

Ha reso dichiarazioni anche Calvaruso Antonio, il quale ha riferito che, su disposizione di Bagarella, non doveva essere commessa alcuna azione criminale nella zona di Malaspina come richieste di "pizzo" o rapine, se non autorizzate dallo stesso.

Si era però verificato che persone (poi identificate in Passafiume Antonino ed Enzo e in Neri Aurelio) non autorizzate avevano chiesto il "pizzo" ad alcuni commercianti della zona, che se ne erano lamentati.

Cosicchè il Bagarella aveva incontrato a Monreale Francesco Spina, reggente il mandamento della Noce (in sostituzione dei Ganci, arrestati) insieme a Brusca Giovanni, Mimmo Raccuglia (uomo di fiducia del Brusca) e Michele Traina.

Il Calvaruso non conosceva personalmente il Raccuglia e lo aveva indicato con il nome di "Pino Vassallo", ma dopo l'arresto di questi, il

Calvaruso aveva proceduto ad una positiva ricognizione personale del Raccuglia, dopo avere descritto minuziosamente le sue fattezze.

Francesco Spina aveva promesso che avrebbe punito gli estortori, ma, in effetti, nulla aveva fatto per cui il Bagarella aveva deciso di agire. Aveva quindi invitato il Calvaruso ad incontrarsi con Nino Mangano ed ad indicargli il Passafiume. Il Mangano aveva ritardato l'esecuzione ed il Bagarella, trovandosi a Lascari in una riunione con Brusca Giovanni e Michele Traina, aveva incaricato il Brusca a provvedere con l'aiuto di Michele Traina; il Brusca aveva prestato il suo consenso ed aveva invitato Calvaruso a mettersi d'accordo proprio con il Traina.

Così Calvaruso aveva indicato a quest'ultimo il Passafiume, il suo negozio e l'autovettura.

Una mattina verso le ore 9,00 il Bagarella, trovandosi nel negozio di pesci di via Scobar, aveva avvertito che stava arrivando il Traina per uccidere il Passafiume.

Il Calvaruso ammetteva di aver confidato al Cannella i particolari dell'omicidio indicando, però, una causale diversa ed in particolare che il Passafiume parlava male di Totò Riina.

Il Traina giunto sul posto, a bordo di una Enduro seguito dal Raccuglia, che era a bordo di una Fiat Uno di colore grigio. Il Traina era armato di una pistola cal. 7,65 e di una rivoltella a tamburo cal. 38.

Il Bagarella aveva detto al collaborante e al Traina che all'atto di sparare dovevano gridare all'indirizzo della vittima: "le donne le devi lasciare stare", in modo che si pensasse ad un omicidio passionale.

Mentre stavano discutendo, era passato il Passafiume con la sua Golf cabriolet decappottata con a bordo il fratello e due donne. Michele Traina lo aveva seguito con il motore, mentre anche il Raccuglia, a bordo della Fiat Uno, si era posto al suo seguito. Dopo

circa un'ora era tornato il Traina a bordo di una Renault Safron (o Laguna), di proprietà della moglie, e rivolgendosi al Bagarella e al Calvaruso, aveva detto: "zu Francu, tutto fatto; l'ho chiamato, lui è sceso dalla macchina e gli ho sparato anche quando era a terra".

Anche Aurelio Neri doveva essere eliminato perchè faceva parte degli estortori, così come doveva morire il fratello del Passafiume.

Il collaborante non era certo se il Raccuglia avesse partecipato all'omicidio, sapeva solo che il Raccuglia si era mosso a bordo della Fiat Uno seguendo il Traina a bordo della Enduro.

Ha reso dichiarazioni Grigoli Salvatore, il quale ha riferito che era stato informato da Nino Mangano che vi era il progetto di uccidere il gestore di un negozio di videocassette nella zona di Malaspina e aveva incaricato il collaborante di studiarne i movimenti.

Avevano entrambi pedinato la vittima, ma questa era stata uccisa da altri.

Il Mangano gli aveva detto che era stato ucciso, perchè aveva parlato male di Riina e di Bagarella.

Anche Romeo Pietro ha reso dichiarazioni sull'omicidio Passafiume dicendo che era stato incaricato dal Mangano di pedinare la vittima (che era un rivenditore di videocassette) che questi gli aveva indicato.

Il Passafiume disponeva di una Golf Cabriolet ed il collaborante seguendolo, aveva accertato che abitava allo Zen.

Dopo qualche giorno aveva letto sui giornali che era stato ucciso.

Non conosceva la causale dell'omicidio, essendosi il Mangano limitato a dirgli che il Passafiume era un "crasto".

Ha reso dichiarazioni anche Brusca Giovanni, il quale ha riferito che l'omicidio del Passafiume era stato voluto dal Bagarella e il


collaborante aveva messo a disposizione Michele Traina e Domenico Raccuglia. Insieme a loro, c'erano Bagarella e Calvaruso. Esecutore materiale era stato il Traina.

Le dichiarazioni del Calvaruso sulla presenza nella Golf Cabriolet dello stesso Passafiume Antonino, di Passafiume Vincenzo e di due donne sono state parzialmente riscontrate da Passafiume Vincenzo, il quale ha precisato che il giorno dell'omicidio verso le ore 11,30 il fratello era andato a trovarlo nel bar da lui gestito ed insieme si erano recati a prendere la figlia in via Sciuti per ritornare al bar, dove il Passafiume Vincenzo era sceso con la figlia dalla Golf Cabriolet del fratello e ciò verso le ore 12,30.

Le dichiarazioni del Calvaruso in ordine alla attività estortiva di Passafiume Antonino nella zona Malaspina - mandamento della Noce - sono state riscontrate da Neri Aurelio, il quale ha precisato di essere stato autorizzato da Franco Spina e Antonino Galliano ad eseguire estorsioni nella zona Malaspina; i predetti gli avevano però indicato quali negozianti non dovevano essere "avvicinati", perchè già messi a "posto".

Aveva conosciuto Passafiume Antonino, fratello di Vincenzo, il quale ultimo partecipava alle estorsioni organizzate da Mommo Seidita; avevano, in particolare, taglieggiato il negozio di detersivi di certo Termini e il ricavato era stato versato al collaborante per farlo avere alla famiglia Ganci. Nessuna estorsione poteva essere effettuata senza la autorizzazione della "famiglia" locale. Sull'omicidio di Passafiume Antonino aveva saputo - per voce popolare - che era stato voluto da Leoluca Bagarella che abitava nella zona Malaspina.

La morte di Enzo Passafiume era stata decretata dal Galliano e dallo Spina (mandamento della Noce), anche se l'esecuzione era stata differita.



Non aveva avuto confidato dal Galliano e dallo Spina alcun particolare sull'omicidio; anzi costoro gli avevano chiesto di indagare, in quanto ritenevano che si fosse trattato di un fatto di "donne".

Non aveva mai saputo che Passafiume Antonino compisse estorsioni.

Sulla circostanza che il movente dell'omicidio doveva rimanere sconosciuto, (c.d. catenaccio) Gangi Calogero ha confermato le dichiarazioni del Calvaruso.

Il Ganci infatti, ha riferito che, nonostante la regola di Cosa Nostra secondo la quale il capo - famiglia doveva essere sempre preavvertito degli omicidi che avvenivano nel suo "ambito" territoriale, in effetti con la gestione Bagarella - Brusca questa regola era saltata. A Franco Spina e a Galliano Antonino, reggenti della "famiglia" della Noce, non era stato comunicato preventivamente che l'omicidio del Passafiume doveva avvenire nella zona di Malaspina - mandamento della Noce.

Il Ganci conosceva i Passafiume, ma con loro non aveva avuto rapporti.

Dalle superiori dichiarazioni emerge in primo luogo che il Bagarella per raggiungere i suoi obiettivi "militari" poteva contare sull'appoggio di "killers" del mandamento di S. Giuseppe Iato, con l'adesione di Brusca Giovanni, che aveva messo a disposizione del Bagarella Traina Michele, suo uomo di fiducia.

Nel caso dell'omicidio Passafiume il Bagarella aveva utilizzato il gruppo del Mangano (in particolare Romeo - Grigoli) per pedinare la vittima e poichè il Mangano aveva ritardato l'esecuzione il Bagarella aveva chiesto al Brusca di mettergli a disposizione alcuni suoi uomini.

fi

Rilevasi che il Bagarella, ormai al vertice "militare" dell'organizzazione criminosa, poteva impunemente violare la regola ferrea vigente in Cosa Nostra secondo cui quale nessun delitto poteva essere eseguito, senza la preventiva autorizzazione del capo mandamento o del capo famiglia della zona.

Di fatto Galliano Antonino e Franco Spina, co-reggenti del mandamento della Noce (dopo l'arresto dei Ganci) erano stati incaricati dal Bagarella di punire gli estortori, che operavano nella zona Malaspina (poi individuati in Passafiume Enzo, Passafiume Antonino e Neri Aurelio), ma poiché non avevano provveduto tempestivamente alla loro eliminazione, lo stesso Bagarella aveva deciso di intervenire in prima persona chiedendo ausilio al gruppo di fuoco di Brusca Giovanni, che gli aveva messo a disposizione Michele Traina.

In effetti il Bagarella aveva taciuto anche al Brusca il movente dell'omicidio (attività estortiva del Passafiume), riferendogli che il Passafiume aveva detto che il Riina non comandava più perchè il capo era divenuto Mariano Tullio Troia.

L'attività estortiva, posta in essere dal Passafiume nella zona Malaspina, costituiva per il Bagarella, ivi residente, un serio pericolo per la sua latitanza potendo le forze dell'ordine intervenire per riportare la legalità nella zona e scoprire il suo nascondiglio.

Ora se è vero che Aurelio Neri, tra gli estortori operanti nella zona Malaspina non aveva fatto il nome di Antonino Passafiume, ma del fratello Enzo, è anche vero che al Bagarella, che aveva indagato per individuare gli estortori che operavano nella zona, era stato riferito che essi andavano individuati nei due fratelli Passafiume (Enzo e Antonino), in tale Ali Boughattas e in Aurelio Neri.

Il Bagarella aveva avvisato Franco Spina in una riunione svoltasi a Monreale di far cessare tale attività estortiva, ma poichè la stessa era continuava, aveva deciso di agire direttamente chiedendo l'aiuto del Brusca.

Era stato poi il Bagarella, per tenere segreto il movente dell'omicidio, a dare disposizione che, al momento degli spari, i killers avrebbero dovuto gridare rivolti al Passafiume, di non "disturbare le donne".

Le dichiarazioni del Calvaruso sulle modalità esecutive dell'omicidio hanno trovato, altresì, conferma nelle perizie autoptica e balistica.

Invero è stato accertato che, per uccidere il Passafiume, era stata utilizzata una sola arma, ed, in particolare, una pistola cal. 38. In effetti il Calvaruso aveva detto che il Traina era armato di due pistole, una cal. 7,65 e una cal. 38.

Ed ancora è risultato accertato che il Passafiume è stato attinto da cinque colpi sparati entro il limite delle brevi distanze da un unico soggetto posto a sinistra della vittima.


Il Calvaruso ha ancora riferito di aver appreso le modalità esecutive dallo stesso Traina, che, rivolto al Bagarella ha precisato: "lui si è fermato, io l'ho chiamato, è sceso dalla macchina, gli ho sparato; tranquillo, gli ho anche sparato in testa".

Quanto sopra accertato ha trovato conferma nel verbale di sopralluogo dal quale è emerso che la macchina del Passafiume è stata trovata con lo sportello lato guida aperto e con le chiavi ancora inserite nel cruscotto.

Nè può trovare accoglimento la tesi sostenuta dalla difesa, secondo la quale non sarebbe imputabile al Traina l'azione criminosa in quanto

la direzione dei colpi (dall'alto verso il basso) escluderebbe che il Traina (alto solo 1,59) avesse potuto colpire il Passafiume (alto 1.70 circa) con tale inclinazione.

Osserva la Corte che una lettura attenta del verbale autoptico evidenzia che il Passafiume è stato raggiunto al collo da colpi con direzione quasi orizzontale, di seguito al braccio destro e alla spalla, verosimilmente quando stava scendendo dalla macchina, ed, infine, al capo quando aveva ricevuto il colpo di grazia (cioè dall'alto verso il basso) ed era quindi riverso a terra.



RILIEVI DIFENSIVI

La difesa del Bagarella chiedeva l'assoluzione dell'imputato dall'omicidio del Passafiume, senza indicare sufficientemente le ragioni che escluderebbero la sua responsabilità, ma limitandosi a dire che costui era chiamato a rispondere di tale omicidio, perché la sua attività sarebbe stata inserita, secondo le tesi sostenute dai collaboranti, nella lotta ai perdenti, tutti appartenenti alla famiglia di Grado Gaetano e dei Di Peri, che si erano riorganizzati. Ciò premesso, osserva la Corte che è stato accertato che la punizione di Passafiume Antonino era stata voluta dal Bagarella per far cessare nella zona di via Malaspina l'attività estortiva, che dalle indagini effettuate da Cosa Nostra, era riferibile anche a Passafiume Antonino. La diversa indicazione di Neri Aurelio (l'attività estortiva era invece riferibile a Passafiume Enzo) non comporta certo il venire meno della causale, così come rappresentata dai collaboranti (Calvaruso, Cannella Tullio e Romeo Pietro), anche se è possibile che il Passafiume Antonino sia stato erroneamente inserito nell'attività estortiva esercitata in via Malaspina da coloro che in tal senso avevano riferito al Bagarella.

La difesa di Traina Michele ha assunto che non è stato confermato il movente indicato, dal Calvaruso, in quanto Neri Aurelio ha negato che il Passafiume Antonino abbia compiuto estorsioni nella zona di via Malaspina. Se è vero che sul punto Neri Aurelio è credibile per aver compiuto insieme a Passafiume Vincenzo e a Mommo Seidita, estorsioni autorizzate dalla famiglia della Noce (Franco Spina e Antonino Galliano) in via Malaspina, è altrettanto certo che al Bagarella era stata fornita una informazione errata (l'equivoco può

essere nato dalle frequentazioni che Passafiume Antonino aveva con il fratello Enzo) da parte di coloro, che erano stati incaricati dallo stesso di identificare gli estortori, che agivano in via Malaspina. In definitiva è rimasto accertato che il Passafiume Antonino è stato ucciso per ch   e stato inserito per mero errore nel gruppo degli estortori, che il Bagarella intendeva punire.

Di poco rilievo   l'osservazione della difesa, secondo la quale vi sarebbero state delle incongruenze sui tempi di esecuzione dell'omicidio (avvenuto alle ore 12.30 del '8.3.1994) nelle dichiarazioni del Calvaruso, che ha indicato le ore 11.30. al riguardo osservasi che l'indicazione delle 11.30 quale ora del delitto   giustificabile ove si consideri che le dichiarazioni del Calvaruso sono intervenute a distanza di tempo (circa 4 anni dopo) dalla commissione dell'omicidio e pertanto   possibile che il ricordo si sia sbiadito con il trascorrere degli anni. L'obiezione sarebbe stata pregnante qualora il Calvaruso avesse riferito che l'omicidio si era verificato di prima mattina o nel tardo pomeriggio.

Rilevasi inoltre che se   esatto il rilievo della difesa che dalla perizia autoptica   stato accertato che Passafiume non   stato colpito alla testa, ma quando era in movimento, tale risultanza non pu  fare venire meno la veridicit  del racconto del Calvaruso (che parla di colpo sparato quando la vittima era a terra), in quanto   anche possibile che il Traina (del quale il Calvaruso ha riferito la frase) possa avere detto di aver sparato, quando la vittima era gi  a terra per semplice vanagloria, oppure che abbia mirato al Passafiume, gi  a terra, senza che il colpo abbia raggiunto l'obiettivo.

La diversit  di movente indicato dal Calvaruso (attivit  estortiva del Passafiume) e dal Cannella (parlava male di Riina e Bagarella)   stato


chiarito dallo stesso Calvaruso che ha ammesso di aver riferito al Cannella, per ragione di cautela, una causale diversa.

Peraltro è stato lo stesso Bagarella a non rivelare al Brusca il vero motivo della eliminazione del Passafiume, come ha riferito lo stesso Brusca (v. quanto detto in precedenza).

Ora a parte il fatto che le due causali non sono tra di loro incompatibili, osservasi che è probabile che Bagarella, proprio per ottenere il consenso del Brusca (che doveva mettergli a disposizione i suoi uomini di fiducia) non abbia ritenuto di rivelare al suo interlocutore che il movente dell'omicidio era un suo interesse personale (di garantirsi una latitanza "tranquilla" nella zona di via Malaspina).

La difesa con un ultimo motivo chiedeva la concessione al proprio assistito delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La Corte rileva che il Traina non appare meritevole del beneficio, sia per la gravità dei reati, contestatigli (risponde anche del delitto di sequestro e della morte del piccolo Di Matteo), sia per il suo organico inserimento nella cosca di San Giuseppe Iato (vedi le dichiarazioni del Calvaruso, del Cannella e del Chiodo Vincenzo), sia per i suoi rilevanti precedenti penali (vedi, tra le altre la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 2.4.1985, con la quale è stato condannato per traffico di sostanze stupefacenti e la sentenza del 15.4.1998 della Corte di Appello di Palermo, irrevocabile il 26.11.1998, con la quale è stato condannato per associazione di stampo mafioso).

La sentenza del giudice di primo grado va pertanto confermata e i due imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali del presente grado.



La Scomparsa di Caruso Salvatore.

Capo 21) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 575, 577 n° 3, 61 n° 4 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro e Ciaramitaro Giovanni, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Caruso Salvatore, mediante strangolamento dopo averlo seviziato con percosse.

Capo 22) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 605, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Romeo Pietro e Ciaramitaro Giovanni, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, privato della libertà personale Caruso Salvatore.

Capo 23) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 411, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Romeo Pietro e Ciaramitaro Giovanni, al fine di occultare il reato di cui al capo 21) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, soppresso il cadavere di Caruso Salvatore, sciogliendolo nell'acido.

In Palermo, il 3 ottobre 1994

Capo a) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 575, 577 n° 3, 61 n° 4 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con e con Spatuzza Gaspare, Grigoli Salvatore. Giuliano Francesco, Romeo Pietro e Ciaramitaro Giovanni, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Caruso Salvatore, mediante strangolamento dopo averlo seviziato con percosse. *ke*

Capo b) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 605, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Spatuzza Gaspare, Grigoli Salvatore. Giuliano Francesco, Romeo Pietro e Ciaramitaro Giovanni, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, privato della libertà personale Caruso Salvatore.

Capo c) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 411, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Spatuzza Gaspare, Grigoli Salvatore. Giuliano Francesco, Romeo Pietro e Ciaramitaro Giovanni, al fine di occultare il reato di cui al capo a) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, soppresso il cadavere di Caruso Salvatore, sciogliendolo nell'acido;

In Palermo, il 3 ottobre 1994 ~

Sono stati condannati dal giudice di primo grado per questi reati Spatuzza Gaspare, Grigoli Salvatore, Giuliano Francesco, Tutino Vittorio e Lo Nigro Cosimo, raggiunti dalle chiamate in correità (dirette) di Romeo Pietro, di Grigoli Salvatore e di Ciaramitaro Giovanni e da quelle (indirette) di Di Filippo Pasquale, Trombetta Agostino e Garofalo Giovanni.

Il 5 ottobre 1994 Isabella Forte denunciava al Commissariato di Brancaccio la scomparsa del proprio coniuge, Caruso Salvatore, che il 3.10.1994, dopo averla accompagnata al lavoro, le aveva detto che si sarebbe recato in ospedale per verificare se fosse stato accettato il suo ricovero; da allora non aveva avuto più sue notizie.

Dalle indagini prontamente avviate emergeva che il Caruso, affetto da paraplegia, era stato condannato a 26 anni di reclusione per

fr


l'omicidio di due donne, ma nessun elemento utile acquisivano gli investigatori per risalire al movente del delitto e ai suoi esecutori.

Ha reso dichiarazioni Di Filippo Pasquale, il quale riferiva di aver appreso da Romeo Pietro e da Giuliano Francesco che il Caruso era stato attirato in un tranello da Ciaramitaro Giovanni.

Romeo Pietro e il Ciaramitaro, divenuti collaboratori di giustizia, ammettevano la partecipazione all'omicidio, chiamando in causa Grigoli Salvatore, Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco, Tutino Vittorio e Lo Nigro Cosimo.

In particolare Di Filippo Pasquale riferiva di aver appreso dell'omicidio dalle confidenze di Romeo Pietro e Giuliano Francesco, che poco prima avevano strangolato nella camera della morte "u zoppo", il quale era stato prima interrogato sull'omicidio di due donne di Bagheria ed accusato - secondo quanto sostenuto da Nino Mangano - di essere confidente del commissariato di P.S. di Brancaccio. Il cadavere era stato sciolto nell'acido. Ad attirarlo in un tranello era stato Ciaramitaro Giovanni, che gli aveva dato un appuntamento. La moglie del Caruso, che aveva visto allontanare il marito con il Ciaramitaro, era stata "tacitata" con l'intervento di un suo autorevole parente, Minardi Giovanni.

Il Di Filippo aggiungeva che non si spiegava come mai il Caruso, che era stato condannato a 26 anni di reclusione, godesse di permessi; ciò aveva fatto sorgere il convincimento che egli potesse essere diventato confidente della polizia.

Ha reso dichiarazioni Romeo Pietro, il quale riferiva di aver conosciuto Caruso Salvatore, che, secondo Grigoli Salvatore e Francesco Giuliano, era un confidente della polizia. 

Il Caruso era stato ucciso nel villino di Bolognetta, di proprietà del Giuliano, ove era stato attirato da Ciaramitaro Giovanni, al quale il Caruso aveva chiesto di procurargli dei pezzi di ricambio per la sua macchina (una Peugeot di colore bleu).

Il Ciaramitaro aveva così invitato il Caruso ad accompagnarlo nel magazzino, ove – a suo dire – aveva nascosto la macchina rubata per smontare i pezzi.

Il Caruso aveva accettato l'invito e il Ciaramitaro lo aveva accompagnato a Bolognetta, dove erano ad attenderlo lo stesso, Romeo, Gaspare Spatuzza, Grigoli Salvatore, Francesco Giuliano, Lo Nigro Cosimo e Tutino Vittorio.


Era stato legato ad una sedia, interrogato e preso a pugni da Spatuzza e Grigoli; poco dopo gli era stata messa la corda al collo e tutti avevano partecipato allo strangolamento.

Il suo corpo era stato disciolto nell'acido, che era stato procurato dallo Spatuzza. Sotto il fusto era stato collocato un bruciatore per accelerare i tempi di dissoluzione. Erano rimaste delle ossa, che erano state messe in un sacchetto, che era stato gettato via da Romeo e Ciaramitaro lungo la via del ritorno.

L'episodio era avvenuto di mattina verso le 10,00/11,00

La "Peugeot" del Caruso era stata privata del numero di telaio e delle targhe e data alle fiamme nei pressi di Bagheria.

Ha reso dichiarazioni anche Ciaramitaro Giovanni, il quale ammetteva d'aver partecipato all'omicidio Caruso; costui alcuni anni prima aveva ucciso due donne e ne aveva bruciato i corpi nei pressi di Bagheria. Lo stesso Caruso era stato ammesso a fruire di permessi per una grave malattia ad una gamba.



Aveva sentito parlare del Caruso come di un confidente della Polizia e tale tesi era avvalorata dal fatto che questi godeva di un regime carcerario di favore. Francesco Giuliano gli aveva proposto di avvicinare il Caruso e questi, conoscendo l'attività del Ciaramitaro, gli aveva chiesto se poteva fornirgli dei pezzi di ricambio per la sua Peugeot 205.

Così facendogli credere di avere a disposizione una macchina rubata, lo aveva invitato a visionarla e, a bordo della macchina del Caruso, si era recato con lui nel villino a Bolognetta, ove li attendevano Salvatore Grigoli, Giuliano Francesco, Cosimo Lo Nigro, Gaspare Spatuzza, Romeo Pietro e Tutino Vittorio.

Quando Spatuzza aveva cominciato ad interrogare il Caruso, che era stato poco prima legato ad una sedia, il Lo Nigro aveva invitato il collaborante ad andare via, ma il Giuliano aveva detto che poteva restare.

Poi avevano infilato la testa della vittima in un sacco nero e cinto intorno al collo un cappio avevano proceduto allo strangolamento.

Dopo che il Caruso era morto, il Lo Nigro gli aveva squarciato la gola con un coltello e lo aveva spogliato, appropriandosi della somma di £. 200.000, che Giuliano e Ciaramitaro avevano poi utilizzato per andare a comprare panini e coca cola; quando erano tornati, avevano visto il corpo del Caruso immerso nell'acido dentro un fusto.

Il Tutino aveva vomitato durante le operazioni di dissolvimento del cadavere. Si erano, poi, divisi trentamila lire a testa.

La macchina del Caruso era stata privata del numero di telaio e delle targhe ed era stata incendiata nei pressi di Bagheria.

La moglie del Caruso sapeva che il marito doveva incontrarsi con il Ciaramitaro e, quindi, si era insospettita, minacciando la denuncia ai

RL

Carabinieri; ma era stata "tacitata" da qualcuno, che il collaborante non conosceva.

Questo era il primo omicidio, a cui il Ciaramitaro aveva partecipato, anche se in precedenza, aveva consegnato insieme a Romeo Pietro, un giovane di 16/17 anni, tale Francesco Di Piazza, a Giuliano Salvatore, su suo preciso incarico.

Si erano, poi, tutti allontanati dal villino: il collaborante con Romeo Pietro e Giuliano (che facevano da battistrada), seguiti dal Tutino e dallo Spatuzza, entrambi latitanti, che avevano viaggiato a bordo della Renault 5, guidata dal Lo Nigro.

Ha reso dichiarazioni Grigoli Salvatore, il quale ha ammesso la sua partecipazione allo strangolamento del Caruso, che era stato ucciso, sia perchè aveva soppresso due donne, sia perchè si sospettava che fosse un confidente della polizia. Il sospetto era sorto perchè, nonostante fosse stato condannato per l'omicidio delle due donne, godeva di un "trattamento di favore" tanto che era stato rimesso in libertà. Ciò aveva confermato il loro convincimento che fosse un confidente.

Il Caruso era stato attirato in un tranello dal Ciaramitaro, che lo aveva condotto a Bolognetta nel villino di Giuliano Francesco, ove - a dire del Ciaramitaro - trovavasi la macchina rubata, della quale dovevano essere ricavati i pezzi di ricambio, richiesti dal Caruso.

Erano ivi erano presenti il collaborante, forse Romeo Pietro, Giuliano Francesco, Lo Nigro e, forse, Tutino Vittorio. Il Caruso era stato prima strangolato e, poi, disciolto nell'acido.

Ha reso dichiarazioni anche Garofalo Giovanni (suo referente Ciaramitaro Giovanni), che ha riferito che era stato lo stesso *fr*

Ciaramitaro ad attirare in un tranello il Caruso. La moglie del Caruso, sapendo che il marito si era allontanato con il Ciaramitaro, glielo aveva contestato, ed allora il predetto si era confidato con il Garofalo, il Faia e il Romeo, che lo avevano sconsigliato di rivolgersi ad un avvocato consigliandogli invece di negare sempre tale circostanza.

Ha reso, infine, dichiarazioni anche Trombetta Agostino (suo referente il Ciaramitaro), che ha riferito di aver saputo dal Ciaramitaro che il Caruso era stato ucciso, perchè ritenuto un confidente della polizia ed era stato proprio il Ciaramitaro che, con la scusa di procurargli dei pezzi di ricambio, lo aveva condotto nel villino di Bolognetta.

L'indomani della scomparsa il collaborante si era recato con il Ciaramitaro e tale Costa Maurizio nel villino a Bolognetta, per prelevare gli attrezzi che il Caruso aveva portato con sè per smontare la macchina rubata. La Peugeot 205 del Caruso era ancora sul posto e pertanto avevano provveduto a tagliare la lamiera, su cui era punzonato il numero di telaio, dando poi fuoco al veicolo, che, tuttavia, il Trombetta aveva poi visto in un deposito di demolizioni di auto nei pressi di Bagheria.

Il Caruso aveva i capelli raccolti in un codino, era alto mt. 1,77, portava occhiali scuri e camminava con una stampella.

Le dichiarazioni sopra riportate riscontrano, in quanto convergenti, quelle del Romeo in ordine al movente e agli esecutori materiali e hanno, a loro volta, trovato conferma nelle indagini di P.G..

Ha detto, infatti, l'ispettore superiore della polizia, Zerilli Maurizio:

■ che, come dichiarato dal Romeo, dal Ciaramitaro e dal Grigoli, il Caruso era affetto da paraplegia ed era stato tratto in arresto il 31

agosto 1987, perchè indiziato dell'omicidio di Romano Iolanda e il successivo 27 ottobre 1987 era stato denunciato per l'omicidio di Russo Francesca; per tali fatti era stato condannato ad anni 26 di reclusione;

- che non erano emersi rapporti di "confidenza" tra il Caruso e la polizia;
- che Caruso disponeva di una Peugeot 205, colore carta di zucchero targata PA 732457; la vettura, priva di targhe, e di telaio era stata ritrovata il giorno 5.10.1994 nei pressi di Bagheria, bruciata;
- che, all'epoca del delitto, tutti gli imputati erano liberi;
- che la vittima il 5 ottobre 1991 era stata scarcerata per una sospensione della pena di sei mesi.

Quest'ultima circostanza aveva, sia pure erroneamente, ingenerato in Cosa Nostra il convincimento che il Caruso, proprio per tale trattamento di favore, fosse divenuto confidente della polizia.

Osserva la Corte che tutti gli imputati sono stati raggiunti dalle concordi propalazioni del Romeo (il quale ha precisato in dibattimento in ordine al Tutino e al Lo Nigro che i due erano presenti nel villino [ciò aveva ricordato meglio dopo le sue dichiarazioni innanzi al P.M.], attribuendo agli stessi i ruoli indicati dal Ciaramitaro), del Grigoli e del Ciaramitaro, i quali hanno confermato sia il movente (il Caruso era ritenuto - forse a torto - confidente di polizia), sia la partecipazione di Giuliano Francesco (nel cui villino è avvenuto lo strangolamento e che aveva provveduto insieme al Romeo a bruciare la macchina del Caruso), di Spatuzza Gaspare (il quale aveva detto al Lo Nigro che il Ciaramitaro poteva presenziare allo strangolamento ed aveva interrogato il Caruso, dandogli pugni e schiaffi), di Grigoli Salvatore che aveva (il quale ha ammesso la sua partecipazione), di Tutino

Vittorio (che avrebbe messo in testa al Caruso un sacco nero, prima che lo stesso fosse strangolato) e del Lo Nigro (che aveva, dopo aver partecipato allo strangolamento, tagliato la gola al Caruso con un coltello).

Peraltro le contraddizioni fatte rilevare dalla difesa (il Ciaramitaro aveva inizialmente detto che era stato il Lo Nigro a mettere il sacco in testa al Caruso, poi aveva precisato che il Lo Nigro aveva tagliato la gola al Caruso; - ancora il Ciaramitaro aveva detto inizialmente che a comprare i panini erano andati egli stesso e il Romeo, successivamente aveva indicato lui stesso e il Giuliano; inoltre poi ancora aveva assunto che l'autovettura del Caruso aveva subito un incidente, mentre successivamente aveva detto che aveva il motore fuso) non sono decisive, trattandosi di particolari irrilevanti, che nulla tolgono alla attendibilità intrinseca del collaborante, che nel corso del dibattimento ha meglio focalizzato i ricordi sui rispettivi ruoli degli imputati ed ha mantenuto sempre fermi gli aspetti fondamentali delle sue dichiarazioni senza titubanze ed allineamenti. *R*

RILIEVI DIFENSIVI

La difesa dello Spatuzza rilevava i gravi motivi di astio che animavano il Grigoli verso lo Spatuzza. Osservasi che, come già detto in altra parte della sentenza, questi sentimenti di rancore nei confronti dello Spatuzza sono stati già riferiti dal Grigoli sin dalle sue prime dichiarazioni; aggiungasi, inoltre, che lo Spatuzza è stato chiamato in correità anche dal Romeo e dal Ciaramitaro, che non hanno mai nutrito – la difesa non ne ha mai fatto cenno – alcun sentimento di astio nei confronti dell'imputato.

Inoltre il giudice di primo grado non ha ritenuto credibile il Di Filippo sol perché si è auto accusato ma in quanto le sue dichiarazioni sono connotate da requisiti della costanza, della spontaneità, della indipendenza e sono state riscontrate da altri collaboranti.

Va osservato, comunque, che il Di Filippo, in ordine a questo omicidio non ha accusato lo Spatuzza, essendosi soffermato solo sulla causale ed avendo chiamato in reità soltanto Ciaramitaro, Romeo e Giuliano.

Non possono essere concesse allo Spatuzza le pur richieste circostanze attenuanti generiche per le considerazioni riportate in quella parte di sentenza che tratta dell'omicidio Carella.

La difesa di Giuliano Francesco rilevava i sentimenti di astio, che animavano Romeo e Ciaramitaro verso Giuliano Salvatore, padre di Giuliano Francesco. Ma è bene ribadire, anche in relazione a questo omicidio, non solo che i sentimenti di astio sono stati manifestati sin dalle loro prime dichiarazioni dagli stessi collaboranti, ma che Giuliano Francesco è stato raggiunto altresì dalle concordi *pe*

dichiarazioni di Grigoli Salvatore (che ha partecipato personalmente allo strangolamento), di Di Filippo Pasquale (che ha avuto riferito proprio dall'imputato che poco prima avevano strangolato "u zoppu"), e del Ciaramitaro.

Va detto inoltre che il Di Filippo è credibile, non soltanto perché si è autoaccusato di numerosi delitti, per i quali non era stato neppure indagato, ma soprattutto perché è stato riscontrato dalle dichiarazioni di altri collaboranti, che hanno ammesso di aver personalmente partecipato ad azioni omicidiarie.

Non possono essere concesse a Giuliano Francesco le pur richieste circostanze attenuanti generiche per le considerazioni espresse in quella parte della sentenza che tratta dell'omicidio di Rizzuto Damiano.

La difesa di Tutino Vittorio lamentava la condanna del proprio assistito, rilevando che le chiamate in correità del Romeo e del Ciaramitaro dovevano ritenersi sospette, in quanto esisteva tra i predetti un preventivo accordo di pentirsi, qualora fossero stati arrestati.

Va detto che tale preventivo accordo, peraltro riferito dagli stessi collaboranti sin dalle loro prime dichiarazioni, non ha alcun rilievo ai fini della loro attendibilità, ove si consideri che alla dettagliata dichiarazione del Romeo non si è mai pedissequamente adeguato il Ciaramitaro, che ha, invece, riferito soltanto quanto ha costituito oggetto del suo vissuto personale come nel caso dell'omicidio Caruso, o quanto appreso dalle confidenze dello stesso Romeo e di Francesco Giuliano.

Nessun intento calunniatorio e nessun appiattimento sulle posizioni reciproche è emerso nel dibattimento, atteso che le dichiarazioni dei

due collaboranti sono state sempre contraddistinte dalla costanza dalla precisione, dalla autonomia e dalla indipendenza, ove si consideri peraltro che le propalazioni del Ciaramitaro sull'omicidio Caruso sono "dirette", avendo egli partecipato personalmente all'omicidio, come è stato confermato da Di Filippo Pasquale, dal Romeo, dal Grigoli, dal Garofalo e dal Trombetta.

È vero, come ha assunto la difesa che il Romeo non ha indicato i nomi di Tutino Vittorio e Lo Nigro Cosimo negli interrogatori resi innanzi al P.M. il 18.11.1995, il 7.1.1995 e il 2.2.1996. Va tuttavia osservato che il Romeo nell'affermare in dibattimento che i due imputati erano presenti nel villino di Bolognetta dei Giuliano, ha ricordato, focalizzando meglio i ricordi, che il Lo Nigro aveva legato alla sedia il Caruso prima dell'interrogatorio e che il Tutino, invece, aveva dato di stomaco durante le operazioni di dissoluzione del cadavere, aggiungendo che insieme ai predetti era ritornato a Palermo ed aveva addirittura lasciato il Tutino a Falsomiele.


Va detto, inoltre che tali precisazioni, rese in dibattimento dal Romeo, hanno ricevuto conferma nelle dichiarazioni del Ciaramitaro, il quale ha sempre indicato come presenti, tra gli altri, Cosimo Lo Nigro e Tutino Vittorio, precisando che era stato proprio il Lo Nigro ad invitare il collaborante ad andare via (che era stato invece autorizzato a rimanere da Giuliano Francesco); che era stato il Lo Nigro a squarciare la gola del Caruso con un coltello ed ancora che era stato il Lo Nigro ad appropriarsi della somma di £. 200.000 di pertinenza della vittima, con la quale il Giuliano e il collaborante erano andati a comprare panini e coca cola. Con riferimento al Tutino, il Ciaramitaro ha riferito, concordemente con il Romeo, che l'imputato aveva vomitato durante le operazioni di scioglimento del cadavere. *Me*

Per completezza, va ricordato che il Ciaramitaro ha dichiarato che dal villino di Bolognetta si erano allontanati a bordo di una autovettura il Romeo con Giuliano Francesco seguiti da Tutino e Spatuzza a bordo della Renault 5 guidata dal Lo Nigro.

Non può essere condivisa l'affermazione della difesa secondo cui la partecipazione del Tutino ad omicidi è stata esclusa dal Brusca (ma in effetti questi si è limitato a dire di non conoscerlo), da Di Filippo Pasquale (invero il collaborante non solo lo ha coinvolto nelle stragi del '93, ma, addirittura, lo ha indicato come uno dei componenti del commando omicidiario ai danni del titolare del negozio Garvins di via Roma a Palermo) e dal Calvaruso (che lo ha indicato, invece, come uomo a disposizione di Giuseppe Graviano, che, quale capo mandamento, aveva sotto le direttive il gruppo di fuoco di Brancaccio, retto da Nino Mangano).

E' vero, soltanto, che Carra Pietro non lo ha nominato tra i partecipanti agli omicidi, ma in ciò contraddetto, con riferimento all'omicidio Caruso, dalle omologhe dichiarazioni del Romeo, del Ciaramitaro e del Grigoli (il quale ultimo ha indicato presente il Tutino in termini dubitativi, come ha fatto, per altro, in ordine alla presenza del Romeo, che, invece, è certo che abbia partecipato all'omicidio, come affermato da Di Filippo Pasquale, dallo stesso Romeo, e da Ciaramitaro).

Non possono essere concesse al Tutino le circostanze attenuanti generiche per le considerazioni già espresse in quella parte di sentenza che tratta l'omicidio di Ambrogio Giovanni.

La difesa di Lo Nigro Cosimo con riferimento all'omicidio Caruso deduceva che, sebbene l'imputato fosse stato raggiunto dalle omologhe chiamate in correità del Romeo, del Ciaramitaro e del 

Grigoli, tuttavia era valido il rilievo che Romeo Pietro non lo aveva indicato negli interrogatori del 18.11.1995, del 7.12.1995 e del 2.2.1996. Si rinvia alle considerazioni già espresse in seno ai rilievi difensivi per il Tutino.

La difesa rilevava inoltre che il Lo Nigro aveva fornito un proprio alibi per la mattinata del giorno dell'omicidio, sostenendo che egli si trovava in compagnia del padre a Mazara del Vallo. Erano partiti in mattinata da Palermo e, giunti a Mazara, avevano ordinato attrezzature per la barca dal Sig. Safini, che aveva rilasciato regolare fattura; poi si erano diretti da un certo Piantola per acquistare ancora attrezzature ricevendo regolare fattura; quindi si erano recati nella fabbrica di cordame, la Cavisud di Asaro Giacalone, ove avevano ordinato dei cavi di acciaio. Avevano, poi, pranzato a Mazara per fare rientro a Palermo nel pomeriggio.

Osserva la Corte che l'alibi prospettato dall'imputato è privo di rilievo, sia perché è possibile che egli si sia recato a Mazara del Vallo nella tarda mattinata (lo strangolamento del Caruso è avvenuto intorno alle ore 10.00/11.00 e le operazioni di dissolvimento del cadavere si sono esaurite in due ore), sia perché della di lui presenza al villino di Bolognetta hanno concordemente riferito il Romeo (sia pure soltanto in dibattimento con le precisazioni più sopra riportate), il Ciaramitaro (che ha ricordato che il Lo Nigro aveva squarciato la gola al Caruso ed ancora che il Tutino, insieme a Spatuzza aveva preso posto per ritornare a Palermo sulla Renault 5 del Lo Nigro) ed ancora il Grigoli (che dà presente, tra gli altri, Lo Nigro Cosimo).

La difesa di Grigoli Salvatore lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e l'eccessivo aumento di pena per la continuazione. Si rinvia alle

considerazioni riportate in quella parte di sentenza, che tratta dell'omicidio Carella.

La sentenza di primo grado va, pertanto confermata e gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali del presente grado.



Omicidio di Castiglione Antonino.

Capo 24) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n° 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Di Filippo Pasquale, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Castiglione Antonino, contro il quale i primi due esplodevano più colpi d'arma da fuoco, mentre il terzo svolgeva nei pressi funzioni di copertura.

Capo 25) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 61 n° 2 C.P., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967 n° 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Di Filippo Pasquale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra e, comunque, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis C.P., illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi da guerra (kalashnikov) ed armi comuni da sparo.

In Palermo, il 18 novembre 1994

Sono stati condannati dal giudice di primo grado per questi reati Mangano Antonino, Pizzo Giorgio e Grigoli Salvatore, in esito alle concordi dichiarazioni di Romeo Pietro, Grigoli Salvatore, Ciaramitaro Giovanni, Di Filippo Pasquale e Garofalo Giovanni (suo referente Di Filippo Pasquale).

Verso le ore 20,00 del 18.11.1994 in questa via Sperone ignoti esplodevano colpi di arma da fuoco contro Castiglione Antonino, ferendolo gravemente.

fe

Il predetto veniva accompagnato prontamente dal genero Favata Nicolò presso l'Ospedale Buccheri - La Ferla, ove ne veniva constatato il decesso.

Dal sopralluogo emergeva che sul posto dell'agguato vi erano evidenti tracce di liquido ematico e venivano repertati due proiettili deformati cal. 38/357.

All'esame autoptico emergeva che il Castiglione era stato attinto da 7 colpi di arma da fuoco, cal. 38, tutti sparati entro il limite delle brevi distanze, da due soggetti, posti alla destra della vittima.

Il Gabinetto di Polizia Scientifica di Palermo confermava, in esito all'esame dei reperti balistici, che erano state adoperate due rivoltelle a tamburo, cal. 38/357.

Una delle rivoltelle era stata, poi, utilizzata per l'omicidio di Vitale Armando, avvenuto il successivo 3.3.1995.

Le indagini, prontamente avviate anche tramite l'audizione dei testimoni oculari, non giungevano alla individuazione degli assassini emergendo soltanto che costoro si erano allontanati a bordo di una Fiat Uno o di una Fiat Tipo di colore scuro.

Ha reso dichiarazioni Di Filippo Pasquale, il quale riferiva che esecutori materiali del delitto erano stati lui stesso (si trattava del suo primo omicidio), Antonino Mangano, Salvatore Grigoli e Giorgio Pizzo, che aveva partecipato alla fase preparatoria dell'agguato.

Il Castiglione soprannominato "spara - spara", trafficava in droga ed era sospettato di essere un confidente della Polizia. Il predetto aveva avuto danneggiata l'autovettura e da opportune indagini aveva accertato che autori del danneggiamento erano stati Faia Salvatore e Pietro Romeo. Pertanto aveva loro richiesto il risarcimento dei danni e

i due si erano rivolti a Nino Mangano, che aveva decretato la morte del Castiglione.

L'ordine di uccidere era stato impartito al collaborante, anche, dal Bagarella ed erano così iniziati i pedinamenti della vittima; si era così accertato tramite il Grigoli e lo stesso Di Filippo che il Castiglione trascorreva la sua giornata all'interno del negozio di uccelleria, ubicato nella via Immacolatella allo Sperone, e si era deciso di ucciderlo la sera, mentre si accingeva a chiudere l'esercizio.

Nel giorno dell'omicidio il Grigoli, il Di Filippo e Nino Mangano si erano appostati con una Fiat Uno nel corso dei Mille, mentre il Pizzo era andato a ispezionare la zona per accertare se il Castiglione si trovasse nel negozio. Il Pizzo aveva, allora, dato la "battuta" e i tre si erano portati allo Sperone, armati: il Di Filippo di due pistole cal. 38 e di un fucile, il Grigoli di un mitragliatore kalashnikov.

Giunti al negozio e avendo visto che il Castiglione si trovava sull'uscio si erano abbassati sul volto i passamontagna ed allora il Di Filippo era sceso dalla macchina insieme al Grigoli (il Mangano era rimasto alla guida) ed aveva esploso cinque colpi di pistola all'indirizzo della vittima, un sesto colpo era stato sparato dal Grigoli, quando il Castiglione era già a terra. Lungo il tragitto di ritorno si erano accorti di essere seguiti da una moto di grossa cilindrata, una Honda Transalp, a bordo della quale riconoscevano il figlio di Castiglione. Il Grigoli aveva stabilito di sparargli con il Kalashnikov, ma il giovane aveva invertito la marcia del mezzo allontanandosi.

Il Pizzo, che aveva trovato intoppi sulla strada, era arrivato al punto di riunione con ritardo, ed aveva, poi, accompagnato il collaborante al distributore di carburanti, dallo stesso gestito. ke

Il Castiglione, che aveva parlato male di lui e del fratello, aveva il vizio del bere ed aveva anche sparato. Erano stati il Mangano e il Bagarella a decretarne la morte.

Ha reso dichiarazioni anche Grigoli Salvatore, il quale ha ammesso di aver partecipato all'omicidio. Da Di Filippo Pasquale aveva saputo che il Castiglione si era comportato male con lui e ne aveva richiesto la soppressione al Bagarella, offrendosi di fare parte del "commando" omicidiario. L'ordine di uccidere il Castiglione era venuto dal Mangano, che gli aveva detto che avrebbero partecipato lui stesso il Mangano, Di Filippo Pasquale e Giorgio Pizzo.

Il collaborante si era recato nella uccelleria del Castiglione per studiarne le abitudini; lo avevano visto all'interno dell'uccelleria per cui avevano deciso di agire dopo aver ricevuto la "battuta" da Giorgio Pizzo. Erano armati con pistole cal. 38 e di uno o due fucili e si erano portati sul posto con la macchina guidata dal Mangano. A circa 20/30 metri avevano visto il Castiglione sull'uscio onde, abbassati i passamontagna sul volto lui ed il Di Filippo erano scesi dall'autovettura e quest'ultimo aveva sparato alla vittima, mentre il Grigoli gli aveva dato il colpo di grazia. Lungo il tragitto di ritorno avevano dovuto arrestare l'autovettura (vi era un autobus davanti a loro) ed allora il Mangano aveva cambiato direzione, facendo retromarcia. Il Grigoli si era accorto che erano seguiti da una motocicletta con a bordo il figlio del Castiglione.

Allora si era premurato di prendere il fucile per sparargli, ma quello aveva fatto inversione di marcia e si era allontanato.

Del Pizzo, che doveva attenderli lì nei pressi, si erano perse le tracce perché aveva perduto del tempo a causa del traffico lungo la strada.

Il Di Filippo aveva perorato la causa per l'uccisione del Castiglione, perché questi aveva profferito nei confronti suoi e del fratello la frase: "sbirri". Vi era stato pure un episodio di danneggiamento della macchina del Castiglione il quale, individuati gli autori in Romeo Pietro e Faia Salvatore, aveva loro richiesto di essere risarcito dei danni, minacciandoli di denuncia. Non ricordava se per l'omicidio era stato portato anche un kalashinkov.

Anche Romeo Pietro ha reso dichiarazioni sull'omicidio Castiglione. In particolare riferiva di conoscere il Castiglione con il soprannome di "spara - spara" - e che lo stesso gestiva un negozio di vendita di uccelli e mangimi.

Al suddetto individuo, su disposizione di Giuliano Francesco, era stata incendiata la macchina.

A commettere la suddetta azione criminosa erano stati Giovanni Ciaramitaro e Giovanni Garofalo, con la complicità, forse, del Faia: il Romeo ed il Giuliano avevano fatto da "copertura". Di tali manovre si era accorto "Fasolina", il quale ne aveva informato il Castiglione, che poi aveva chiesto al Faia il risarcimento dei danni (20 milioni).

Di fronte alle proteste di innocenza del Faia, il Castiglione si era rivolto a Giuseppe Battaglia (che aveva una rivendita di caffè in piazza Scaffa), che aveva convocato Giuliano Francesco, che gli aveva detto che il Faia era estraneo al danneggiamento. Il Castiglione non aveva, però, rinunciato al proposito di essere risarcito, tanto che suo fratello aveva comunicato che il Castiglione era armato ed aveva intenzione di uccidere il Faia.


Il collaborante non sapeva quali rapporti intercorressero tra il Castiglione e il Di Filippo.

Inoltre aggiungeva che aveva avuto conferma dal Grigoli, dal Di Filippo, dal Mangano e dal Pizzo che erano stati loro ad uccidere il Castiglione; il Di Filippo aveva sparato per primo e il Grigoli aveva anche sparato per sicurezza. Aveva anche appreso che dopo il delitto i tre killers erano stati seguiti da una motocicletta con a bordo il figlio della vittima. Il Di Filippo, il Grigoli ed il Romeo avevano deciso di uccidere il giovane, il fratello ed il giovane Fasolina, ma il proposito era stato accantonato, perché nel frattempo vi era stato l'arresto di Bagarella seguito da quello di Mangano Nino.

Ha reso dichiarazioni anche Ciaramitaro Giovanni, il quale ha riferito di conoscere da tempo Castiglione Antonino, che, messosi in pensione, aveva aperto una uccelleria proprio nel quartiere Sperone, ove entrambi abitavano. Era soprannominato "spara, spara", ma non era cattivo.

Il collaborante aveva avuto richiesto da Giuliano Francesco di bruciare la macchina e il negozio del Castiglione. Alla prima operazione avevano provveduto Carra Pietro, Salvatore Faia e Giovanni Garofalo, mentre il Ciaramitaro ed il Giuliano avrebbero dovuto incendiare il negozio, ma avevano desistito, perché v'era sul posto una volante della Polizia.

Il Giuliano ed il Faia, a bordo della Fiat 126 di colore grigio targata Novara di proprietà del secondo, avevano fatto un giro per curiosare all'interno del "residence", dove abitava il Castiglione; la loro presenza era stata notata dal "Fasolina", che aveva comunicato al Castiglione la targa della macchina sulla quale viaggiavano i due.

Il Castiglione si era così rivolto al Faia per essere risarcito ed aveva minacciato di dare fuoco a tutto il Corso dei Mille. Faia si era rivolto  al Giuliano e questi al Mangano.

Fra l'altro il Castiglione aveva inferito, a seguito di un litigio, una coltellata a Benny Marino, fratello dell'amante di Di Filippo Pasquale e gli aveva detto: "Adesso vaglielo a raccontare a quegli spioni dell'Esso".

L'indomani dell'omicidio del Castiglione (che il collaborante aveva appreso dai giornali), aveva commentato l'accaduto con Giuliano Francesco, il quale era all'oscuro della vicenda; aveva, poi, appreso che autori dell'omicidio erano stati Nino Mangano, Salvatore Grigoli e Di Filippo Pasquale, il quale ultimo aveva esploso numerosi colpi di pistola all'indirizzo del Castiglione, che era stato anche colpito dal Grigoli, mentre si trovava a terra. Successivamente il Giuliano aveva narrato al collaborante che i tre "killers" erano a bordo di una autovettura, guidata dal Mangano. Il figlio della vittima li aveva inseguiti a bordo di una motocicletta, ma poi aveva desistito.

Ha reso dichiarazioni anche Garofalo Giovanni, il quale ha riferito che Di Filippo Pasquale gli aveva confidato di aver ucciso, insieme a Grigoli, a Nino Mangano e a Giorgio Pizzo, il Castiglione.

A questi, tempo prima, era stata bruciata la macchina dal collaborante e vi avevano preso parte, anche, Pietro Carra, Romeo Pietro, Ciaramitaro, Giuliano Antonino, Giuliano Francesco e Faia Salvatore. Forse l'ordine proveniva da Nino Mangano. Il Castiglione era stato avvertito da "Fasolina" che a commettere il fatto erano stati Giuliano Francesco e Giuliano Antonino che erano a bordo della 126 del Faia; il Castiglione si era rivolto al Faia, reclamando il risarcimento dei danni.

Il Castiglione aveva anche appuntato i suoi sospetti su Benny Marino, fratello dell'amante di Di Filippo Pasquale, al quale, nel corso

di un litigio, aveva inferto una coltellata, dicendogli di andarlo a raccontare ai Di Filippo.

Il giovane ne aveva riferito a Di Filippo Pasquale, il quale, tramite Nino Mangano, aveva ricevuto l'autorizzazione dal Bagarella di uccidere il Castiglione.

Lo stesso Di Filippo aveva confidato al collaborante le fasi dell'omicidio, riferendogli di essere sceso dalla macchina, guidata dal Mangano, con il "cacciatore" (Grigoli Salvatore) ed aveva sparato per primo, per prendersi questa soddisfazione; era subito dopo intervenuto il Grigoli che aveva sparato due colpi.

Datisi alla fuga, erano stati inseguiti dal figlio del Castiglione a bordo di un ciclomotore, ma questi aveva, poi, desistito dall'inseguimento. Era stato meglio per lui, se no avrebbe fatto la stessa fine del padre.

Ha reso, pure, dichiarazioni Pietro Carra, il quale ha ammesso di aver dato alle fiamme, insieme a Pietro Romeo, Ciaramitaro Giovanni, Giuliano Francesco, detto "Olivetti", Salvatore Faia, Garofalo Giovanni e Tonino Giuliano, fratello di Giuseppe "Folonari", la macchina del Castiglione.

Dopo aver commesso l'azione criminosa (avvenuta alle ore 22, all'interno del complesso residenziale, ove abitava il Castiglione), il Giuliano alla guida di una Fiat 126 Targata Novara, di proprietà del Faia, in compagnia di Giovanni Garofalo o di Romeo Pietro, era ritornato nel parcheggio e l'auto era stata notata dai figli del Castiglione. Costoro avevano protestato inviando una lettera con la quale chiedevano la somma di £. 10.000.000 a titolo di risarcimento; in caso contrario avrebbero fatto saltare in aria tutto lo Sperone. Aveva *fe* sentito dire pochi giorni che il Castiglione era stato ucciso.

Le su riportate dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti svolti dall'ispettore superiore della Polizia di Stato, Zerilli Maurizio.

Questi ha riferito:

- che effettivamente in data 23 agosto 1994, nella via S/74 allo Sperone, era stata incendiata una autovettura Sierra, targata PA B 85753, di proprietà di Castiglione Santina, figlia di Antonino. Era stata coinvolta nell'incendio - così come riferito dal Ciaramitaro - un'altra autovettura, di proprietà di Talamanca Onofrio;
- che Faia Salvatore utilizzava in quel periodo una Fiat 126, targata Novara, di colore grigio chiaro;
- che il "Fasolina", indicato dai collaboranti Romeo e Ciaramitaro, si identificava in Raccuglia Pietro.
- che Castiglione Giacomo, figlio di Antonino, era proprietario di una moto Honda.

Osserva la Corte che il Mangano, il Di Pasquale, il Grigoli e Pizzo Giorgio sono stati raggiunti dalle convergenti dichiarazioni di Di Filippo Pasquale e di Grigoli Salvatore - rei confessi dell'omicidio -; ancora dalle dichiarazioni di Romeo Pietro (suo referente Di Filippo Pasquale), del Ciaramitaro (suo referente Giuliano Francesco) e del Garofalo (suo referente Di Filippo Pasquale).

Rilevasi, poi, che la dettagliata descrizione delle modalità esecutive del delitto hanno trovato riscontro:

- nella conforme dichiarazione del Grigoli, che ha indicato i partecipanti all'azione criminosa;
- nelle dichiarazioni de relato del Romeo ed ancora in quelle del Ciaramitaro e del Garofalo;

- nella consulenza autoptica che ha confermato l'utilizzo di due armi diverse, come precisato dal Grigoli e dal Di Filippo;

- nella consulenza balistica che ha evidenziato l'identità di una delle armi usata nell'omicidio Castiglione con quella utilizzata nell'omicidio di Vitale Armando, avvenuto in data 3.3.95, il che consente di dedurre la riferibilità di entrambi gli omicidi al medesimo gruppo di fuoco (quello di Brancaccio), che disponeva, come da più parti riferito, di un proprio arsenale di armi.

Per quanto riguarda il movente, rilevasi che il Di Filippo voleva vendicarsi del Castiglione che gli aveva rivolto a lui ed al fratello parole di insulto. Infatti è proprio il Di Filippo a sparare per primo, volendo con la sua azione soddisfare un proprio personale risentimento verso la vittima.

R

RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Mangano Antonino lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulle propalazione dei correi interessati ad ottenere benefici premiali e la libertà.

Si richiamano sul punto le argomentazioni formulate da questa Corte nella parte della sentenza, che tratta dei rilievi difensivi sul Mangano in relazione all'omicidio di Ambrogio Giovanni.

La difesa di Grigoli Salvatore lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e l'eccessivo aumento della pena per continuazione.

Si rinvia a quella parte della sentenza che tratta dei rilievi difensivi sul Grigoli in relazione all'omicidio Carella.

La difesa di Pizzo Giorgio si doleva della condanna del proprio assistito in relazione all'omicidio Castiglione perché il Pizzo era stato impegnato il giorno dell'omicidio (18.11.1994) nella sua attività lavorativa presso l'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo dalle ore 7.00 (con breve intervallo per il pranzo) fino alle ore 19.00.


La difesa – aggiungeva – che il Pizzo era intervenuto per ragioni lavorative in varie zone di Palermo, insieme ad altri dipendenti AMAT.

Al riguardo va osservato che Pizzo Giorgio è stato raggiunto dalle concordi dichiarazioni accusatorie (ha dato la "battuta" ai tre "killers", Grigoli, Di Filippo e Mangano) di due soggetti (il Grigoli e il Di Filippo) che hanno costantemente riferito del ruolo del Pizzo, in ciò confermati dalle dichiarazioni del Romeo, e del Garofalo. In ultimo deve rilevarsi che Di Natale Giusto sentito da questa Corte, ha riferito *ve*

che il Pizzo, anche durante l'orario di lavoro, aveva accompagnato Matteo Messina Denaro (di cui curava la latitanza) nel suo ufficio ove si erano svolte numerose riunioni con il Bagarella, utilizzando l'autovettura di servizio (una cinquecento bianca) con i relativi contrassegni, aspettando qualche volta la fine della riunione oppure ritornando poco dopo con la stessa autovettura per riprendere Matteo Messina Denaro.

Quanto sopra accertato consente di affermare che la documentazione dell'Amat, attestativa della presenza sul lavoro del Pizzo il giorno 18.11.1994 (omicidio Castiglione) non è idonea a scalfire le dichiarazioni dei collaboranti sopra indicati, ove si consideri anche che il Pizzo è stato assente dall'ufficio dalle ore 14.36 alle ore 17.36 di quel giorno, per recarsi da solo per interventi esterni (v. documentazione cit.) e che l'omicidio Castiglione è avvenuto alle ore 20.00 e quindi quando il Pizzo non era più in servizio.

La sentenza del giudice di primo grado va pertanto confermata e gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali del presente grado.



La scomparsa di Oueslati Ridha.

Capo 26) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n° 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Oueslati Ridha mediante strangolamento.

Capo 27) del delitto di cui agli artt. 110, 411, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di occultare il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, occultato il cadavere di Oueslati Ridha.

In Palermo, nel gennaio del 1995.

Sono stati condannati per questi delitti dal giudice di primo grado Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco e Grigoli Salvatore sulla base delle concordi dichiarazioni di Romeo Pietro e Grigoli Salvatore, rei confessi dell'omicidio, ed ancora di Di Filippo Pasquale (suo referente Grigoli), di Ciaramitaro Giovanni e Garofalo Giovanni (loro referenti Romeo Pietro e Giuliano Francesco).

Dal mese di gennaio 1995 non si erano avute più notizie del cittadino tunisino Oueslati Ridha, come denunciato dal fratello Mondler Oueslati.

Si accertava che costui aveva lavorato alle dipendenze di Cosimo Lo Nigro e del di lui padre Pietro sul motopeschereccio "Lupo S. Francesco".

Il fratello di Oueslati Ridha riferiva di aver visto il congiunto l'ultima volta in Palermo nel mese di gennaio 1995 e di avergli chiesto in prestito del denaro perchè doveva recarsi in Tunisia. Avevano

fissato un appuntamento per la consegna del denaro, ma il Ridha non si era presentato. Al ritorno da Tunisi aveva chiesto notizie del fratello al suo datore di lavoro (Pietro Lo Nigro, lo "sciancàtu"), ma questi gli aveva riferito che si era licenziato e non lo aveva più visto.

Sull'omicidio ha reso dichiarazioni Di Filippo Pasquale, precisando che il Ridha era stato attirato in un tranello, strangolato e il suo corpo era stato sotterrato in un terreno, quasi di fronte al suo distributore di carburante in via Messina Marine.

Il collaborante ha precisato ancora che Cosimo Lo Nigro trafficava in stupefacenti utilizzando il proprio peschereccio sul quale era imbarcato il tunisino Ridha. Il Lo Nigro lo aveva licenziato e temendo che l'extracomunitario lo potesse denunciare, svelando il nascondiglio ricavato nel peschereccio per occultare la droga, aveva chiesto l'autorizzazione al Mangano. Secondo quanto gli aveva riferito il Grigoli (che aveva partecipato allo strangolamento) all'azione criminosa avevano partecipato, oltre Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco e Pietro Romeo.

Lo strangolamento era avvenuto nel pomeriggio e il corpo era stato sotterrato in un terreno non recintato nella via Messina Marine, di fronte al suo distributore di carburante.

Aveva potuto notare una certa apprensione nel Lo Nigro, quando erano iniziati lavori di scavo in quella zona; il collaborante aveva capito che il Lo Nigro intendeva rimuovere il cadavere per seppellirlo altrove. Non aveva svelato al Lo Nigro quanto appreso dal Grigoli.

In seguito alla successiva collaborazione di Romeo Pietro veniva individuato il punto esatto del seppellimento; infatti il 26.11.95 veniva riportato alla luce il cadavere dell'extracomunitario, che era

riconosciuto in base a dei frammenti di indumenti, al numero delle scarpe ed alle caratteristiche degli incisivi superiori dal fratello Mondler e dall'amico Troudi Chedli.

Il perito autoptico accertava che sui resti recuperati, appartenenti ad un giovane di circa 40 anni, non risultavano segni di colpi di arma da fuoco o di arma bianca.

Sul meccanismo letale, stante il ritrovamento di una corda legata alla caviglia destra, il perito presumeva che il soggetto era stato incaprettato ed era venuto a morte per asfissia; non si erano potuti effettuare accertamenti più precisi per il disfacimento del tessuto del collo e degli organi interni.

Il Romeo, in particolare, ha riferito che, tra le persone che lavoravano presso il Lo Nigro, vi era un tunisino che era stato ucciso. Costui era imbarcato sul motopeschereccio "Lupo S. Francesco" ed era stato utilizzato anche per il traffico della droga, il giovane era a conoscenza del nascondiglio, dove veniva occultato l'hashish.

Il Lo Nigro temeva che il tunisino potesse rivelare l'esistenza del suddetto nascondiglio e aveva chiesto l'autorizzazione per ucciderlo al Mangano, che dopo qualche tergiversazione, aveva dato lo "sta bene".

Il Lo Nigro aveva condotto così il tunisino nella via Messina Marine, dove era ubicato il distributore "Esso" dei Di Filippo e coadiuvato dallo stesso collaborante, dal Grigoli e da Giuliano Francesco lo aveva strangolato. Era il tardo pomeriggio. Il giovane ancora vestito e con la corda al collo, ai piedi ed alle mani, era stato infilato in un sacco e seppellito sul posto.

Ha reso dichiarazioni anche il Ciaramitaro (suoi referenti Romeo Pietro e Giuliano Francesco), il quale ha riferito che, transitando sulla via Messina Marine, di fronte il distributore di carburante dei Di

Filippo, aveva saputo dal Romeo e dal Giuliano che sulla spiaggia era sepolto un extracomunitario, ucciso da loro. Questi - secondo il racconto del Romeo - lavorava per conto dei Lo Nigro ed era stato strangolato, perchè conosceva il nascondiglio ricavato nel motopeschereccio, dove i Lo Nigro occultavano la droga. Lo Nigro Cosimo, temendo che l'extracomunitario potesse rivelare tale segreto lo aveva soppresso con Romeo, Giuliano e Grigoli.

Ha reso dichiarazioni Salvatore Grigoli, il quale ha ammesso di aver strangolato l'extracomunitario con Romeo Pietro, Lo Nigro Cosimo e Giuliano Francesco. Il Lo Nigro aveva fatto lavorare sul motopeschereccio "Lupo S. Francesco" il tunisino, il quale conosceva il nascondiglio ricavato sul motopeschereccio, dove veniva occultato l'hashish. Siccome il tunisino era divenuto inaffidabile (spesso era ubriaco), Lo Nigro aveva chiesto al Mangano l'autorizzazione ad uccidere il giovane, che era stato poi strangolato dallo stesso Lo Nigro, dal collaborante, da Romeo Pietro e da Giuliano Francesco.

Il corpo era stato sepolto in un terreno posto dirimpetto al distributore "Esso" dei fratelli Di Filippo.

Ha reso dichiarazioni anche Garofalo Giovanni (suoi referenti Romeo Pietro e Giuliano Francesco), che ha assunto di aver conosciuto Oueslati Ridha, che sapeva imbarcato sul motopeschereccio di Cosimo Lo Nigro, che trafficava in droga.

Era stato ricavato sotto la cabina di pilotaggio un nascondiglio, costituito da un doppio fondo (detto "u surci"), dove venivano occultati hashish e sigarette di contrabbando. Il tunisino conosceva il suddetto nascondiglio e Lo Nigro Cosimo, che riteneva detto giovane inaffidabile, aveva deciso di ucciderlo.

Aveva saputo dal Romeo e da Giuliano Francesco che lui stesso avrebbe dovuto accompagnarli per uccidere il tunisino, però il giovane era stato poi ucciso da loro.


Il corpo era stato sotterrato in un terreno di fronte il distributore "Esso" dei Di Filippo.

Va osservato che dalle dichiarazioni sopra riportate sono emersi con sufficiente chiarezza il movente e l'identità degli autori materiali dello strangolamento.

Un ulteriore elemento di riscontro è dato dalle dichiarazioni rese da Oueslati Mondher, il quale ha riferito che il fratello Ridha lavorava per conto dei Lo Nigro sul motopeschereccio "Lupo S. Francesco", di non aver avuto notizie dello stesso dal mese di luglio 1995, e di aver saputo dai Lo Nigro, che non lavorava più per loro.

Un altro significativo elemento di riscontro esterno alle dichiarazioni dei collaboranti è costituito dalla indicazione fornita dal Romeo, che ha consentito il rinvenimento dei poveri resti del tunisino, che sono stati riconosciuti come appartenenti a Oueslati Ridha dal fratello Mondher e dall'amico Troudi Chedli, sulla base dei frammenti di alcuni indumenti, dal numero delle scarpe e dalle caratteristiche degli incisivi superiori.

Un ulteriore riscontro esterno alle dichiarazioni dei collaboranti si ricava dall'esame autoptico, dal quale è emerso che l'uomo non era morto in seguito ad azione traumatica da colpi di arma da fuoco o di coltello, ma piuttosto, anche per la esistenza di residui di corda, per strangolamento.

Per quanto riguarda i singoli ruoli, osservasi che il Lo Nigro è stato l'ideatore dell'uccisione (ne aveva chiesto l'autorizzazione al Mangano) e colui che ha attirato il tunisino in un tranello (doveva fargli vedere della droga, per saggiarne la qualità) conducendolo in via 

Messina Marine. Lì ad attenderli vi erano Romeo Pietro e Grigoli Salvatore, che hanno ammesso la loro partecipazione allo strangolamento - e Giuliano Francesco - il quale ultimo è stato raggiunto dalle concordanti ed univoche dichiarazioni di tutti i collaboranti.

M

RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Lo Nigro Cosimo lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulle concordanti dichiarazioni dei collaboranti deducendo che nessun incavo sul motopeschereccio "Lupo San Francesco" era stato creato dai Lo Nigro per occultare la droga; ed invero nessun incavo era stato scoperto dai funzionari della DIA, che avevano fatto un sopralluogo.


Va osservato che tale rilievo è privo di pregio perché tutti i collaboranti hanno fatto specifico riferimento al suddetto nascondiglio, che comunque poteva essere stato eliminato per timore che persone venutene a conoscenza potessero riferirne, come era avvenuto per i collaboranti.

La difesa ha aggiunto che non è risultato provato che il tunisino sia stato imbarcato sul motopeschereccio "San Francesco" dei Lo Nigro.

Al riguardo va detto che non solo i numerosi collaboratori, ma anche Mondher Ouelasti, fratello di Ridha, hanno dichiarato che quest'ultimo era stato alle dipendenze dei Lo Nigro, che lo avevano occupato sul motopeschereccio.

Ha detto, in particolare, il Mondher che, non avendo ricevuto più notizie del fratello si era rivolto ai Lo Nigro, dai quali aveva appreso che il Ridha si era licenziato.

E' pertanto privo di pregio l'assunto del Lo Nigro, che ha negato, nonostante l'evidenza, di aver imbarcato sul proprio motopeschereccio Ouelasti Ridha.

Sul Lo Nigro Cosimo gravano le concordanti dichiarazioni di Di Filippo Pasquale, Romeo Pietro, Ciaramitaro Giovanni e Grigoli 

Salvatore, i quali hanno precisato il movente dell'azione criminosa indicando anche i singoli partecipanti.

La difesa di Giuliano Francesco si doleva anche per questo omicidio dei sentimenti di rancore che animavano il Romeo ed il Ciaramitaro nei confronti di Giuliano Salvatore, padre di Giuliano Francesco.

Orbene va ribadito che se tali sentimenti avessero animato le dichiarazioni accusatorie dei due collaboranti, essi avrebbero incolpato dei numerosi delitti, dei quali hanno parlato, proprio Giuliano Salvatore, che hanno, invece accusato solo dell'omicidio Dragna; inoltre tali concordi dichiarazioni accusatorie non sarebbero state confermate da Di Filippo Pasquale e da Grigoli Salvatore, che non risultano (la difesa nulla ha detto al riguardo) portatori di sentimenti di rancore nei confronti dei Giuliano.

Né può affermarsi che le dichiarazioni del Di Filippo siano state ritenute credibili dal primo giudice per il sol fatto che egli si sia auto accusato; invero tali dichiarazioni presentano i requisiti della spontaneità, della costanza, della precisione e della autonomia ed ancora hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni omologhe di altri collaboranti e nella prova generica ed in quella specifica.

Non possono essere concesse al Giuliano le pur richieste circostanze attenuanti generiche per le considerazioni riportate in quella parte della sentenza, che tratta dell'omicidio di Rizzuto Damiano.

La difesa di Grigoli Salvatore lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e l'eccessivo aumento per continuazione; si rinvia sul punto alle considerazioni riportate in quella parte di sentenza che tratta dell'omicidio Carella. *fk*

La sentenza del giudice di primo grado va, pertanto, confermata, e gli imputati condannati al pagamento delle spese processuali del presente grado.



La scomparsa di Vallecchia Antonino Giuseppe.

Capo 28) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 575, 577 n° 3, 61 n° 4 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Vallecchia Antonino Giuseppe che il Di Fresco attirava, con una scusa, all'interno di un magazzino, ove gli altri lo strangolavano dopo averlo seviziato con percosse.

Capo 29) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 605, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, privato Vallecchia Antonino Giuseppe della libertà personale.

Capo 30) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 411, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di occultare il reato di cui al capo 28) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, distrutto il cadavere di Vallecchia Antonino Giuseppe.

In Palermo, il 27 febbraio 1995

Sono stati condannati dal giudice di primo grado per questi delitti Spatuzza Gaspare, Di Fresco Francesco, Mangano Antonino, Lo Nigro Cosimo e Giuliano Francesco, raggiunti dalle concordi dichiarazioni accusatorie di Romeo Pietro, che ha ammesso di aver partecipato all'omicidio, di Grigoli Salvatore (suoi referenti Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare e Giuliano Francesco), di Di Filippo Pasquale (suoi referenti Mangano Antonino e Grigoli Salvatore) e Ciaramitaro *te*

Giovanni (suoi referenti Romeo Pietro, Giuliano Francesco e Faia Salvatore).

Il 27 febbraio 1995 Vallecchia Antonino Giuseppe, soprannominato "il cantante", aveva dato notizie di sé alla moglie alle ore 9,30 tramite il telefono, installato nella sua ditta di autotrasporti, ubicata nel Viale Regione Siciliana n.1002, poco più avanti del bar "La Coccinella", ma non aveva fatto più rientro nella sua abitazione. I familiari impensieriti si erano attivati ed avevano trovato parcheggiata innanzi il bar "La Coccinella" l'autovettura del Vallecchia (una Alfa Romeo Giulietta di colore bordeaux), regolarmente chiusa a chiave. Avevano, il 1° marzo successivo, presentata denuncia di scomparsa.

Le indagini, prontamente avviate, non portavano ad alcun risultato, finchè non iniziava a collaborare Di Filippo Pasquale, il quale riferiva, secondo quanto appreso da Nino Mangano e Grigoli Salvatore, che il Vallecchia era stato attirato in un tranello da Di Fresco Francesco (su incarico di Nino Mangano), il quale lo aveva condotto nella "camera della morte", ove era stato interrogato e poi strangolato.

L'omicidio del Vallecchia era collegato agli omicidi commessi a Villabate (Di Peri e Spataro - Buscemi).

Di Fresco Francesco (titolare di un distributore di carburanti, ubicato sulla strada che da Roccella porta a Villabate) era persona "vicina" a Nino Mangano, faceva parte della "famiglia" di Roccella ed aveva tutelato la latitanza di Matteo Messina Denaro in Bagheria. Era stato anche incaricato di trovare l'alloggio a Bagheria per conto di Bagarella; il Di Fresco aveva a sua volta riferito a Matteo Messina Denaro, che aveva provveduto all'incarico. Aveva ancora ospitato nella casa della madre il Grigoli dopo il suo ferimento ad Alcamo. *pe*

Aveva anche messo a disposizione un suo appartamento per le riunioni ristrette tra Nino Mangano, Spatuzza e altri.

Il Vallecchia era stato interrogato sulla morte di Francesco Montalto, figlio del capo del mandamento di Villabate; ma il Mangano aveva capito che il Vallecchia non sapeva alcunché, ma nonostante ciò, lo avevano lo stesso eliminato.

Il corpo della vittima era stato collocato su una macchina e abbandonato in un terreno, in territorio di Villabate, nelle vicinanze del distributore di carburanti del Di Fresco.

Il gruppo omicidiario era convinto che la polizia trovasse il cadavere; ma, di fatto, era avvenuto che il proprietario del fondo, avvedutosi del cadavere, si era recato dal Mangano, chiedendogli come dovesse comportarsi e, su suggerimento di questi, aveva sotterrato il corpo.

Il Di Fresco era stato invitato a portare la sua macchina, con la quale aveva trasportato il Vallecchia, al lavaggio, al fine di cancellare ogni traccia.

I suoi referenti non gli avevano fatto i nomi dei loro correi.

Rendeva dichiarazioni Romeo Pietro, il quale ammetteva la sua partecipazione all'omicidio. Riferiva, in particolare, che il Vallecchia Antonino, detto "il cantante", era stato ucciso per due motivi:

- sia, perchè si sospettava che fosse coinvolto nelle estorsioni commesse da Gaetano Buscemi e Giovanni Spataro in Villabate;
- sia, perchè era interessato alle rapine, non autorizzate, ai T.I.R., procurando locali, dove ricoverare la merce rubata.

Il collaborante aveva appreso da Nino Mangano che il Vallecchia era stato visto effettuare telefonate estorsive dalla cabina telefonica ubicata in Villabate e che era "vicino" ai Di Peri. *fe*

La morte del Vallecchia era stata decretata da Mangano, che aveva dato incarico al Di Fresco di condurlo nella "camera della morte".

Il Di Fresco, aderendo all'invito del Mangano, aveva incontrato il cantante a Villabate e lo aveva chiamato senza che questi si insospettisse, facendolo salire a bordo della sua auto, con la scusa di andare a prendere un caffè insieme. Si era diretto al capannone di via Messina Montagne e, con il pretesto di dover prelevare benzina, erano entrambi scesi e si erano avviati a piedi verso il capannone stesso. Ad attenderli, sin dal mattino, vi erano il collaborante, Cosimó Lo Nigro, Giuliano Francesco, Gaspare Spatuzza e forse anche Barranca Giuseppe; Nino Mangano e Giorgio Pizzo erano sopraggiunti dopo. In un primo momento i complici non erano certi che il Di Fresco avesse portato il "cantante", perchè i due conversavano tranquillamente e l'altro (il Vallecchia) aveva fatto uso del suo telefonino cellulare.

Il Di Fresco, però, subito dopo, aveva fatto capire con uno sguardo che trattavasi proprio del soggetto interessato e, quindi, tutti si erano affrettati ad immobilizzarlo, introducendolo nella "camera della morte".

Il "cantante" aveva fatto presente che, poco prima, aveva conversato con il fratello, che aveva lì nei pressi un deposito di materiale ferroso, ma il Mangano gli aveva detto che avrebbe ammazzato anche suo fratello.

Il Di Fresco era andato subito via; l'interrogatorio era stato condotto dal Barranca, dal Giuliano, dal Lo Nigro, dal Mangano ed anche dal Pizzo; il Vallecchia che aveva negato di aver avuto rapporti con i Di Peri e i Buscemi, era stato strangolato.

La corda era stata tirata dal collaborante e dallo Spatuzza, ma avevano collaborato allo strangolamento tutti i presenti, anche se Pizzo si era limitato a fare da spettatore.

La vittima aveva, per far salva la pelle, riferito di aver parlato con il fratello, ma ciò era da escluderlo, giacchè quando era stato afferrato, il Vallecchia era rimasto sorpreso e non aveva reagito. Il telefonino del Vallecchia era stato dato alle fiamme nel capannone dal collaborante.

Vallecchia era in possesso di documenti e di una agendina, che erano stati bruciati dopo che lo Spatuzza si era appropriato del bollino della patente.

Il corpo del Vallecchia (che era stato interrogato fino a mezzogiorno) era stato collocato nel cofano di una Fiat Croma rubata e portato dal collaborante in un terreno privo di vegetazione di fronte il distributore di carburanti del Di Fresco.

Il collaborante era stato scortato dal Mangano a bordo di una Fiat Uno di colore verde (la stessa macchina utilizzata per l'omicidio dei Di Peri) e dallo Spatuzza a bordo di un'altra autovettura.

Nel capannone di via Messina Montagne disponevano di numerose autovetture, delle quali si erano disfatti, quando aveva iniziato a collaborare Di Filippo Pasquale.

Il collaborante aveva appreso dal Mangano che il proprietario del fondo, nel quale era stata abbandonata la Croma con il cadavere del Vallecchia, si era rivolto allo stesso Mangano per sapere cosa fare e questi gli aveva detto "lo prendi e lo levi di là, fai quello che vuoi".

Precisava ancora il collaborante:

- che erano rimasti nel capannone ad aspettare diversi giorni, prima che il Di Fresco vi conducesse il Vallecchia; Pizzo Giorgio veniva ed andava;

- che il Di Fresco conosceva il proprietario del capannone (tale Bisconti Rosolino) ed aveva fatto da intermediario per la locazione del detto capannone, del quale possedeva le chiavi del cancello, che aveva aperto per far entrare il Vallecchia.


Non ricordava se Grigoli fosse presente.

Rendeva dichiarazioni anche Ciaramitaro Giovanni (suoi referenti Romeo Pietro, Giuliano Francesco e Faia Salvatore), il quale riferiva che "Giannizzu u cantante" era stato strangolato, messo in una Croma e bruciato in una traversina di Villabate. Romeo aveva raccontato al Ciaramitaro che aveva partecipato anche Giuliano Francesco; ed ancora che, quando il proprietario del fondo si era accorto del cadavere, si era rivolto a Nino Mangano, il quale lo aveva autorizzato a seppellire il corpo.

Faia aveva riferito al collaborante di essere stato presente nella "camera della morte", quando era giunto il Vallecchia, che era stato interrogato e poi strangolato.

I predetti suoi referenti avevano precisato che avevano atteso l'arrivo del "cantante" per diversi giorni, in attesa che il "benzinaio" (Di Fresco Francesco), che ne aveva avuto espresso incarico, lo portasse al magazzino.

Rendeva dichiarazioni Grigoli Salvatore, che riferiva che erano in attesa che arrivasse "il cantante" Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco, Lo Nigro Cosimo ed altri. Il collaborante, ancora zoppicante per la ferita al piede, procuratasi durante le fasi dell'omicidio dei fratelli Pirrone ad Alcamo, era andato al magazzino, accompagnato da Di Filippo Pasquale. Aveva saputo che il "cantante" era stato attirato in un tranello da Francesco Di Fresco, che lo aveva prelevato nei pressi del bar "La Coccinella", con il pretesto di offrirgli un caffè.

Gli era stato anche comunicato che la vittima disponeva di un telefonino, con il quale aveva chiamato o stava per chiamare il fratello,  per sfuggire alla morte.

L'ucciso faceva parte di un gruppo specializzato in rapine a T.I.R. ed era vicino ai Di Peri di Villabate, i quali operavano estorsioni senza autorizzazione di Cosa Nostra (la "famiglia" dei Montalto). Era stato infatti contattato da costoro un commerciante di Villabate, il quale si era rivolto a Nino Mangano; questi gli aveva consigliato di stare al "gioco" e di collocare il malloppo in una stradina della borgata di Portella di Mare; cosicchè avevano, appostati lì nei pressi, potuto notare l'avvicinarsi di una Giulietta di colore rosso, uguale a quella che adoperava il "cantante", onde avevano avuto da ciò il sospetto che anche questi perpetrava estorsioni non autorizzate.

Il Vallecchia era stato interrogato e poi strangolato nella "camera della morte"; il suo corpo riposto in una Croma rubata che avevano abbandonato in un fondo. Il proprietario del fondo aveva fatto sparire il cadavere, sotterrandolo.

Il Mangano gli aveva narrato che non aveva dato fuoco al veicolo, in quanto voleva lanciare un "messaggio" a quelli di Villabate. Il proprietario del fondo, che era "vicino" al Mangano, si era rivolto a questi per sapere come comportarsi.

Le dichiarazioni su riferite oltre a reciprocamente confermarsi in ordine al movente e all'identità dei partecipanti hanno trovato ulteriore riscontro negli accertamenti di P.G..

L'ispettore superiore della polizia, Zerilli Maurizio ha, infatti, precisato:

- che "Giannuzzu u cantante", indicato dai collaboranti si identificava in Vallecchia Antonino Giuseppe, la cui scomparsa era stata denunciata dalle figlie;

M

- che questi aveva un fratello, Angelo, che gestiva un deposito di rottami di ferro nella via Messina Montagne, a breve distanza dalla "camera della morte";

- che Di Fresco Francesco aveva un deposito di carburanti API in via Messina Montagne;

- che Antonino Vallecchia era proprietario di una Alfa Romeo - Alfetta, rinvenuta il 18.2.1996 regolarmente parcheggiata innanzi al bar "La Coccinella" all'ingresso dell'autostrada PA - CT, direzione Villabate;

- che la vittima disponeva di un telefonino Motorola; nel corso del sopralluogo nella "camera della morte" era stato rinvenuto un componente elettronico per telefono cellulare, sul quale era impresso il marchio Motorola;

- che il proprietario del fondo, ove era stata abbandonata la Croma, doveva identificarsi in Montalto Salvatore, capo della famiglia mafiosa di Villabate;

- che tutti gli imputati all'epoca del delitto erano "liberi".

La difesa del Di Fresco ha prodotto in primo grado numerosi documenti, volti a dimostrare, da un lato che egli era stato vittima di atti vandalici, incompatibili con la sua pretesa appartenenza al sodalizio mafioso, dall'altro, che la mattina del 27 febbraio 1995 era stato impegnato in attività tali da escludere la sua presenza sul luogo del delitto.

In particolare ha depositato:

▪ copia di denuncia di rapina presentata il 5.1.1997 da Bonura Salvatore (cognato di Di Fresco), nuovo gestore del distributore API di via Messina Montagne;

- copia di denuncia di danneggiamento avvenuto in data 19.3.1997, sempre nel su indicato distributore API;

- copia di denuncia di furto avvenuto in data 29.9.1997, sempre all'interno del distributore API;

- copia di fattura del 27.2.1995 relativa a lavori di equilibratura delle ruote di un'autovettura del Di Fresco;


- tabulato della distinta degli assegni introitati dal Centro Operativo API di Bagheria: il 27.2.1995 vi è registrato un assegno di £. 11.405.000 a nome di Di Fresco Francesco.

Sono stati assunti dal giudice di primo grado i testi addotti dalla difesa ed, in particolare;

- Bonura Salvatore (cognato del Di Fresco), il quale ha precisato che durante la sua gestione nel deposito carburanti API di via Messina Marine si erano avuti una rapina (6.1.96) e alcuni danneggiamenti (di cui l'ultimo l'1.10.1998), tutti regolarmente denunciati.

Anche nel periodo della gestione (che ha preceduto la sua) del Di Fresco (titolare dell'impianto) erano avvenuti altri danneggiamenti.

- Ciaramitaro Antonino ha confermato, nella sua qualità di riparatore di pneumatici, che il 27.2.95 nella mattinata il Di Fresco si era presentato con la sua Ferrari per delle riparazioni, descritte regolarmente in fattura. Il Di Fresco aveva assistito alle riparazioni, durate circa un'ora;

- Mirabella Mario, nella qualità di dipendente della società petrolifera API, ha precisato di aver ricevuto assegni rilasciati dal Di Fresco in data 13, 22, e 27.2.1995. Non era in grado di dire se quello del 27.2.1995 fosse stato consegnato dallo stesso Di Fresco (l'orario di 


apertura del centro distribuzione carburanti era dalla prima mattina fino alle ore 11,00), ovvero consegnato all'autotrasportatore dal Di Fresco. Solitamente era il Di Fresco a recarsi in Bagheria per pagare, rilasciando assegni.

Da quanto sopra, è emerso che, a seguito della uccisione di Francesco Montalto, avvenuta il Palermo il 24.11.1994, erano iniziate ritorsioni, deliberate dal Bagarella e condivise dal Mangano e dalla famiglia locale di Villabate (Montalto Salvatore, padre di Francesco) a carico di coloro che erano sospettati di essere gli autori dell'omicidio e gli autori in Villabate, ancora, di estorsioni non autorizzate dai Montalto. In questa ottica erano avvenuti gli omicidi di Vallecchia Antonino, dei due Di Peri e di Spataro - Buscemi.

Invero dalle concordi dichiarazioni di Di Filippo Pasquale, Romeo Pietro e Grigoli Salvatore è emerso che il Vallecchia era sospettato di effettuare estorsioni in Villabate per conto dei Di Peri, nemici dei Montalto.

Il Vallecchia, in particolare, era stato notato effettuare telefonate dalle cabine pubbliche di Villabate ed, ancora, era stato visto aggirarsi con la sua automobile nel posto concordato, ove doveva essere lasciata la somma estorta.

Una seconda causale, riferita, in particolare, dal Romeo e dal Grigoli, era riconducibile al fatto che il Vallecchia si interessava di conservare la merce sottratta ai T.I.R da soggetti non autorizzati dalla famiglia mafiosa locale di Villabate.

Questa azione ritorsiva intrapresa contro gli "uomini" dei Di Peri (che non riconoscevano l'autorità di Salvatore Montalto - capo del mandamento di Villabate) era stata appoggiata dal capo corleonese 

Bagarella Leoluca, non disponendo la famiglia di Villabate di "forze" in grado di contrastare "l'ascesa" dei Di Peri.

Una prima conferma sulla "personalità" del Di Fresco viene dalle dichiarazioni di Di Filippo Pasquale (il quale lo indica "vicino" a Nino Mangano; garante della latitanza a Bagheria di Matteo Messina Denaro e pronto a mettere a disposizione appartamenti nella sua disponibilità per gli associati mafiosi) e da quelle del Grigoli, che ha affermato che il Di Fresco faceva da intermediario nei rapporti tra i membri del sodalizio mafioso.

Un ulteriore elemento di conferma alle dichiarazioni del Romeo viene dal ritrovamento, in esito a sopralluogo, nella c.d. "camera della morte" di una capsula radio e di un componente elettronico di pertinenza di un telefono cellulare Motorola. Invero il Romeo aveva dichiarato che la vittima aveva nella sua disponibilità (come confermato dalle indagini di P.G.) un telefonino "Motorola", che era stato bruciato all'interno del magazzino.

Quanto al profilo delle responsabilità soggettive individuali, va detto:

- che l'imputato Di Fresco ha svolto un ruolo "decisivo" per la realizzazione dell'azione criminosa, avendo egli consapevolmente condotto nella "camera della morte" l'ignara vittima che si era ciecamente a lui affidata. Peraltro il suo riferito ruolo è stato confermato dalla convergenza delle chiamate in reità di Romeo Pietro, di Di Filippo e di Grigoli.

Di nessuna valenza può dirsi munito l'alibi addotto dal Di Fresco con la rilevante documentazione in atti.

Può dirsi che la permanenza del Vallecchia nel magazzino ebbe a perdurare da dopo le ore 9,30 fino alle 12,00/13,00 (infatti ha detto il *fl*

Romeo che l'interrogatorio era durato circa due ore e il trasferimento del Vallecchia sulla Croma era avvenuto ad ora di pranzo).

È da dirsi infatti che il Vallecchia, come emerge dalle dichiarazioni dei familiari, aveva telefonato alle 9,30 a casa dalla sede dell'azienda di autotrasporti, onde è da ritenersi che egli sia stato prelevato in ora immediatamente successiva (alle ore 9,30) per essere condotto nel magazzino per ivi rimanere per due ore.

Il Di Fresco, anche in considerazione della vicinanza tra la sede dell'azienda del Vallecchia e il magazzino di via Messina Montagne, ha potuto impiegare nel corso della mattinata (essendo andato via subito dopo che il Vallecchia era stato immobilizzato dai correi presenti) un tempo non superiore a mezz'ora (massimo un'ora) per le operazioni a lui delegate.

Se ne ricava che il Di Fresco ha potuto pagare presso la società petrolifera API di Bagheria la fornitura di carburanti nella prima mattinata (l'ufficio è aperto sino alle 10,00/11,00 per recarsi subito dopo presso l'officina riparazioni pneumatici, per la sostituzione delle gomme della sua Ferrari, operazione avvenuta in esito al controllo degli scontrini fiscali, rilasciati dalla ditta, alle ore 12,23. La difesa ha precisato che il Di fresco aveva assistito alla operazione di sostituzione del pneumatico, che si era protratta per circa un'ora.


Da ciò si desume solo che il Di Fresco ha raggiunto l'officina circa alle ore 11,23 e quindi in orario compatibile con il prelievo da parte del Di Fresco del Vallecchia tra le ore 9,30 e le ore 11,00, dopo aver effettuato nella prima mattinata il pagamento della fornitura di carburanti; anche a voler dare per scontato che sia stato il Di Fresco a recarsi personalmente per il pagamento a Bagheria è verosimile che abbia eseguito tale operazione ad apertura di sportello ("dalla prima mattinata" alle 11,00 – dirà il responsabile della ditta – era possibile *He*

pagare), onde ha avuto il tempo per prelevare il Vallecchia e poi recarsi nell'officina riparazione pneumatici, dove è arrivato alle ore 11,23 circa.

Il Di Fresco dalla prima mattinata fino alle 11,23 ha potuto svolgere sia l'attività di pagamento dei carburanti sia il prelievo del Vallecchia.

La difesa ha offerto all'esame di questa Corte documentazione, dalla quale si evince che durante la gestione del Di Fresco Francesco (che ha preceduto quella del cognato, anch'esso vittima di rapine e danneggiamenti), questi era stato oggetto di danneggiamenti (vedi denuncia in atti); il che, secondo la difesa sarebbe incompatibile con l'indicazione del Di Fresco quale "persona vicina" all'ambiente criminale di Brancaccio. Ma, come si evince dalle stesse dichiarazioni dei collaboranti, il "controllo" capillare di "Cosa nostra" sul territorio non poteva escludere che "cani sciolti" (quindi non dotati di autorizzazione) perpetrassero azioni criminose, quali furti, rapine e danneggiamenti; è possibile quindi che anche soggetti legati a Cosa Nostra fossero vittime di azione criminose da parte di soggetti, che agivano senza adeguarsi alla regola che tutte le attività illecite, svolte sul territorio, dovessero essere preventivamente autorizzate da Cosa Nostra, correndo il rischio, se individuati, di essere eliminati.

Infine la difesa ha fatto rilevare che, anche a voler ammettere che sia stato il Di Fresco ad accompagnare al magazzino il Vallecchia, poiché lo stesso se ne è subito allontanato, poteva non sapere a quali destino questi sarebbe andato incontro, anche in considerazione che il magazzino era utilizzato dagli aggregati alla organizzazione criminosa anche per riunioni conviviali. Ma tale assunto della difesa è privo di rilievo:




- sia perché il Di Fresco era come, peraltro, affermato dal Di Filippo e dal Grigoli, ben inserito nell'organizzazione criminosa, che allo stesso aveva attribuito un ruolo così "delicato", quale quello di condurre una persona, in un magazzino (la camera della morte) su precisa disposizione di Nino Mangano, capo del gruppo di fuoco operante in Brancaccio;

- sia, perché doveva ben rendersi conto del destino di morte del Vallecchia, quantomeno al momento del suo ingresso nel magazzino, avendo potuto notare, non solo la presenza di numerosi killer, appartenenti al gruppo di fuoco di Nino Mangano, ma, soprattutto, l'immediato immobilizzo del Vallecchia, che veniva legato su una sedia alla presenza dello stesso Di Fresco, che si allontanava subito dopo.

Non è mai avvenuto (vedi l'omicidio di Sole Gian Matteo) che un soggetto anche se riconosciuto innocente, fosse stato rilasciato dopo l'interrogatorio essendo verosimile che questi avrebbe potuto denunciare alla autorità giudiziaria il fatto, con il rischio di fare scoprire il magazzino, dal gruppo criminoso usato come "camera della morte".

Peraltro era stato lo stesso Di Fresco ad affittare per conto del gruppo di fuoco di Brancaccio il magazzino, nel quale avvenivano (e ciò non poteva sfuggire agli appartenenti alla associazione, come Di Fresco), gli strangolamenti.



RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Spatuzza Gaspare rilevava i gravi motivi di astio che animavano il Grigoli verso l'imputato.

Va osservato:

- non solo che a tali motivi di astio ha fatto cenno sin dalle sue prime dichiarazioni, il Grigoli stesso;
- ma che le dichiarazioni del Grigoli sono state confermate da quelle di Romeo (che ha riferito che lo Spatuzza con Mangano e con il collaborante aveva trasportato il corpo del Vallecchia a Villabate), senza che nei confronti del Romeo siano stati avanzati dalla difesa dubbi sulla credibilità in relazione a pretesi motivi di astio nutriti dal detto collaborante verso lo Spatuzza.

Per quanto riguarda Di Filippo Pasquale (ritenuto non credibile dalla difesa), va detto che lo stesso si è limitato a parlare della causale, indicando solo Di Fresco e Mangano quali autori dell'omicidio.

Non possono essere concesse allo Spatuzza le pur richieste attenuanti generiche, per le considerazioni riportate in quella parte di sentenza che tratta l'omicidio Carella.

La difesa del Di Fresco lamentava la condanna del proprio assistito per l'omicidio Vallecchia, facendo rilevare:

- che il Grigoli non era sicuro nel riferire che era stato il Di Fresco a condurre il Vallecchia nella camera della morte;
- che Di Filippo Pasquale non era credibile, in quanto egli non aveva partecipato personalmente all'omicidio, ma aveva ricevuto confidenze dal Mangano.

Può dirsi invece: che il Grigoli ha costantemente fatto riferimento al Di Fresco, come colui che aveva attirato in un tranello il Vallecchia, il quale era stato prelevato nei pressi del bar "La Coccinella";

- che il Di Filippo, seppure non abbia riferito notizie, che costituiscono oggetto di un suo vissuto personale, è credibile, in quanto ha ricevuto confidenze, quale appartenente al gruppo di fuoco di Brancaccio, proprio dal capo di detto gruppo e da Grigoli Salvatore.

Il rilievo della difesa, secondo il quale il Grigoli sarebbe stato smentito dagli accertamenti di polizia, dai quali è emerso che nel terreno, ove era stata abbandonata la macchina con il corpo di Vallecchia, non esisteva portone di ingresso è di poco rilievo, in quanto il Grigoli si è limitato a dire che la macchina era stata abbandonata innanzi all'accesso al terreno (poi risultato di proprietà di Salvatore Montalto) ostruendone l'ingresso. Peraltro si tratta di un dato che non appare idoneo, data la sua poca rilevanza, a togliere credibilità al racconto del Grigoli che è stato caratterizzato dalla spontaneità, dalla costanza, dalla indipendenza e che è stato riscontrato dalle concordi dichiarazioni degli altri collaboranti.

Nessuna incongruenza può rilevarsi nelle dichiarazioni del Grigoli, come vorrebbe fare apparire la difesa, in quanto il Grigoli ha sempre sostenuto che il Di Fresco non faceva parte del gruppo di fuoco, come è stato confermato:


- da Di Filippo Pasquale, che, nel ribadire che il Di Fresco non era tra i componenti del detto gruppo, ha precisato che era "vicino" alla famiglia di Brancaccio e curava la latitanza di Matteo Messina Denaro;

- e, indirettamente, dal Calvaruso, il quale ha detto (a riprova che il Di Fresco non era componente effettivo del gruppo di fuoco di Brancaccio) che egli non lo conosceva.

E' di poco rilievo che nulla sanno del Di Fresco Monticciolo Giuseppe, i fratelli Brusca e Bommarito Stefano; questi ultimi facevano parte della famiglia di San Giuseppe Iato e, in quanto tali, potevano non conoscere il Di Fresco.

Altrettanto di poco rilievo è la circostanza evidenziata dalla difesa, secondo la quale dovrebbe escludersi il coinvolgimento del Di Fresco nell'omicidio di Vallecchia sol perché Di Filippo Emanuele e Carra Pietro hanno dichiarato di non conoscerlo. Ciò non esclude, di per sè, che il Di Fresco abbia, in quanto vicino a Nino Mangano, potuto fornire un contributo causale nell'omicidio Vallecchia, come affermato da Romeo, Grigoli e Ciaramitaro, senza che egli dovesse essere necessariamente componente stabile del gruppo di fuoco di Brancaccio, ovvero dovesse essere conosciuto da tutti gli affiliati a Cosa Nostra.


Se è vero che la Corte di primo grado ha escluso la responsabilità penale di Barranca e Pizzo, sebbene raggiunti, come il Di Fresco, dalle dichiarazioni accusatorie del Romeo, è altrettanto vero che, per giurisprudenza costante, non basta l'appartenenza di un soggetto al gruppo di fuoco o l'esatto riscontro del fatto nel suo accadimento per poter pervenire ad una condanna, ma è necessario che la responsabilità del soggetto sia attestata da un "riscontro individualizzante". Detto riscontro non si è verificato per il Barranca e per il Pizzo, raggiunti dalla chiamata isolata del Romeo, mentre può dirsi verificato per la posizione processuale del Di Fresco, del cui coinvolgimento nell'omicidio, con un preciso ruolo, hanno concordemente parlato, non solo il Romeo, ma anche Di Filippo Pasquale (suo referente Nino Mangano e Grigoli Salvatore) e Grigoli Salvatore.

Secondo la difesa il Romeo sarebbe smentito (aveva detto che il Di Fresco aveva incontrato il Vallecchia a bordo della propria auto a )

Villabate), in quanto la macchina del Vallecchia è stata ritrovata nella rotonda di via Oreto.

Va, prima di tutto, precisato che l'autovettura del Vallecchia era stata ritrovata dal figlio in Viale Regione Siciliana nei pressi del bar "Coccinella", vicino all'ufficio del Vallecchia, sito in Viale Regione Siciliana n.1002. E' quindi possibile che il Romeo abbia incontrato il Vallecchia a bordo della propria auto a Villabate e che questi, nell'accettare di prendere il caffè con il Di Fresco, abbia preferito posteggiare la sua autovettura proprio nei pressi del suo ufficio, portandosi così da Villabate a Palermo.

E' anche possibile che il Vallecchia nel raggiungere la camera della morte si sia un po' insospettito e quindi abbia, senza effettuare alcuna telefonata, portato all'orecchio il suo telefonino per dare l'impressione ai presenti che si era messo in contatto con il proprio fratello, come il Vallecchia stesso ha ribadito innanzi a coloro che lo interrogavano. Ha detto infatti il Romeo che il Vallecchia aveva fatto presente che, poco prima, aveva conversato con il fratello (dagli accertamenti di p.g. è risultato che questi aveva un deposito di ferro proprio vicino alla camera della morte) e, di rimando, il Mangano aveva detto che avrebbero ammazzato anche suo fratello.

Non può peraltro ritenersi non credibile il Romeo sol per il fatto che non sia stata ritrovata alcuna macchina rubata; va detto che, in effetti, una spiegazione è stata fornita dai collaboranti, i quali hanno riferito che il proprietario del fondo, ove era stata abbandonata la macchina con il corpo del Vallecchia, aveva chiesto al Mangano il da farsi ed aveva fatto scomparire il corpo, che non era stato di fatto mai ritrovato. E' verosimile che il proprietario del fondo, anche per allontanare i sospetti su di sé (si fa presente che esso è stato identificato in Salvatore Montalto, capo mandamento di Villabate) 

abbia anche fatto scomparire la macchina, che ostruiva l'ingresso al suo fondo.

Di poco rilievo è la circostanza che il Grigoli (suoi referenti Mangano, Giuliano e Spatuzza) non ricordi se la macchina, ove era stato caricato il corpo del Vallecchia fosse stata bruciata; ciò può trovare spiegazione nel fatto che il Grigoli non ha partecipato personalmente all'omicidio, ma ha ricevuto confidenze da parte dei predetti referenti, che possono aver taciuto tale particolare circostanza.

Non è poi vero quanto sostenuto dalla difesa che il Grigoli avrebbe ricevuto confidenze da alcuni componenti del gruppo, escluso il Mangano, in quanto per stessa ammissione del Grigoli egli aveva conosciuto le modalità esecutive dell'omicidio anche dal Mangano, come confermato da Di Filippo Pasquale, che aveva anch'egli ricevuto confidenze dal Mangano, presente il Grigoli.

Né deve sorprendere che il Di Filippo, avendo avuto come referente il Mangano, non conosca oltre il Di Fresco i nomi degli altri correi, mentre tali nomi conosce il Grigoli, che ha avuto come suoi referenti non solo il Mangano, ma anche lo Spatuzza e Giuliano Francesco, i quali possono essere stati più completi del Mangano nel riferire al Grigoli le modalità operative dell'azione criminosa e i suoi partecipanti.

Né ancora può convenirsi con la difesa che per il Di Fresco non può dirsi provata la consapevolezza del destino di morte del Vallecchia, essendosi il primo limitato a condurre nella camera della morte quest'ultimo e senza assistere all'interrogatorio; ove si consideri, infine, che la camera della morte era usata dai consociati anche per riunioni operative.

Va detto che il Di Fresco, peraltro indicato come persona "vicina" a Nino Mangano, nell'assumere l'incarico da parte di quest'ultimo non

poteva non conoscere, in quanto messo a parte dal Mangano stesso, la sorte che sarebbe toccata al Vallecchia o quantomeno non poteva non rappresentarsi l'evento morte come possibile sviluppo dell'azione criminosa posta in essere, soprattutto perché aveva avuto modo di notare, non solo la presenza di numerosi componenti del gruppo di fuoco ma anche che, all'arrivo e in sua presenza, la vittima era stata subito immobilizzata dai suddetti e condotta nella camera della morte. Peraltro era stato lo stesso Di Fresco ad affittare per conto del gruppo di fuoco di Brancaccio il magazzino, nel quale avvenivano gli strangolamenti.

Non può quindi trovare applicazione l'attenuante di cui all'art. 116 C.P., in quanto perché la detta attenuante operi è necessario che ci si trovi in presenza di un reato diverso da quello voluto da uno dei concorrenti. Orbene, nel caso di specie, il Di Fresco nel condurre il Vallecchia nella camera della morte, non solo ha previsto l'evento morte come possibile conseguenza della sua azione criminosa, ma ha operato anche al costo di determinarla (dolo eventuale).

Con motivi aggiunti la difesa del Di Fresco rilevava:

- che le chiamate in correità possono costituire prova di responsabilità solo se le stesse siano intrinsecamente attendibili, coincidenti nel contenuto, autonome e prive di reciproche influenze e allineamenti nei dettagli.

Orbene le dichiarazioni di Romeo, Grigoli, Di Filippo e Ciaramitaro in ordine all'omicidio Vallecchia, presentano tutti i requisiti indicati dalla difesa, in quanto provenienti da soggetti appartenenti all'associazione Cosa Nostra e, come tali, a conoscenza delle azioni criminose dei propri consociati, dai quali più volte hanno ricevuto confidenze sulle modalità operative e sui partecipanti.

fr

Né può dirsi che i suddetti collaboranti abbiano avuto tra loro scambio di informazione, né tanto meno può dirsi che le loro dichiarazioni siano la pedissequa riproduzione di notizie apprese dalla stampa, in quanto essi hanno fornito dettagliati particolari, che non erano stati riportati dalla stampa locale, la quale non poteva di certo sapere che il corpo del Vallecchia era stato abbandonato su una Croma, né tanto meno che il cadavere era stato sotterrato dal proprietario del fondo dopo avere ottenuto l'autorizzazione da Nino Mangano.

Va detto inoltre che inesatta è l'affermazione della difesa, laddove assume che il Ciaramitaro avrebbe indicato il magazzino di via Messina Marine nella disponibilità di Giuliano Francesco, in quanto i collaboranti hanno fatto riferimento ad un villino di Bolognetta nella disponibilità di Giuliano, di un magazzino in via Sant'Alberto degli Abeti, mentre con riferimento al Di Fresco hanno sempre riferito che egli si era curato della locazione dell'immobile della via Messina Montagne (camera della morte).

Se poi la figlia del Vallecchia ha escluso rapporti di conoscenza tra quest'ultimo e il Di Fresco, ciò non può rendere non credibile il Romeo (che attesta la conoscenza tra i due), potendo tale frequentazione essere avvenuta per motivi di lavoro e, come tale, non nota ai familiari.

Non comporta il venir meno della attendibilità del Romeo, peraltro confermato dal Di Filippo Pasquale e dal Grigoli il fatto che il Garofalo non fosse a conoscenza di particolari sull'omicidio Vallecchia e tanto meno del ruolo del Di Fresco.

L'unico collaborante che ha detto che la Croma con dentro il corpo del Vallecchia era stata bruciata è stato il Ciaramitaro, smentito da Di Filippo, Romeo e Grigoli, che hanno precisato che il corpo era stato *fu*

lasciato all'interno della Croma e, quindi ben visibile per costituire monito a quegli altri villabatesi (tra i quali i Due Di Peri, Buscemi Gaetano e Spataro Giovanni), che, come il Vallecchia, erano sospettati, tra l'altro, di aver effettuato richieste estortive, senza l'autorizzazione del vertice della famiglia di Villabate (in particolare i Montalto).

Aggiungeva la difesa che il Di Fresco per il 27.2.1995 aveva fornito un alibi e poiché il fatto omicidiario doveva essere compreso tra le 9.30 e l'ora di pranzo, i movimenti dell'imputato attestati da documenti prodotti in udienza ne provavano l'estraneità al delitto.

Orbene, se è vero che l'interrogatorio, per stessa ammissione del Romeo, si è protratto per due ore e il trasferimento del Vallecchia sulla Croma è avvenuto ad ora di pranzo, è pur vero che il Vallecchia, come emerge dalle dichiarazioni dei familiari, aveva telefonato alle 9.30 a casa dalla sede dell'azienda di autotrasporti; ne consegue che questi è stato prelevato in ora immediatamente successiva alle ore 9.30 per essere condotto nel magazzino, ove era rimasto per due ore.

Il Di Fresco, anche in considerazione della vicinanza tra la sede dell'azienda di autotrasporti del Vallecchia e il magazzino di via Messina Montagne, aveva potuto impiegare nel corso della mattinata (essendosi allontanato subito dopo che il Vallecchia era stato immobilizzato dai suoi correi) un tempo non superiore a mezz'ora (massimo un'ora) per le operazioni a lui delegate dal Mangano.

Se ne ricava che il Di Fresco aveva potuto pagare presso la società petrolifera API di Bagheria la fornitura di carburanti (vedi ricevuta di pagamento prodotta dalla difesa) nella prima mattinata (infatti l'ufficio è aperto dalla prima mattina alle ore 10.00/11.00) subito dopo aveva prelevato il Vallecchia conducendolo nella camera della morte. Per come sopra detto per tale operazione aveva potuto impiegare al

massimo un'ora, per poi recarsi presso l'officina meccanica riparazioni pneumatici, per la sostituzione delle gomme, operazione avvenuta in esito al controllo degli scontrini fiscali alle ore 12.30. Anche se risponde a verità che egli ha presenziato alle operazioni presso l'officina per circa un'ora, non vi è chi non veda che il Di Fresco ha raggiunto l'officina alle ore 11.30.

Aveva avuto quindi tutto il tempo necessario per condurre il Vallecchia nella camera della morte, in quanto è certo che egli aveva raggiunto l'officina meccanica soltanto alle 11.30, avendo avuto il tempo, dopo aver pagato i carburanti (pagamento che può essere avvenuto nella prima mattinata) di adempiere l'incarico affidatogli dal Mangano.

Se ne ricava, pertanto, che prima dell'arrivo nella officina pneumatici il Di Fresco tra le 9.30 e le 11.00, dopo aver effettuato nella prima mattinata il pagamento dei carburanti, aveva raggiunto in compagnia del Vallecchia la camera della morte per poi subito allontanarsi, sì da ritrovarsi alle 11.30 nella officina di pneumatici.

La difesa produceva innanzi a questa Corte documentazione, dalla quale si evinceva che durante la gestione dell'impianto di carburanti da parte del Di Fresco (che aveva preceduto quella del cognato), questi era stato anch'esso oggetto di danneggiamenti (vedi denuncia prodotta dalla difesa).

Tutto ciò – secondo la difesa – sarebbe incompatibile con la indicazione del Di Fresco quale persona “vicina” all'ambiente criminale di Villabate – Roccella.

Ma, come si evince dalle stesse dichiarazioni dei collaboranti, il “controllo” capillare di Cosa Nostra sul territorio non poteva escludere che “cani sciolti” (quindi non dotati di autorizzazione) perpetrassero azioni criminose, quali furti, rapine e danneggiamenti; era possibile *fe*

quindi che anche soggetti legati a Cosa Nostra divenissero vittime di azioni criminose da parte di soggetti, che agivano senza adeguarsi alla regola, secondo la quale tutte le attività illecite svolte sul territorio dovevano essere preventivamente autorizzate da Cosa Nostra, anche se erano consapevoli, che una volta individuati, sarebbero stati eliminati.

E' di scarso rilievo l'affermazione della difesa secondo la quale se fossero stati esistenti rapporti ravvicinati tra il Mangano e il Di Fresco, questi avrebbe assicurato la propria Ferrari 348 presso la società assicuratrice Universo, di cui era titolare la cognata del Mangano.

Non è vero, infine, che solo il Romeo riferisce della presenza del Di Fresco nella camera della morte, perché il ruolo assegnato a questi dal Romeo è stato confermato anche da Di Filippo e Grigoli.

Non possono essere concesse al Di Fresco le pur richieste circostanze attenuanti generiche, sia per la gravità del fatto allo stesso contestato (è stato anche condannato dal giudice di primo grado per il reato, di cui all'art. 416 bis C.P.), sia per il suo stabile inserimento nella famiglia mafiosa di Roccella e per aver tutelato la latitanza di Matteo Messina Denaro, capo mandamento di Castelvetro.

La difesa di Lo Nigro Cosimo lamentava la condanna del proprio assistito in ordine all'omicidio Vallecchia, in quanto le dichiarazioni del Romeo (che si è autoaccusato del delitto) e quelle del Grigoli erano prive di riscontri individualizzanti.

Orbene se è vero che non si può pervenire alla condanna se mancano riscontri individualizzanti sulla riferibilità del fatto all'incolpato, deve dirsi che proprio in relazione a tale omicidio la chiamata in correità del Romeo è stata confermata dal Grigoli (suoi referenti Nino Mangano, Spatuzza e Giuliano Francesco), che ha indicato sulla base delle confidenze dei componenti del gruppo di *12*

fuoco sopra indicati, il Lo Nigro tra i partecipanti allo strangolamento del Vallecchia.

Se è vero che sia il Ciaramitaro, sia Di Filippo Pasquale non danno presente il Lo Nigro all'omicidio, può dirsi che ciò è avvenuto, in quanto i referenti del primo (Romeo, Giuliano e Faia) e del secondo (Mangano e Grigoli) hanno reso confidenze parziali sui singoli partecipanti.

Il Di Filippo Pasquale si è limitato a riferire che responsabili della morte del Vallecchia erano Di Fresco e Mangano, senza per ciò solo smentire – come assumeva la difesa – il Grigoli, che ha avuto come propria fonte di conoscenza sia il Mangano, sia Spatuzza sia Giuliano Francesco, ed ha indicato il Lo Nigro presente nella camera della morte.

La difesa di Giuliano Francesco lamentava la condanna del proprio assistito, evidenziando i gravi motivi di astio che animavano Romeo e Ciaramitaro nei confronti di Giuliano Salvatore.

Orbene non può non rilevarsi che ove tali sentimenti avessero suggerito accuse infamanti, ciò sarebbe avvenuto in primo luogo nei confronti di Giuliano Salvatore, che è stato invece chiamato in correità soltanto per l'omicidio Dragna. Ma va osservato, in relazione all'omicidio Vallecchia che le accuse formulate dai collaboranti sopra indicate nei confronti di Giuliano Francesco, sono state confermate da Grigoli Salvatore, il quale non nutriva sentimenti di astio – nemmeno adombrati dalla difesa – nei confronti dell'imputato.

Non ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del Giuliano Di Filippo Pasquale, che pur la difesa ha tacciato di non affidabilità, lamentando che il giudice di primo grado lo ha ritenuto credibile solo perché si era autoaccusato di molti omicidi.

Va detto che le dichiarazioni del Di Filippo Pasquale presentano i requisiti della autonomia, della costanza, della indipendenza e sono risultate prive di intenti manipolatori, per essere infine riscontrate dalla prova generica, dalla prova specifica e dalle dichiarazioni di altri collaboranti.

Non possono essere concesse al Giuliano le circostanze attenuanti generiche pur richieste, per le considerazioni esposte nella parte della sentenza che tratta l'omicidio di Rizzuto Damiano.

La difesa di Mangano Antonino lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulle propalazioni dei correi, interessati ad ottenere benefici premiali e la libertà.

Va detto che la prospettazione da parte dei collaboranti di ottenere l'inserimento nel programma di protezione dei "pentiti", che prevede, entro determinati casi, anche la riconquista della libertà personale non può inficiare la credibilità delle loro dichiarazioni, quanto esse, sottoposte al vaglio giudiziario, sono risultate per altro coerenti, spontanee, logiche e prive di allineamenti e di intenti manipolatori. Può dirsi che tali si presentano, con riferimento all'omicidio Vallecchia, le dichiarazioni di Romeo Pietro (chiamante diretto), del Grigoli (suoi referenti lo stesso Mangano, Spatuzza Gaspare e Giuliano Francesco), del di Di Filippo Pasquale (suoi referenti lo stesso Mangano e Grigoli) e del Ciaramitaro (suoi referenti Romeo, Giuliano Francesco e Faia Salvatore).

I suddetti collaboranti, inseriti stabilmente nel gruppo di fuoco di Brancaccio ed affiliati all'associazione Cosa Nostra, erano in grado di conoscere le modalità esecutive delle azioni criminose e i singoli partecipanti, essendo verosimile che ove non abbiano partecipato

personalmente, siano stati portatori di notizie apprese dai singoli partecipanti alle attività illecite del gruppo di fuoco di Brancaccio.

La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata e gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali del presente grado.

P

Duplice omicidio di Grado Marcello e Vullo Luigi.

Capo 31) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 81 comma 1°, 575, 577 n° 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, con una sola azione, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Grado Marcello e Vullo Luigi, contro i quali erano esplosi più colpi d'arma da fuoco.

Capo 32) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 61 n° 2 C.P., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967 n° 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo e armi da guerra.

Capo 33) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 648, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, al fine di commettere il reato di cui al capo 31) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, acquistato o comunque ricevuto l'autovettura Fiat Uno tg. PA 985544, compendio di furto ai danni di Americo Angelo, conoscendone l'illecita provenienza.


Capo 34) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 423, 61 n° 2 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, al fine di occultare il reato di cui al capo 31 e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, dato alle fiamme l'autovettura di cui al capo che precede, ¹⁴ cagionando un incendio.

In Palermo, il 2 marzo 1995

Sono stati condannati dal giudice di primo grado per questi reati Bagarella Leoluca, Mangano Antonino, Guastella Giuseppe, Di Trapani Nicolò e Biondo Salvatore, raggiunti dalle convergenti chiamate in correità e in reità di Calvaruso Antonino (che si è dichiarato coautore), di Brusca Giovanni, nonchè da quelle de relato di Grigoli Salvatore e Romeo Pietro (loro referente Nino Mangano), di Cannella Tullio (suo referente Calvaruso Antonino), di Onorato Francesco (suo referente Biondo Salvatore) e di Sinacori Vincenzo (suoi referenti Brusca Giovanni, Matteo Messina Denaro e Di Trapani Nicolò), alle quali si sono aggiunte in questo grado di giudizio quelle rese da Giusto Di Natale.

Verso le ore 10,00 del 2 marzo 1995 Marcello Grado e Vullo Luigi, all'altezza dell'incrocio tra Piazza Costanza Barberino (dove essi abitavano) e la via Platania venivano raggiunti da numerosi colpi di arma da fuoco, sparati da ignoti killers. Il Grado rimaneva ucciso, mentre il Vullo veniva accompagnato al pronto soccorso dell'Ospedale Civico, ove se ne constatava il decesso.

Nella vicina via Falvetto era stata dagli agenti inquirenti ritrovata una Fiat Uno, targata PA 985544 in fiamme, che era stata rubata da ignoti ad Americo Angelo, che aveva sporto denuncia di furto il 21.2.1995.

Dalla perizia autoptica emergeva che il Vullo era stato attinto da tre colpi di arma da fuoco, cal. 38, di cui uno mortale; tutti esplosi entro il limite delle brevi distanze (cm. 50); il Grado era stato anch'esso attinto da tre colpi di pistola cal. 38, di cui due mortali, esplosi tutti entro il limite delle brevi distanze. 

Il materiale balistico sequestrato in esito alla perizia autoptica e al sopralluogo veniva sottoposto dal Gabinetto di Polizia Scientifica di Palermo a comparazione, ma non emergevano segni di identità balistica con altri omicidi.

Dalle indagini emergeva che Marcello Grado era figlio di Gaetano Grado, boss mafioso, parente di Contorno Salvatore, risultati entrambi "perdenti" nella guerra di mafia degli anni '80.

Venivano assunti a sommarie informazioni la madre di Grado Marcello (Giovanna Mazzola), la fidanzata del giovane (Sole Angela) e Lipari Mario, il quale ultimo aveva assistito all'omicidio, notando una Fiat Uno di colore verde ferma sul luogo del delitto.

Rendeva dichiarazioni Tullio Cannella, il quale riferiva di aver appreso da Calvaruso Antonino che Marcello Grado era coinvolto nel progettato sequestro del figlio di Riina Salvatore e, insieme al padre Grado Gaetano, era "vicino" a Contorno Salvatore.

L'omicidio era avvenuto nella zona di Villa Tasca e doveva essere ucciso anche il portiere dello stabile, in quanto il Bagarella, presente al duplice omicidio, aveva avuto la sensazione che questi avesse memorizzato i loro volti. Il Calvaruso gli aveva ancora riferito che aveva fatto uso della propria Fiat Uno, che era servita a "zu Francu" per allontanarsi dal luogo del delitto. Avevano partecipato Nino Mangano e Giuseppe Guastella (il quale ultimo gli era stato presentato in un autolavaggio - il Carwash - nei pressi di via Empedocle Restivo ed era "figlioccio" di Bagarella e killer a sua disposizione).

Rendeva dichiarazioni Calvaruso Antonino, il quale riferiva di aver partecipato al duplice omicidio. In un incontro, avvenuto nel novembre/dicembre 1994 nella villa di Giuseppe Lo Bianco, in *fl*

Partinico, alla presenza di Bagarella, dei due figli di Riina (Giovanni e Giuseppe), di Matteo Messina Denaro, di Fifetto Cannella e di Nino Mangano, Giovanni Riina aveva detto di essere preoccupato, perchè aveva notato dei ragazzi, a bordo di una autovettura, che lo pedinavano, ed aveva chiesto allo zio Bagarella l'autorizzazione ad eliminarli. Il Bagarella aveva detto a Riina Giovanni di fornirgli le targhe delle autovetture, in modo da provvedere egli stesso.

Così Giovanni Riina aveva fatto avere la targa di una Mercedes bianca, che il Bagarella aveva fornito al collaborante per individuare l'intestatario presso la Motorizzazione Civile di Palermo. Il collaborante si era rivolto ad Ignazio Di Chiara, dipendente di quell'ufficio ed aveva saputo che la macchina era intestata ad una società di leasing. Il Bagarella aveva svolto sue personali indagini, accertando che la Mercedes si apparteneva al proprietario di un negozio di alimentari, ubicato nella zona di Villa Tasca, il quale risultava intimo amico della Signora Mazzola (ex convivente di Grado Gaetano) ed aveva prestato la sua auto a Marcello Grado, individuato con il nome di Gianluca.

Nel frattempo, Riina Giovanni aveva fornito al Bagarella la targa di una Alfa Romeo 33 di colore grigio, vista aggirarsi con fare sospetto a Corleone. Si accertava, sempre tramite il Di Chiara, che detta autovettura si apparteneva a Gian Matteo Sole, che abitava nella via Pacinotti di Palermo. Erano stati fatti pedinamenti da Nino Mangano e Guastella Giuseppe su tutti i componenti della famiglia Sole, temendo il Bagarella che l'intenzione criminosa ai danni del nipote potesse provenire da Grado Gaetano e Contorno Salvatore.

Era cominciata così una lunga catena di omicidi, dapprima ai danni di Giammona - Saporito in Corleone, sospettati di essere a capo delle persone che si aggiravano per Corleone. Bagarella aveva ritenuto che

fosse in atto una rivolta dei "perdenti" ed aveva deciso che dovevano essere uccisi tutti i componenti maschi della famiglia Sole e della famiglia Grado.

Verso la fine di gennaio di quello stesso anno, il Bagarella era venuto in possesso di alcune fotografie, una delle quali ritraeva Marcello Grado. Era stato anche accertato che il predetto era fidanzato con una sorella dei Sole, i quali erano soprannominati "i topini" per la loro bassa statura.

Con le foto in mano erano stati osservati tutti i giovani che entravano ed uscivano dal portone di casa Grado, senza riuscire ad individuare Marcello Grado.

Si era, allora, il Bagarella avvalso della collaborazione di Salvatore Biondo, che su suggerimento del primo, si era fatto invitare a cena dalla madre di Marcello Grado, per poter meglio identificare la vittima.

Una sera il Bagarella aveva comunicato al collaborante che avrebbero "rotto le corna a Gianluchino".

L'indomani mattina il collaborante (con una Y 10 di Cannella Tullio) e Bagarella con un Opel Swing di colore turchese si erano incontrati con Nicolò Di Trapani, a bordo di una Fiat Uno, forse di colore bianco e con Salvatore Biondo a bordo di un furgone Ducato; erano pure presenti Nino Mangano e Giuseppe Guastella che, unitamente al Di Trapani avevano scaricato le armi (un Kalashnikov, un fucile a canne mozze e diverse pistole). Era successo che, mentre Mangano poggiava sul cassone del Ducato un fucile, era partito un colpo, seminando il panico. Nessuno era rimasto ferito. Completato il carico sul furgone, il Biondo si era messo alla guida del Ducato con a bordo Mangano e Guastella e lo aveva piazzato accanto al portone della casa Grado; dietro si era messa la Fiat Uno con Trapani; dalla

parte opposta della strada stazionavano Bagarella e Calvaruso. Erano tutti armati.

Ad un tratto il collaborante aveva notato il furgone muoversi lentamente e posizionarsi al centro della strada, mentre Mangano e Guastella si dirigevano a piedi verso due ragazzi che uscivano dal portone.

Era stato il Biondo ad indicare ai killers Grado Marcello. Mangano e il Guastella, dopo aver superato i due giovani, si erano girati e avevano sparato a distanza ravvicinata con pistole cal. 38 numerosi colpi, colpendo il Mangano Grado Marcello e il Guastella il giovane, poi identificato in Vullo Luigi.

Subito dopo aver sparato, i killers erano saliti a bordo della Fiat Uno del Di Trapani. Gli altri (Bagarella, il collaborante e il Biondo) si erano allontanati a bordo dei mezzi, con i quali erano venuti.

La Fiat Uno, in uso al Di Trapani, era stata subito dopo abbandonata e data alle fiamme. Il borsone con le armi era stato riposto sulla macchina del Bagarella, a bordo della quale era salito il Guastella, mentre Mangano era salito sulla Y 10 di Calvaruso, chiedendogli un fazzolettino per detergersi di materiale cerebrale.

Nella via Scobar, il Mangano era salito sulla macchina del Bagarella, mentre il Calvaruso si era curato di ritirare il borsone con le armi, portandole nel magazzino di via Malaspina, Passaggio MP1.

Si era appreso da notizie diffuse dalla televisione, che il Vullo non era morto sul colpo e era ricoverato in ospedale.

Il Bagarella, preoccupato, aveva inviato il collaborante dal dott. Comparetto, dipendente di quel nosocomio e "vicino" al Bagarella, al quale aveva mandato a dire di non prestare soccorso al giovane ricoverato. Ma non era stato necessario, perchè il giovane - come *li* riferito dalla televisione - era morto.

L'indomani il collaborante aveva accompagnato il Bagarella negli uffici di Giusto Di Natale e il primo al Guastella, ivi presente, aveva detto: "guarda che in Cosa Nostra mancano i piccioli, però quelli che sono proiettili non ne mancano; tu invece di sparare due colpi, dovevi scaricare il caricatore". Nell'occasione il Bagarella aveva regalato agli esecutori materiali dei giubbini in pelle a titolo di ricompensa, comprati in via Sampolo.

Rendeva dichiarazioni anche Brusca Giovanni, il quale riferiva che, quando era stato ucciso Francesco Montalto, figlio di Salvatore Montalto, capo del mandamento di Villabate, la vicenda non era apparsa molto chiara quanto ad autori e a movente.

Francesco Montalto, che non era "uomo d'onore" nè "persona riservata", aveva stabilito buoni rapporti con il collaborante ai fini di una "bonifica" del territorio di Villabate. Si erano verificate infatti estorsioni e rapine a T.I.R., non autorizzate dalla famiglia Montalto. Ad un certo punto il Montalto Francesco veniva ucciso e Cosa Nostra non sapeva chi avesse commesso tale omicidio. Il primo sospetto era andato ai c.d. "scappati", Grado e Contorno o a qualcuno degli Inzerillo.

Era avvenuto nel frattempo che un commerciante di olive di Villabate, a cui erano state fatte richieste estortive, si era rivolto a Gaspare Romano (che ospitava il collaborante a Monreale) e a Vincenzo Montalto, fratello di Salvatore e Brusca così aveva saputo che c'erano "persone" che si muovevano a Villabate e facevano estorsioni.

Si era venuto a sapere, poi, che gli estortori si dovevano identificare in Spataro Giovanni e Buscemi Gaetano, che erano stati poi uccisi. *fe*

Si era ancora sospettato che i Di Peri fossero stati gli autori dell'omicidio di Francesco Montalto.

Si era anche saputo, tramite Biondo Salvatore il lungo - uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo (che era in contatto con l'ex convivente di Grado Gaetano) - che questi era ritornato in Sicilia per commettere omicidi.

Così, d'accordo con Bagarella, si era deciso di uccidere il figlio, Marcello Grado, che si sospettava fosse quello che dava "le battute" e che era a disposizione del padre.

Era però successo che a Corleone Giovanni Riina aveva subito un pedinamento e si pensava allo stesso gruppo, che aveva ucciso Montalto Francesco.

L'offensiva era cominciata prima con l'omicidio di Marcello Grado, poi con l'omicidio Sole ed ancora con l'omicidio Saporito a Corleone.

Vi era poi il sospetto che i Di Peri si fossero accordati con i Grado; allora il Bagarella aveva mandato a dire a Provenzano Bernardo quali persone volesse salvare a Villabate e Provenzano aveva risposto: "o tutti o nessuno".

Tutti i predetti omicidi (Giammona - Saporito a Corleone, Marcello Grado, Sole Gian Matteo e i due Di Peri) erano stati decisi dal Bagarella ed eseguiti dal gruppo di fuoco di Brancaccio, ma non era il collaborante in grado di indicare nominativamente gli esecutori materiali.

Il Bagarella aveva a disposizione Nicolò Di Trapani, Guastella Giuseppe, Di Natale Giusto e tutto il mandamento di Brancaccio.

Rendeva dichiarazioni anche Onorato Francesco, il quale riferiva di aver appreso da Biondo Salvatore che insieme a Nicolò Di Trapani aveva ucciso Grado Marcello e Sole Gian Matteo.

In particolare il Sole era stato strangolato.

Durante l'omicidio Grado - Vullo al Di Trapani era partito un colpo di fucile ed era stato rimproverato dal Bagarella.

Grado Marcello era figlio di Grado Gaetano e al suo omicidio avevano partecipato anche Bagarella e un certo Mangano del mandamento di Brancaccio.

Il Biondo aveva detto al collaborante che per l'omicidio avevano fatto uso di un furgoncino.

Rendeva dichiarazioni Vincenzo Sinacori, che riferiva che gli omicidi Grado - Vullo e Sole erano stati voluti dal Bagarella, perchè si sospettava che dette persone volessero attentare alla vita di Giovanni Riina.

Aveva avuto raccontato ciò durante una riunione, alla quale avevano partecipato Nicolò Di Trapani, Giovanni Brusca, Matteo Messina Denaro e Guastella Giuseppe.

La "battuta" nell'omicidio Grado era stata data da Biondo Salvatore - il lungo - il quale si era fatto precedentemente invitare a cena o a pranzo a casa Grado.

Rendeva dichiarazioni Romeo Pietro, il quale riferiva che una mattina il Mangano gli aveva detto di preparargli una Fiat Uno di colore azzurro chiaro con il paraurti sganciato di provenienza furtiva, che era custodita nel capannone di via Messina Montagne ed aveva caricato sulla detta macchina il borsone con le armi. Non sapeva il collaborante di quale omicidio si dovesse occupare il Mangano; lo aveva capito, quando aveva riconosciuto tramite la televisione la detta auto, che era coinvolta nel duplice omicidio Grado - Vullo. *fl*

Rendeva dichiarazioni innanzi a questa Corte Di Natale Giusto, il quale così riferiva:

“Io mi trovavo in ufficio; la mia Y10 era in possesso di Guastella e di Di Trapani; ricevevo una telefonata da Guastella, che mi diceva di raggiungerlo a casa. Quando sono arrivato mi ha fatto presente che dovevamo tornare in ufficio, dove ci avrebbero raggiunti Bagarella, Di Trapani e Mangano. Appena giunto Bagarella, rivolgendosi a Guastella, gli aveva detto: figlioccio, noi soldi non ne abbiamo, ma proiettali sì; sto aspettando Nino che mi deve portare notizie dall'ospedale”.

Questi era giunto portando la notizia che era morto. Io non avevo capito di chi si trattasse, così quando se ne sono andati, ho chiesto al Guastella notizie; questi mi ha proposto di vederci alle ore quattro del pomeriggio, perchè dovevamo andare a recuperare la mia macchina a Viale Regione Siciliana, precisando che nella mattinata erano andati ad uccidere il cognato di Sole (Marcello Grado), al quale omicidio avevano partecipato Biondo Salvatore, Nino Mangano e Nicolò Di Trapani; a questi era partito un colpo dentro il furgone con il rischio di ferire tutti i correi. C'erano anche Bagarella e Calvaruso, se non sbaglio. Nel pomeriggio io, il Guastella e Di Trapani siamo saliti sulla Mercedes 190 bianca del Guastella per riprendere la mia macchina in un vicolo cieco, dove si erano riuniti con il gruppo prima dell'omicidio. Io mi sono lamentato che era stata usata la mia macchina, dicendo: ma mi volete rovinare?”.

Ho risentito parlare di questo omicidio a Villa Igea, quando si era saputo della collaborazione di Calvaruso, che poteva rovinare Guastella, Di Trapani e Biondo Salvatore. Questi non conosceva Calvaruso per nome, onde apprendendo la notizia della di lui *fk*

collaborazione dai giornali, non si sarebbe allarmato e quindi abbiamo deciso di avvisarlo.

Non so quali armi sono state usate nell'omicidio Grado - Vullo; non erano quelle che io custodivo in piazza Leoni.

Ho saputo che Bagarella ha regalato dei giubbotti, comprati in un negozio di via Sampolo, ai componenti il gruppo di fuoco.

Non so che ruolo ha avuto in questo omicidio Calvaruso.

Ho saputo che Biondo Salvatore andava nell'appartamento dei Grado. Erano amici di famiglia; la fidanzata del Biondo era amica della signora Grado.

Il Di Trapani era molto amico del Di Giorgi Mario, del figlio Antonio e del genero Franco.

Tutti gli appuntamenti che venivano fatti a Caltanissetta, venivano coperti dal genero e dal figlio del Di Giorgi, che riferivano ai controlli che il Di Trapani era fuori con il camion, mentre il Di Trapani si trovava a Palermo. Loro ci avvisavano ed il Di Trapani con la macchina del Guastella faceva ritorno a Caltanissetta; loro gli facevano trovare il camion lungo la strada e il Di Trapani se ne ritornava al cantiere.

A Caltanissetta il Di Trapani non ci andò più; da gennaio '95 in poi, erano sempre i Di Giorgi a coprirlo.

Il Di Trapani stava al cantiere, ma non lavorava e veniva agli appuntamenti a Palermo.

Sono andato con il Guastella a trovare il Di Trapani, sia ad Enna (ristrutturazione di una USL), sia a Caltanissetta (costruzione di un villino).

A riprova di quanto detto ho riferito alla p.g. che il Di Trapani, dopo gennaio '95, è stato in cura da un dentista (Dott. Briguglio) per una *fel*

ventina di giorni, coincidenti con i giorni che i Di Giorgi lo avevano calato nel libro paga e matricola”.


Le superiori dichiarazioni hanno trovato nella loro convergenza riscontro sia sul movente, sia sui singoli partecipanti al duplice omicidio.

Peraltro il riscontro alle dichiarazioni del Calvaruso, precise e dettagliate, è dato:

- dalle perizie balistica e autoptica, che hanno accertato l'uso di due diverse armi cal. 38 e la direzione dei colpi; infatti, conformemente a quanto dichiarato dal Calvaruso (i killers avevano superato i due giovani e sparato alle spalle) è emerso che il Grado era stato colpito alla regione latero destro posteriore del collo e il Vullo alla regione latero posteriore sinistra del capo con direzione dei colpi pressoché orizzontale per il Grado e leggermente dal basso verso l'alto per il Vullo;

- dagli accertamenti di P.G., che hanno rilevato che la Fiat Uno targata PA 985544, indicata dal Romeo e trovata bruciata in via Bettini, si apparteneva a tale Amerigo Angelo, che ne aveva denunciato il furto il 21.2.1995, precisando che la sua auto (che era originariamente di colore blu) era stata riverniciata con il colore bianco, come potuto rilevare all'atto del ritrovamento;

- dalle dichiarazioni di Di Chiara Ignazio, che ha confermato di aver fornito al Calvaruso (che conosceva attraverso Brusca Giovanni) per 8/9 volte i nominativi degli intestatari di autovetture, segnalate tramite la targa dal Calvaruso stesso.

- dalle dichiarazioni rese da Sole Angela, che ha confermato le dichiarazioni del Calvaruso sul possesso da parte del fratello Gian Matteo di una Alfa 133, che solitamente non prestava ad alcuno. 

Così si erano deliberati ed eseguiti gli omicidi Giammone - Saporito a Corleone, gli omicidi Di Peri, Spataro - Buscemi, Grado - Vullo e Sole Gian Matteo (vedi dichiarazioni di Brusca Giovanni).

JK

- dalle dichiarazioni di Mazzola Giovanna, che ha precisato di aver avuto una relazione con Francesco Biondo, fratello di Salvatore, il quale ultimo si era recato di tanto in tanto a casa sua con la fidanzata Patrizia Cardillo ed ha aggiunto che una sera, due giorni prima dell'omicidio del figlio, il Biondo verso le ore 22,30 si era recato nella sua abitazione, ove si era trattenuto circa un'ora; erano presenti il figlio Marcello, comunemente chiamato Luca, Vullo Luigi e Massimo Sole. Il Biondo conosceva bene il figlio Marcello e dalla abitazione la stessa non aveva notato la mancanza di foto, ritraenti il figlio.

Dal compendio delle dichiarazioni dei collaboranti è emerso che l'omicidio Grado - Vullo era stato determinato dalla paura del Bagarella che fosse in atto un attacco da parte dei "perdenti" (Grado Gaetano e Contorno Salvatore) contro il nuovo assetto di Cosa Nostra, e quindi contro lui stesso, capo del "braccio armato".

In particolare questi temeva una offensiva ai danni del proprio nipote Giovanni Riina, il quale aveva segnalato l'aggirarsi in Corleone di autovetture "sospette". Era emerso dagli accertamenti operati presso la Motorizzazione Civile che le targhe rilevate si appartenevano ad autovetture in uso a Grado Marcello e a Sole Gian Matteo.

Era stato lo stesso Biondo Salvatore a far sapere al Bagarella, consultando furtivamente la posta in casa Mazzola - Grado, che era prossimo l'arrivo in Sicilia di Grado Gaetano, onde il Bagarella aveva tratto la convinzione che il gruppo dei "perdenti" (dei quali facevano parte anche i Di Peri di Villabate) si stesse riorganizzando, sferrando un attacco sia al capo mandamento di Villabate - Salvatore Montalto (a cui era stato ucciso il figlio Francesco) sia al Riina, mediante la messa in pericolo della incolumità del figlio Giovanni.

K

RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Bagarella Leoluca lamentava la condanna del proprio assistito per l'omicidio Grado - Vullo, per essere stata ritenuta credibile la tesi, rappresentata dai collaboranti, secondo la quale il Bagarella avrebbe sferrato un attacco ai c.d. perdenti, tutti appartenenti alla famiglia di Grado Gaetano e ai Di Peri, che si erano riorganizzati.

Sul movente dell'omicidio Grado - Vullo può dirsi acclarato che il Bagarella, temendo che i c.d. perdenti (Grado Gaetano, Contorno Salvatore i Di Peri e i Sole) avessero deciso di portare l'offensiva contro Riina, del quale volevano uccidere il figlio Giovanni, aveva deliberato la eliminazione degli stessi, ed in particolare di Marcello Grado, la cui autovettura era stata notata circolare a Corleone dallo stesso Riina Giovanni, che se ne era lamentato con lo zio Bagarella. La partecipazione di Leoluca Bagarella, nella qualità di mandante, è emersa dalle conformi dichiarazioni di Cannella Tullio, Calvaruso Antonio, Brusca Giovanni, Onorato Francesco, Sinacori Vincenzo e Di Natale Giusto.

Non può trovare applicazione la diminuzione, di cui all'art. 442 c.p.p., seppure richiesta ritualmente dalla difesa, in quanto la responsabilità di Bagarella Leoluca è stata vieppiù acclarata a seguito delle dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado dal Brusca e da quelle rese nel dibattimento di secondo grado da Giusto Di Natale, i quali hanno confermato la partecipazione di Leoluca Bagarella all'omicidio Grado - Vullo.

La difesa di Mangano Antonino lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulle propalazioni dei correi, interessati ad ottenere benefici premiali e la libertà.

Si rinvia a quella parte della sentenza che tratta dei rilievi difensivi a favore di Mangano Antonino relativamente all'omicidio Vallecchia, intendendosi riprodotte tutte le argomentazioni ivi riportate.

La difesa di Guastella Giuseppe lamentava la condanna del proprio assistito, che doveva essere assolto quantomeno ai sensi dell'art. 530 2 comma c.p.p., in quanto l'attendibilità delle dichiarazioni deve riguardare non solo il fatto storico, ma la riferibilità dello stesso all'imputato.

Peraltro aggiungeva la difesa che il giudice di primo grado non aveva fatto buon uso dei principi in materia di convergenza del molteplice, quali l'indipendenza, l'assenza di collusioni e l'assenza di significative divergenze.

E' bene dire che, in effetti, il giudice di primo grado ha applicato correttamente i principi fondamentali in materia di valutazione delle fonti di prova, in quanto ha ritenuto dotate di attendibilità intrinseca ed estrinseca le dichiarazioni dei collaboranti, le quali sono state confermate dalla convergenza non sospetta delle stesse dichiarazioni.

Se è vero che il Cannella ha riferito fatti appresi dal Calvaruso è pur vero che questi, dettagliato e preciso, è stato confermato sia in relazione al fatto, sia in relazione alla partecipazione degli imputati dalle dichiarazioni di Onorato, di Sinacori, di Romeo e da ultimo di Di Natale.

Peraltro con riferimento all'omicidio Grado - Vullo non esistono - come vorrebbe far apparire la difesa - delle notevoli divergenze tra il racconto del Cannella e quello del Calvaruso, che ha pure ammesso di non avere riferito sempre al primo puntualmente il movente, le modalità esecutive ed i partecipanti alle azioni criminose, alle quali
aveva partecipato. *fe*

Va detto che nel caso in particolare nessuna divergenza è rilevabile, in quanto il Cannella ha riferito particolari confermati dal Calvaruso, che per aver partecipato all'omicidio è stato in grado di fornire una ricostruzione dettagliata delle fasi esecutive dell'omicidio ed indicare i singoli partecipanti, attribuendo a ciascuno un ruolo preciso.

Peraltro se Onorato, Sinacori e Romeo non hanno indicato tra i partecipanti Guastella Giuseppe, Di Natale Giusto ha confermato il Calvaruso sulla posizione dell'imputato, ricordando che il Bagarella aveva rimproverato, il Guastella (che secondo l'indicazione del Calvaruso aveva sparato nei confronti di Vullo Luigi) di non aver usato tutto il caricatore della sua pistola, lasciando così, sia pure per poco, vivo il Vullo stesso. Ed è stato lo stesso Di Natale a precisare che proprio il Mangano era stato invitato dal Bagarella all'ospedale per indurre il Dott. Camporetto a non soccorrere il Vullo, che però era morto subito dopo il ricovero in ospedale.

Ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, nei confronti del Guastella non vi è la chiamata isolata del Calvaruso, in quanto questa ha trovato conferma nelle dichiarazioni del Di Natale, come sopra indicate.

Peraltro è di poco rilievo l'osservazione della difesa, secondo la quale il Sinacori, il Romeo e l'Onorato non possono essere ritenuti credibili per il solo fatto che forniscono notizie de relato, ove si osservi che nessuno dei tre collaboranti ha fatto il nome del Guastella.

Se è vero che il Brusca non ha fornito particolari sull'omicidio – come ha osservato la difesa – è altrettanto vero che il collaborante non ha mai fatto il nome del Guastella soffermandosi ad indicare genericamente gli appartenenti al gruppo di fuoco di Bagarella, tra i quali proprio il Guastella, senza coinvolgerlo direttamente nell'omicidio Grado – Vullo.

19

La difesa di Di Trapani Nicolò lamentava la condanna del proprio assistito in relazione all'omicidio Grado - Vullo, essendo stato raggiunto dalla isolata chiamata in correità del Calvaruso, smentito dal Cannella che non aveva indicato il Di Trapani tra i partecipanti.

Se è vero - concordemente con la difesa - che i collaboranti Cannella Tullio, Brusca, Onorato, Sinacori e Romeo non hanno mai indicato il Di Trapani, essendosi peraltro limitato il Brusca, che non ha fornito particolari sull'omicidio, a indicare tra gli appartenenti al gruppo di fuoco di Bagarella anche il Di Trapani, è pur vero che, in relazione al Di Trapani, sono intervenute nel corso del dibattimento di secondo grado le dichiarazioni di Di Natale Giusto, che ha indicato il Di Trapani tra i partecipanti all'omicidio Grado - Vullo.

Va detto che le dichiarazioni di Brusca, Sinacori, Romeo ed Onorato non possono dirsi - come vorrebbe sostenere la difesa - contraddittorie per il sol fatto che hanno indicato parte dei partecipanti, chiamati in correità dal Calvaruso, in quanto i predetti collaboranti si sono limitati a riferire quanto era a loro conoscenza, senza adeguarsi pedissequamente al racconto del Calvaruso e tali dichiarazioni possono dirsi sol per ciò autonome ed indipendenti.

Osservava la difesa ancora che Di Trapani Nicolò aveva fornito un alibi idoneo ad escludere la di lui partecipazione all'omicidio Grado - Vullo, in quanto dovevano essere ritenute credibili le deposizioni dei testi Di Giorgi e padre Ciambra e veritiere le iscrizioni sul libro delle retribuzioni.

Orbene la Corte di primo grado non ha ritenuto valido l'alibi del Di Trapani, nonostante il Di Giorgi, assunto all'udienza del 17.1.1998, avesse confermato le risultanze del libro paga, precisando che il Di Trapani in semilibertà per l'intero anno '94 e parte del '95 aveva

lavorato alle sue dipendenze con un orario di lavoro di otto ore giornaliere (dalle 7,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle ore 17,00) con rientro la sera nell'istituto penitenziario. Benché libero dal 16.2.1995, risultava al lavoro sia il 2.3.1995 (omicidio Grado - Vullo), sia il 6.3.1995 (omicidio Buscetta).

Chiariva ancora il Di Giorgi che il nominativo del Di Trapani gli era stato raccomandato da don Alessandro Ciambra e da una suora del convento Maddalena.

L'ultimo giorno di lavoro del Di Trapani era stato il 6.3.1995.

Questa Corte ritiene che le dichiarazioni del Calvaruso (che ha pure parlato di frequenti riunioni, alle quali partecipava il Di Trapani negli uffici di Giusto Di Natale a Palermo) sono state pienamente confermate da quelle del Di Natale, il quale ha stigmatizzato il comportamento dei Di Giorgi, che coprivano l'allontanamento del Di Trapani dal cantiere, all'arrivo dei controlli da parte degli assistenti sociali o del direttore del carcere, avvertendo l'imputato telefonicamente a Palermo, e giustificavano l'assenza di questi dal cantiere, affermando che il Di Trapani si trovava in giro con il camion della ditta. Così il di Trapani aveva il tempo di ritornare da Palermo in cantiere, ed, anzi, erano gli stessi Di Giorgi a fornire al Di Trapani lungo il tragitto di rientro a Caltanissetta o ad Enna un camion della ditta.

E che il Di Trapani, nonostante fosse iscritto nel libro paga del cantiere dei Di Giorgi, godesse della massima libertà di movimento, è stato altresì precisato dal Di Natale, che ha specificato che dopo il mese di gennaio 95, l'imputato era stato per venti giorni in cura presso un dentista (il dott. Briguglio) a Palermo, nonostante risultasse regolarmente iscritto nel libro paga e matricola della ditta Di Giorgi. *R*

Il Di Natale, conformemente al Calvaruso, ha riferito di frequenti riunioni a Palermo nel suo ufficio tra Di Trapani, Guastella, Mangano Calvaruso e Bagarella.

Non è stato smentito il Calvaruso sulla circostanza che il mezzo usato dai killers (la Fiat Uno) fosse di colore bianco, in quanto, come riferito dal teste Amerigo Angelo (proprietario di tale macchina) la sua auto originariamente di colore blu era stata riverniciata con il colore bianco, come potuto rilevare dallo stesso Amerigo all'atto del ritrovamento.

Non è di pregio l'osservazione della difesa, laddove ritiene smentito dal teste Lipari il Calvaruso che, a differenza del primo (che aveva potuto notare sull'auto due persone) ha detto che sull'auto avevano preso posto tre persone. Una lettura attenta delle dichiarazioni del Calvaruso consente di rilevare che il Calvaruso ha detto che, sul Ducato guidato dal Biondo erano saliti Mangano e Guastella, mentre il di Trapani era a bordo di una Fiat Uno, il Calvaruso su una Y10 e il Bagarella su una Opel Swing.

I due killers (Mangano e Guastella) erano, dopo aver sparato, saliti sulla fiat Uno del Di Trapani.

Orbene è possibile che nella concitazione del momento il teste Lipari abbia avuto una errata percezione del numero delle persone a bordo della Fiat Uno; ma si tratta pur sempre di un particolare irrilevante, che non altera il racconto nel suo nucleo fondamentale e soprattutto non può essere ritenuto di per sé sufficiente ad incrinare la credibilità del Calvaruso, che è stato riscontrato dagli altri collaboranti sul movente, e sui partecipanti all'azione criminosa.

Osservava infine la difesa che il Calvaruso era stato smentito sul movente dagli altri collaboranti; tale affermazione è destituita di fondamento in quanto è stato proprio Brusca Giovanni (che si è *RP*

soffermato in particolare sul movente dell'omicidio Grado – Vullo) a confermare il Calvaruso, che ha riferito che Bagarella temeva una offensiva ai danni del proprio nipote, Giovanni Riina, che aveva visto aggirarsi a Corleone autovetture sospette, poi identificate come appartenenti a Grado Marcello e a Sole Gian Matteo.

La difesa di Biondo Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito, in quanto il Calvaruso (che aveva riconosciuto in foto il Biondo, solo dopo che l'ufficio del P.M. gli aveva dato atto che trattavasi dell'imputato) era stato smentito dal Brusca (che aveva precisato che il Biondo conosceva Marcello Grado e non aveva bisogno per conoscerlo di recarsi a casa sua).

Orbene va detto che una lettura attenta delle dichiarazioni del Calvaruso consente di rilevare che proprio al Biondo il gruppo del Bagarella si era rivolto, in quanto era l'unico in grado di indicare ai killers la vittima; pertanto la frequentazione da parte del Biondo della casa del Grado (ammessa dalla stessa Mazzola Giovanna, madre del Grado) era finalizzata, non già a conoscere Grado Marcello (che egli ben conosceva), ma piuttosto a consentire al Biondo stesso di ricevere informazioni sui temuti movimenti di Grado Gaetano nonché di prelevare da casa Grado foto ritraenti il giovane Marcello Grado per consentire ai correi una più facile identificazione della vittima. Un riscontro a ciò proviene dal collaborante Giusto Di Natale, che ha precisato che, in prossimità dell'omicidio, il gruppo Bagarella disponeva di foto ritraenti Grado Marcello.

E se può osservarsi che Mazzola Giovanna ha sempre riferito che nella sua abitazione non mancavano foto del figlio, questa è una precisazione di scarsa incisività potendo la donna, tra le tante foto esistenti in casa, non aver fatto caso alla mancanza di alcuni esse. *fe*

La difesa aggiungeva che non potevano ritenersi genuine e tempestive le dichiarazioni di Onorato, dimenticando però che la partecipazione del Biondo all'omicidio era stata affermata oltre che dall'Onorato dalle concordi dichiarazioni di Calvaruso, Sinacori e Di Natale Giusto.

La sentenza di primo grado va, pertanto confermata e gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese del presente grado.



Omicidio di Vitale Armando.

Capo 35) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 575, 577 n° 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Vitale Armando, contro il quale i primi tre esplodevano più colpi d'arma da fuoco, mentre gli altri svolgevano funzioni di copertura.

Capo 36) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 61 n° 2 C.P., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967 n° 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo e armi da guerra.

In Palermo, il 3 marzo 1995

Sono stati condannati per questi delitti dal giudice di primo grado Mangano Antonino e Spatuzza Gaspare, sulla base delle convergenti dichiarazioni di Romeo Pietro (che ha ammesso la sua compartecipazione) e di Grigoli Salvatore (suo referente Spatuzza Gaspare).

Il 3 marzo 1995, verso le 17,15 ignoti uccidevano a colpi di arma da fuoco Vitale Armando, all'interno di un magazzino ubicato in via Maione di Bari n.49. Interveneva prontamente il personale di P.G., che rinveniva sul luogo del delitto proiettili camiciati cal. 38, che venivano inviati al Gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Palermo. *fl*

Poco dopo, verso le 18,15 dello stesso giorno veniva constatata la presenza di un'autovettura Fiat Uno 45 targata PA 820003, in Via Brancaccio, che risultava rubata al suo legittimo proprietario, ma non poteva stabilirsi un suo collegamento con l'omicidio poco prima avvenuto.

Dalla autopsia emergeva che il Vitale era stato attinto da cinque colpi di arma da fuoco corta esplosi entro il limite delle brevi distanze e da due colpi di fucile, esplosi entro i due metri.

Il materiale balistico recuperato anche in sede autoptica veniva esaminato dal Gabinetto di Polizia Scientifica di Palermo, che appurava che erano state utilizzate tre armi (2 pistole a rotazione cal. 38/357 Magnum e un fucile da caccia cal.12). Risultava l'identità di una delle due armi corte con quella utilizzata per l'omicidio di Castiglione Antonino, avvenuta il 18.11.1994.

Le indagini non pervenivano a risultati utili ai fini della individuazione del movente e dei suoi partecipanti.

Rendeva dichiarazioni Romeo Pietro, che ammetteva di aver partecipato all'omicidio Vitale. Questi che egli non conosceva, gli era stato indicato da Gaspare Spatuzza; la morte era stata decretata da Giuseppe Graviano e l'ordine di uccidere era stato dato da Nino Mangano. Spatuzza aveva studiato i movimenti della vittima. La sera prima dell'omicidio, al collaborante aveva dato appuntamento per l'indomani Giuliano Francesco.

Si erano portati sul luogo dell'omicidio il collaborante alla guida di una Golf di colore verde, di provenienza furtiva, Lo Nigro Cosimo e Giuliano Francesco a bordo di una Renault 5, di proprietà del primo e Giorgio Pizzo con altra macchina.



Il collaborante era rimasto ad aspettare lì nei pressi con la macchina, dovendo prendere a bordo il Mangano dopo l'esecuzione dell'omicidio; aveva accompagnato poi quest'ultimo nel magazzino di via Messina Montagne, mentre Grigoli e Spatuzza si erano allontanati a bordo di una Fiat Uno di colore verde.

Al collaborante era stato riferito dal Grigoli e dallo Spatuzza che a sparare erano stati loro stessi e che avevano adoperato un fucile cal.12 e due pistole cal. 38/357 Magnum. La Fiat Uno di colore verde era stata impiegata anche in altri omicidi e riportata nel capannone di via Messina Montagne.

Il Pizzo aveva avuto un ruolo di "copertura".

Rendeva dichiarazioni Grigoli Salvatore, il quale, contrariamente a quanto riferito dal Romeo, dichiarava di non aver partecipato a tale omicidio, perchè in quel periodo era stato inattivo per la ferita al piede procuratasi nel gennaio 1995 durante l'omicidio dei fratelli Pirrone di Alcamo.

Aveva comunque appreso da Spatuzza che a sparare erano stati quest'ultimo, Barranca Giuseppe e Nino Mangano con un fucile e due pistole. L'omicidio era stato ordinato da Graviano Giuseppe dal carcere, ove era detenuto, ed eseguito da Nino Mangano, previo controllo dei movimenti del Vitale, da parte di Gaspare Spatuzza.

Le dichiarazioni accusatorie del Romeo hanno trovato puntuale riscontro:

- nelle perizie autoptica e balistica, dalle quali è emerso che Vitale Armando era stato raggiunto da colpi esplosi da due pistole cal. 38 e da un fucile da caccia.
- fu

L'appartenenza di una delle due pistole al gruppo di fuoco di Brancaccio è confermata dal rilievo tecnico, secondo il quale una delle armi corte utilizzata per l'omicidio Vitale era identica a quella che era stata adoperata nell'omicidio di Castiglione Antonino, anch'esso, per come più sopra detto, riferibile al "medesimo gruppo di fuoco" (e nella specie a Pasquale Di Filippo, Grigoli Salvatore, Mangano Antonino e Pizzo Giorgio).

Per quanto riguarda il fatto storico nel suo accadimento, il racconto del Romeo è confermato quanto all'ora e al luogo dell'omicidio e quanto alla indicazione del magazzino, ove era avvenuto, dagli accertamenti di P.G. (vedi dichiarazione dell'ispettore Zerilli) e per quanto riguarda le armi utilizzate (un fucile e due pistole cal. 38/357 Magnum) dal Grigoli Salvatore, nonchè dalla perizia autoptica e balistica, sopraindicate.

Va detto però che la convergenza delle dichiarazioni dei due collaboranti si è verificata solo con riferimento alle posizioni processuali del Mangano (concordemente indicato come coautore sia dal Romeo, sia dal Grigoli) e dello Spatuzza (che avrebbe ammesso la di lui partecipazione all'omicidio Vitale innanzi al Grigoli).



RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Mangano lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulle propalazioni dei collaboranti, interessati ad ottenere benefici premiali e la libertà.

Come già detto nella parte della sentenza, che tratta dei rilievi difensivi in favore dell'imputato nell'omicidio di Vallecchia Antonino, la prospettazione da parte dei collaboranti di ottenere, a seguito delle loro propalazioni, l'inserimento nel programma di protezioni "dei pentiti", che prevede entro determinati casi, anche la conquista della libertà, non può inficiare la credibilità delle loro dichiarazioni quando esse, sottoposte al vaglio giudiziario, sono risultate peraltro coerenti, spontanee, logiche e prive di allineamenti o di intenti manipolatori.

Può dirsi che tali si presentano con riferimento all'omicidio Vitale le dichiarazioni di Romeo Pietro (chiamante diretto) e di Grigoli Salvatore (suo referente Spatuzza Gaspare), il quale non si è allineato pedissequatamente al racconto del Romeo, avendo, diversamente da questi (che lo ha indicato compartecipe dell'omicidio) negato di aver commesso tale omicidio, perché convalescente sino ad aprile '95 per la ferita al piede procuratasi durante l'omicidio dei fratelli Pirrone ad Alcamo.

I predetti collaboranti, inseriti stabilmente nel gruppo di fuoco di Brancaccio e affiliati all'associazione Cosa Nostra, erano in grado di conoscere le modalità esecutive delle azioni criminose e i singoli partecipanti, essendo verosimile che, ove non abbiano partecipato personalmente, siano stati portatori di notizie apprese dai singoli partecipanti alle attività illecite del gruppo di fuoco di Brancaccio. *Be*

La difesa di Spatuzza Gaspare lamentava la condanna del proprio assistito, essendo le dichiarazioni del Grigoli animate da sentimenti di astio nutriti dal collaborante verso lo Spatuzza.

Orbene va detto che:

- non solo che i sentimenti di astio verso Spatuzza sono stati evidenziati dallo stesso Grigoli sin dalle sue prime dichiarazioni;
- ma anche che le dichiarazioni del Grigoli sono state confermate dal Romeo, che non nutriva verso lo Spatuzza – ciò non è stato mai adombrato dalla difesa – sentimenti di astio o di rancore.

Va detto infine che le dichiarazioni del Romeo circa la partecipazione del Mangano (aveva dato l'ordine di uccidere su disposizione di Graviano Giuseppe allora detenuto) e dello Spatuzza (aveva controllato i movimenti della vittima ed aveva sparato insieme a Grigoli) sono state confermate dal Grigoli, con la precisazione che il Mangano avrebbe sparato con lo Spatuzza e il Barranca e che lo Spatuzza avrebbe, prima, controllato i movimenti della vittima.

Non possono essere concesse allo Spatuzza le pur richieste circostanze attenuanti generiche, per le considerazioni, alle quali si rinvia, esplicitata nella parte della sentenza che tratta dell'omicidio Carella.

La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata e gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali del presente grado.

/c

L'omicidio di Buscetta Domingo.

Capo 37) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 575, 577 n° 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, agendo il Bagarella quale mandante e svolgendo funzioni di copertura, cagionato la morte di Buscetta Domingo, contro il quale il Guastella e il Di Trapani esplodevano più colpi d'arma da fuoco, mentre il Di Natale preparava ai complici il rifugio.

Capo 38) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 61 n° 2 C.P., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967 n° 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Calvaruso Antonio, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo.

In Palermo, il 6 marzo 1995

Sono stati condannati per questo omicidio dal giudice di primo grado Bagarella Leoluca, Di Natale Giusto, Guastella Giuseppe e Di Trapani Nicolò, raggiunti dalle concordi dichiarazioni accusatorie di Calvaruso Antonino, di Brusca Giovanni e di Cannella Tullio (suo referente Calvaruso Antonino), alle quali si sono aggiunte in questo grado di giudizio quelle rese da Di Natale Giusto.

Verso le ore 19,20 del 6.3.1995 veniva attinto da numerosi colpi d'arma da fuoco Buscetta Domingo, titolare di una gioielleria in via Scobar, mentre si apprestava a salire a bordo della sua autovettura Audi 80 S.W. targata PA B80451 - e veniva prontamente trasportato al

pronto soccorso dell'ospedale "Cervello", ove cessava di vivere alle 20,00 dello stesso giorno.

A seguito di sopralluogo venivano sequestrati, tra l'altro, n. 2 proiettili cal. 38.

Dalla perizia autoptica emergeva che il Buscetta era stato attinto da 4 colpi d'arma da fuoco cal. 38 o cal. 9; tutti sparati a distanza di 50 cm lateralmente a sinistra della vittima.

Il Gabinetto di Polizia Scientifica di Palermo appurava che nell'omicidio era stata usata una pistola a rotazione cal. 38/357 Magnum, tipo Colt.

Si accertava altresì, in esito alle indagini, la presenza sul luogo del delitto di due individui, che si erano allontanati a bordo di un ciclomotore di piccola cilindrata, che aveva una lucetta azzurra sulla fiancata sinistra; uno dei killers indossava un giubbotto beige.

Rimaneva oscuro il movente del delitto, anche se emergeva che il Domingo era figlio di Vincenzo Buscetta, (ucciso in via delle Alpi unitamente ad altro figlio nel dicembre 1992) e nipote del collaborante Masino Buscetta.

Veniva assunto a sommarie informazioni dalla P.G. il teste oculare Barbera Giuseppe, il quale all'udienza del 20.7.1998 precisava che, mentre percorreva il Viale Regione Siciliana, all'altezza di Via Scobar, aveva sentito un primo botto; si era voltato verso detta strada ed aveva sentito altri due spari, e notato un individuo con una pistola in mano, che sparava verso il basso. Non era stato in grado di vedere a chi sparasse il detto individuo, perchè la visuale era ostruita dalle macchine in sosta. Dopo l'individuo era salito sul sellino posteriore di un motorino Tipo Piaggio Si, pilotato da un'altra persona. L'individuo

che aveva visto sparare era robusto, alto 1,80 e indossava un giubbotto di pelle scura.

Ha reso dichiarazioni Tullio Cannella, che ha riferito che dell'omicidio Buscetta era stato preavvertito lo stesso giorno, in cui era stato commesso, da Calvaruso Antonino, il quale gli aveva detto di allontanarsi dalla via Scobar, perchè doveva arrivare "u zu Francu" (Bagarella Leoluca) e, ancora, gli aveva fatto vedere di essere armato di una pistola; gli aveva confidato ancora che Giaconia (gestore di una pescheria in via Scobar) era piazzato all'angolo di via Scobar di "vedetta" e che il Bagarella aveva detto al Calvaruso (potevano essere le 20,00) che doveva essere eliminato il Buscetta, in quanto nipote di un collaborante.

Così il Calvaruso aveva detto al collaborante: "seguì i notiziari del telegiornale e sentirai che ora parte "ù niputi di Buscetta".

Nella tarda serata aveva incontrato il Calvaruso, che gli aveva detto: "tutto a posto", precisandogli che aveva partecipato pure Guastella Giuseppe.

Il collaborante precisava ancora di conoscere Nicolò Di Trapani, mentre nulla sapeva dei fratelli Marcello, Mario e Giusto Di Natale.

Ha reso dichiarazioni Calvaruso Antonino, il quale ha riferito che Leoluca Bagarella aveva iniziato con l'omicidio Grado - Vullo ad eseguire il suo progetto di morte verso coloro che sospettava avessero tentato di attentare alla vita del nipote Giovanni Riina. Il Bagarella aveva intrapreso tale sorta di guerra su due fronti: quello del mandamento di Villabate (ove era stato ucciso Francesco Montalto, figlio del capo mandamento) e quello di Corleone, ove si temeva la reazione dei "perdenti" (Grado Gaetano e Contorno Salvatore) diretta

fr

ad attentare alla vita dei figli del capo mandamento di Corleone, all'epoca arrestato.

La crociata villabatese tendeva ad eliminare tutte quelle "persone" vicine a Pietro Aglieri, che - a parere del Bagarella - avevano tradito.

In questa serie di omicidi, tutti determinati da un unico movente, il Bagarella per depistare (non voleva che si sapesse che si voleva attentare alla vita dei figli di Riina, ritenendo questo fatto una lesione del suo incontrastato potere in Cosa Nostra) aveva deciso di uccidere un Buscetta, per dare l'impressione che si fosse iniziato un attacco ai familiari dei collaboratori.

Il collaborante era stato incaricato dal Bagarella di fare conoscere Domingo Buscetta al Mangano, il quale sapeva che doveva operare al più presto.

Si era premurato il collaborante (che conosceva il Domingo Buscetta), di intercedere presso Bagarella, ma senza risultato alcuno.

Il Mangano aveva accettato l'incarico, ma aveva ritardato a realizzare l'omicidio, talchè Bagarella si era rivolto al "gruppo di fuoco" di viale Strasburgo. Si era fatto accompagnare negli uffici di Giusto Di Natale, dove si era incontrato con Guastella Giuseppe e Di Trapani Nicolò, ai quali aveva impartito l'ordine di uccidere Domingo Buscetta.

Erano appena trascorsi quattro giorni dall'omicidio Grado - Vullo, quando il collaborante, che si trovava nella pescheria di via Scobar, aveva visto transitare il Guastella, alla guida di un ciclomotore "Scarabeo", seguito da una Mercedes di colore bianco con a bordo Di Natale Giusto e Di Trapani Nicolò, che stavano facendo - come aveva appreso prima negli uffici del Di Natale - dei giri di prova per studiare la "via di fuga".


Era sopraggiunto Bagarella, il quale gli aveva detto: "non salire al bar questa sera, perchè ci dobbiamo rompere le corna a Domingo Buscetta; fra poco arrivano i ragazzi".

Quando si era fatto buio, aveva rivisto il Guastella alla guida del detto ciclomotore, che indossava un loden verde; sul sellino posteriore sedeva Nicolò Di Trapani con un giubbotto color nocciola.

Era rimasto attratto subito dalla luce azzurra di una lampadina, collocata vicino la marmitta del ciclomotore; aveva visto i due killers dirigersi verso la gioielleria del Buscetta ed aveva avvertito subito dopo la sequenza di colpi di arma da fuoco ed aveva poi rivisto il motorino, che ritornava indietro, con a bordo i due killers. Calvaruso e il Bagarella li avevano seguiti da una strada parallela, che portava ad un'area retrostante l'edificio, dove abitava la madre di Giusto Di Natale, il quale disponeva ivi di un garage e dove era in attesa con la saracinesca alzata. Nel suddetto locale si erano introdotti Di Trapani e il Guastella, depositando le armi e il ciclomotore.

Poi i due si erano allontanati a bordo della Mercedes del Di Natale, mentre il Bagarella e il Calvaruso erano ritornati nelle rispettive abitazioni. Era stato incaricato di andare l'indomani, verso le ore 14,00, al garage, dove avrebbe trovato il Guastella (figlioccio del Bagarella), che gli avrebbe consegnato le armi, da trasportare in via Malaspina.

Così aveva fatto, trovando nel garage il Guastella e il Di Natale; il Guastella gli aveva rivelato i particolari dell'omicidio Buscetta, dicendogli: "Nicolò ha sparato al Domingo e si è rimesso sul motorino; tuttavia non era sicuro di aver ucciso il Buscetta, ma un'altra persona e quindi aveva detto che si doveva ritornare sul posto per ucciderlo."



Mentre il Calvaruso stava prendendo in consegna le armi, era giunto al garage un ragazzo, nipote del Guastella (che lavorava presso un autolavaggio - il Carwash - di Viale Strasburgo) per ritirare lo Scarabeo, che era di sua proprietà.

Nei giorni successivi i giornali avevano pubblicato la notizia che erano stati arrestati i killers del Buscetta; era avvenuto, invero, che Barbagallo Salvatore aveva dichiarato (dando luogo alla operazione di polizia "Venerdì nero") che il giovane era stato ucciso dalla sua cosca, indicando come esecutore materiale un certo Panzeca, uomo d'onore di Caccamo.


Dapprima il Bagarella aveva accolto con favore questa notizia, e pur ritenendo che il Barbagallo si fosse trovato nei paraggi del Motel Agip armato per colpire lui stesso e Calvaruso (che bazzicavano in quella zona) non se ne era preoccupato più di tanto, in quanto era stata decisa la operazione ai danni dei villabatesi.

Nell'omicidio di Buscetta Domingo non erano stati utilizzati mezzi di provenienza furtiva, ma le autovetture del collaborante, del Bagarella, di Di Natale Giusto e il motociclo del nipote del Guastella.

Ha reso dichiarazioni nel processo di secondo grado Giusto Di Natale, il quale si è dichiarato coautore dell'omicidio per aver messo a disposizione di Guastella Giuseppe e Di Trapani Nicolò il garage di via Accardo, ove i predetti si erano rifugiati con le armi e il mezzo utilizzato (un ciclomotore) per l'omicidio.

Ha detto Di Natale: "Non doveva morire Domingo, ma quello che ha il negozio in via dei Nebrodi.

L'omicidio Buscetta si era fatto dopo quello di Grado e Vullo e, per depistare le indagini, si era deciso di uccidere Domingo, anche perchè i Sole si erano resi irreperibili.



Era stato avvisato da Guastella di non passare da via dei Nebrodi - in quanto il Guastella aveva detto: "se dobbiamo ammazzare un Buscetta, ammazziamo questo di Via dei Nebrodi, che, quando era ragazzo, mi ha dato uno schiaffo".


Poi, invece, il Guastella aveva chiesto al collaborante se conosceva un Buscetta gioielliere alla Noce, in quanto era stato incaricato dal Bagarella di individuarlo.

Era stato il Mangano ad individuare la gioielleria ed aveva accompagnato il Guastella per vedere il posto.

Doveva essere il gruppo del Mangano ad intervenire. Aveva ricevuto il Di Natale, invece, una telefonata dal Guastella (il motore fornito da G. Brusca era stato conservato nel magazzino di via Mariano Accardo; questo era il favore che il collaborante doveva al gruppo di Mangano), che gli aveva fissato un appuntamento al carwash. Era venuto con Di Trapani e gli aveva detto che si doveva fare un favore al Bagarella.

Gli aveva detto: "alle sei fatti trovare al carwash che dobbiamo andare al garage". Poi erano passati (Guastella, Di Trapani e Di Natale) dall'appartamentino di via Resuttana per prendere le armi (una 38 ed una 357 magnum), un rotolo di nastro adesivo e guanti di lattice e poi ancora dal carwash per prendere il motorino del nipote del Guastella.

Il Di Trapani era salito sulla macchina del collaborante; il Guastella, invece, sul motore; giunti al garage, avevano coperto la targa del motore. Guastella e Di Trapani si erano allontanati, dicendo di tenere la saracinesca aperta, perchè ci sarebbe stato il botto. Erano le 7,30/7,45. Erano poi, ritornati con il motorino ed avevano posato le armi. Era passato Bagarella con il Calvaruso; il primo aveva detto: "Tutto a posto, ci vediamo domani".



A sparare era stato il Di Trapani.

L'indomani erano ritornati al magazzino per consegnare le armi a Nino Mangano che le doveva ripulire. Le armi le aveva ritirate Calvaruso.


Il Guastella aveva detto al nipote di togliere la lucina blu dal motorino, in quanto aveva saputo dai giornali che i testi oculari aveva riferito che i killers erano fuggiti con una moto, fornita di luce blu.

Nell'appartamento di Piazza Leoni il gruppo di viale Strasburgo aveva due borsoni; uno pieno di armi ed uno di droga.

Non sapeva il collaborante se le armi erano state prima utilizzate per altri omicidi dai Madonia. La 357 Magnum non era stata utilizzata per l'omicidio Grado – Vullo. Non avevano per quell'omicidio preso le armi che il collaborante custodiva. Nino Mangano disponeva di armi proprie e le teneva in due borsoni. Nino Mangano aveva una di quelle armi, quando era stato ucciso il Sole.

Le armi, dopo l'omicidio Sole, erano rimaste in custodia al collaborante; l'indomani erano venuti a prenderle.

Ha riferito ancora il collaborante che il teste oculare aveva sbagliato in quanto il motore usato per l'omicidio Buscetta era bianco, ricoperto dal loden marrone del Guastella.

Ha reso dichiarazioni anche Giovanni Brusca, il quale ha riferito di aver saputo dal Bagarella che aveva progettato di uccidere Domingo Buscetta; il collaborante riferiva di essere convinto che all'impresa criminosa avessero partecipato Bagarella, Guastella e Di Trapani, in quanto ai tre aveva consegnato due o tre giorni prima dell'omicidio una Kawasaki 750 Enduro che il Brusca aveva messo a disposizione del Bagarella, che gliene aveva fatto specifica richiesta. Non aveva saputo se detta moto fosse stata o meno utilizzata per l'omicidio. 

Forse aveva partecipato Mangano Antonino.

Orbene è dato incontrovertibile, emergente dal compendio delle dichiarazioni convergenti di Calvaruso Antonino e Di Natale Giusto che a partecipare all'omicidio di Domingo Buscetta sono stati: il Bagarella - quale mandante -; il Di Trapani Nicolò e il Guastella - quali esecutori materiali -; il Di Natale Giusto per aver messo a disposizione un garage di propria pertinenza, utilizzato dai killers per il riparo delle armi e del ciclomotore (di proprietà di un nipote del Guastella), subito dopo l'omicidio.

Anche in ordine al movente, Giusto Di Natale ha confermato il Calvaruso, il quale aveva precisato che l'omicidio Buscetta era stato realizzato per depistare le eventuali indagini intraprese dalla P.G. in ordine agli omicidi Giammona - Saporito di Corleone, all'omicidio di Grado - Vullo (avvenuto il 2.3.1995) e quelli a seguire dei due Di Peri (14.3.1995) e Sole Gian Matteo (22.3.1995), tutti collegati da un unico movente, quale quello di punire con la morte quei soggetti che erano sospettati dal Bagarella di volere attentare alla vita del nipote Giovanni Riina.

In particolare, il Bagarella, approfittando del fatto che Domingo Buscetta era nipote di Masino Buscetta, aveva concepito un duplice disegno: quello da un lato, di disorientare gli investigatori; dall'altro di fare credere anche agli uomini d'onore che si era nuovamente intrapresa la guerra contro i collaboranti di giustizia, onde che la eliminazione di Marcello Grado (figlio di Gaetano Grado e cugino di Totuccio Contorno) e quella, poi, di Sole Gian Matteo (imparentato con il suddetto Grado) sarebbero state facilmente inquadrate nella scia delle mai cessare vendette in danno dei "perdenti" della organizzazione mafiosa.




Le dichiarazioni del Calvaruso e del Di Natale Giusto hanno trovato ulteriore riscontro:

- nelle consulenze autoptica e balistica, dalle quali è emerso che per l'omicidio era stata utilizzata una pistola cal. 38/357 Magnum;

- negli accertamenti di P.G., dai quali è emerso che, in effetti, in via Resurrezione n.61 esistevano gli uffici di Di Natale Giusto e in Viale Strasburgo al civico 189 C l'autolavaggio Carwash, di proprietà di Guastella Giuseppe, che aveva alle sue dipendenze il nipote, proprietario di un ciclomotore. E' ancora stato accertato che in via Mariano Accardo n.32, vi era l'abitazione della madre del Di Natale e in un vicolo, ricadente nella stessa via, un magazzino, nella disponibilità dello stesso Di Natale. Circostanze queste, peraltro ammesse dallo stesso Di Natale nelle sue dichiarazioni innanzi a questa Corte, il quale ha confessato di aver messo a disposizione del Bagarella, del Guastella e del Di Trapani il suo garage di via Mariano Accardo, dove aveva atteso il rientro dei killers, che ivi avevano nascosto lo scooter e le armi;

- Un ulteriore imponente riscontro alle dichiarazioni del Calvaruso (il motociclo aveva una luce azzurra) viene dal Di Natale, il quale ha riferito che, avendo appreso dalle fonti di informazione che si cercava un motorino con una lucetta blu, era stato lo stesso Guastella a dire al nipote di togliere dal proprio motorino quella lucetta blu.



RILIEVI DIFENSIVI

La difesa di Guastella Giuseppe lamentava la condanna del proprio assistito, che doveva essere assolto, quanto meno, ai sensi dell'art. 530, 2° comma c.p.p., in quanto l'attendibilità delle dichiarazioni deve riguardare non solo il fatto storico, ma anche la sua riferibilità all'imputato.

Se è vero che il Cannella ha riferito confidenze fattegli dal Calvaruso e, come tale, non può riscontrare quest'ultimo, è pur vero che sulla posizione del Guastella ha riferito, con ampi particolari, Giusto Di Natale, che ha indicato, concordemente al Calvaruso, il movente dell'azione criminosa e i singoli partecipanti.

Se poi le dichiarazioni di Cannella non coincidono quanto ai partecipanti (indicati in Bagarella, Giaconia, Calvaruso e Di Trapani) con quelle del Calvaruso (lui stesso, Bagarella, Guastella, Di Trapani e Di Natale) ciò trova – nonostante la diversa opinione della difesa – ampia giustificazione nel fatto, che, per stessa ammissione del Calvaruso, questi forniva al Cannella soltanto una ricostruzione parziale delle azioni criminali, per evitare di essere scoperto dal Bagarella, contrario a che si fornissero a terzi confidenze sui fatti criminali.

Non può dirsi, come vorrebbe la difesa, che il Calvaruso è stato smentito dal Barbagallo (che ha riferito l'omicidio alla sua cosca ed, in particolare, a un certo Panzeca, uomo d'onore di Caccamo), in quanto il primo è stato sul punto confermato sia dal Brusca sia dal Di Natale che hanno attribuito proprio al Bagarella l'ideazione e al gruppo di fuoco di Viale Strasburgo la realizzazione dell'omicidio Buscetta. *h*

Non può dirsi, quindi, che l'unica fonte di accusa a carico del Guastella sia rappresentata dal Calvaruso, in quanto questi è stato riscontrato, circa la partecipazione del Guastella, da Giusto Di Natale.

Se è vero – come osservava la difesa – che Brusca Giovanni aveva fatto, nell'indicare gli autori dell'omicidio (tra i quali il Guastella) una semplice deduzione, stante che ad essi aveva consegnato una moto Kawasaki 750 (che il Bagarella aveva richiesto al Brusca pochi giorni prima di commettere l'omicidio Buscetta), va detto che un riscontro alle dichiarazioni del Brusca promana da quelle di Di Natale, il quale ha fatto esplicito riferimento ad una moto Kawasaki consegnata dal Brusca al Bagarella al Di Trapani e al Guastella e ricoverata nel magazzino del collaborante in via Accardo.

Se poi di fatto la suddetta moto non era stata utilizzata per commettere l'omicidio, in quanto, come è emerso dalle dichiarazioni dei testi oculari, era stato notato sul luogo del delitto un motociclo, del suddetto motociclo avevano parlato concordemente i collaboranti, che lo avevano indicato in quello nella disponibilità del nipote del Guastella.

Aggiungeva la difesa che le sembianze descritte dai testi oculari non coincidevano con quelle del Di Trapani e del Guastella; ma va osservato che nella concitazione del momento non è facile fissare puntualmente nella mente i particolari di un'azione criminosa, come ha fatto rilevare lo stesso Di Natale che ha precisato che il motociclo, a differenza di quanto riferito dal teste oculare, era di colore bianco, parzialmente ricoperto dal loden scuro del Guastella.

E' fuor di dubbio che rimangono nel ricordo di chi ha assistito ad una azione di fuoco, stante anche la repentinità della stessa e l'immediato allontanamento degli autori, segmenti parziali di immagini, che possono aver determinato una descrizione dei dati

somatici e delle sembianze dei killers non perfettamente rispondenti alla realtà.


Aggiungeva la difesa che il Di Trapani aveva fornito nel dibattimento di primo grado un alibi per il giorno 6.3.1995 (omicidio Buscetta), adducendo testi (Di Giorgi e Ciambra) e producendo documentazione (libro matricola e libro delle retribuzioni).

Orbene, come già detto in relazione all'omicidio Grado - Vullo, è stato proprio il Di Natale ad evidenziare che il Di Trapani per tutto l'anno '94 e parte del '95, trovandosi in semilibertà, era soggetto ai controlli degli assistenti sociali e del direttore del carcere. Ma, nonostante ciò, il Di Trapani godeva di ampia libertà di movimento, in quanto "coperto" dai Di Giorgi, suoi datori di lavoro.

Essi gli consentivano di lasciare il cantiere di Caltanissetta e di Enna, onde il Di Trapani poteva andare a Palermo, sia per presenziare alle riunioni che si effettuavano negli uffici del Di Natale, sia per commettere omicidi (vedi omicidio Grado - Vullo).

Erano gli stessi Di Giorgi che avvertivano il Di Trapani, giustificando la sua assenza ai controlli con impegni di lavoro fuori cantiere. Erano gli stessi Di Giorgi a fare trovare il camion lungo il percorso di rientro da Palermo, sicchè il di Trapani poteva giungere in cantiere a bordo del mezzo della ditta.

Ancora aggiungeva il Di Natale che il Di Trapani era stato in cura dopo gennaio '95 per circa venti giorni presso un dentista di Palermo (il Dott. Briguglio); dalla documentazione prodotta (libro paga e libro matricola) non è emersa tale assenza essendo il Di Trapani stato dato per presente, anche in relazione al periodo su indicato, nel libro matricola e nel libro delle retribuzioni, con orario dalle ore 7,00 alle ore 17,00.



Va, peraltro, precisato, con particolare riferimento all'omicidio Buscetta, che esso omicidio è avvenuto in Palermo alle 19,30 del 6.3.1995 (dai libri contabili è emerso che il Di Trapani per detto giorno aveva prestato attività lavorativa dalle ore 7,00 alle ore 17,00); è, pertanto, possibile, anche a non volere credere al Di Natale, che ha descritto minuziosamente l'attività di "copertura", messa in atto dai Di Giorgi, che il Di Trapani si trovasse a Palermo, quantomeno, all'ora del delitto, essendo verosimile che l'imputato, lasciato alle ore 17,00 il cantiere di Enna, abbia potuto raggiungere Palermo in tempo utile per commettere l'omicidio di Buscetta Domingo.

La difesa di Bagarella Leoluca lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulle propalazioni accusatorie dei collaboranti, che avrebbero inserito l'attività del Bagarella nella lotta ai c.d. "perdenti", tutti appartenenti alla famiglia mafiosa di Grado Gaetano e ai Di Peri, che si erano organizzati.

Orbene è fuori di dubbio, come è emerso dalle concordi dichiarazioni di Cannella, Calvaruso, Brusca e Di Natale che la decisione della eliminazione di Buscetta Domingo è riconducibile al Bagarella, che intendeva perseguire due scopi:

- quello di depistare le indagini sugli omicidi Grado – Vullo, Di Peri, Sole e Buscemi – Spataro;
- quello di fare credere anche agli uomini d'onore che era iniziata nuovamente l'offensiva contro i parenti dei collaboranti, non volendo rivelare la reale motivazione dei suddetti omicidi, in quanto fortemente lesiva del suo personale prestigio.

Non può trovare applicazione la diminvente di cui all'art. 442 c.p.p., per le considerazioni, alle quali si rinvia, riportate in quella parte della sentenza che tratta l'omicidio Grado – Vullo.

La difesa di Di Natale Giusto nel lamentare la eccessività della pena, chiedeva, previo il di lui esame, la concessione della diminvente di cui all'art. 8 legge 203/91 e il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice.

Orbene può dirsi che questa Corte ritiene sussistenti in favore del Di Natale i precisi requisiti normativi richiesti dal citato art. 8, quali l'avvenuta dissociazione e il concreto aiuto offerto all'Autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione del fatto criminoso e la individuazione dei colpevoli.

E' indubitabile che le manifestazioni di pentimento operoso vadano premiate con consistenti sconti di pena, essendo anche occasione di incentivazione di nuove scelte collaborative.


E' possibile dire, con particolare riferimento all'omicidio Buscetta, che il contributo prestato dalla collaborazione del Di Natale è stato di rilevante interesse, atteso che quest'ultimo, con un racconto dettagliato e ricco di particolari anche inediti, ha fornito una completa ed esauriente descrizione del fatto reato e dei suoi partecipanti, consentendo di pervenire ad un giudizio certo di responsabilità nei confronti degli imputati, che erano stati raggiunti già dalle conformi dichiarazioni del Calvaruso, che, per primo, aveva svelato il movente dell'azione criminosa e l'identità dei partecipanti. Il Di Natale (come, seppure entro certi limiti, il Brusca e il Cannella) ha consentito di poter ritenere provato non solo il fatto nel suo oggettivo accadimento, ma anche la sua certa riferibilità agli imputati Bagarella, Di Trapani e Guastella (c.d. riscontro individualizzante), essendosi verificato il principio della "convergenza" del molteplice.

Non può essere, invece, accolto il secondo motivo di appello (il giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche), atteso

che la soluzione di equivalenza, adottata dal primo giudice, appare la più idonea a realizzare l'adeguamento della pena irrogata al caso concreto.

La sentenza di primo grado nei confronti di Bagarella Leoluca, Guastella Giuseppe e Di Trapani Nicolò va, pertanto confermata e gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali del presente grado.

Per quanto riguarda il di Natale la pena va determinata in anni 18 di reclusione (p.b. ex art.8 legge 203/91 19 anni – 3 anni ex art. 62 bis C.P. + 2 anni ex art. 81 c.p.v. C.P. e art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203).



Omicidio di Di Peri Giuseppe e Di Peri Salvatore.

Capo 39) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 575, 577 n° 3 C.P., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere, in concorso tra loro e con Romeo Pietro, con una sola azione, agendo il Bagarella quale mandante, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di Di Peri Giuseppe e Di Peri Salvatore, contro i quali Mangano, Spatuzza, Barranca e Cannella esplodevano più colpi d'arma da fuoco, mentre Lo Nigro, Giuliano e Pizzo svolgevano funzioni di copertura e Faia preparava ai complici il rifugio.

Capo 40) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 61 n° 2 C.P., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967 n° 895 e succ. modif., 7 comma 1° legge 12 luglio 1991 n° 203, per avere in concorso tra loro e con Romeo Pietro, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo.

In Villabate, il 14 marzo 1995

Sono stati condannati dal giudice di primo grado per detti reati Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Barranca Giuseppe, Cannella Cristofaro, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco, Pizzo Giorgio, Faia Salvatore e Bagarella Leoluca, quest'ultimo nella qualità di mandante, in quanto raggiunti dalle concordi dichiarazioni di Romeo Pietro, Grigoli Salvatore e Di Filippo Pasquale (referente di questi ultimi due Mangano Antonino), Ciaramitaro Giovanni (suoi referenti Romeo Pietro e Giuliano Francesco), Garofalo Giovanni (suo referente Giuliano Francesco) e Calvaruso Antonino (suo referente Bagarella


h

Leoluca), alle quali si sono aggiunte dinnanzi a questa Corte quelle di Di Natale Giusto.

La sera del 14 marzo 1995, alle ore 20,00 venivano allertate le forze dell'ordine da una telefonata anonima, con la quale si riferiva di una sparatoria nella via Mazzini in Villabate. Gli investigatori intervenuti potevano così accertare che ignoti killers avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco nei confronti dei due occupanti di una autovettura Volkswagen Polo, che erano stati con la stessa autovettura trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri - La Ferla, ove giungevano cadaveri. Gli stessi venivano identificati in Di Peri Giuseppe e in Di Peri Salvatore.

Sul luogo del delitto, venivano repertati un nucleo di piombo per cartuccia di fucile, un proiettile di piombo deformato cal. 38 ed, ancora, un altro proiettile a testa cava deformato, mentre all'interno dell'autovettura, la cui carrozzeria era interessata da cinque fori di entrata, venivano repertati due elementi di borraggio di plastica per cartuccia cal. 12, un proiettile deformato cal. 38, un pallino ottonato per cartuccia di fucile ed ancora una incamiciatura di proiettile cal. 38, 2 proiettili a testa cava cal. 38, 5 elementi di borraggio di pertinenza di cartuccia cal. 12 ed un proiettile cal. 12.

In sede autoptica emergeva che Di Peri Giuseppe era stato attinto da due colpi di arma da fuoco a canna lunga e da 4 colpi di arma da fuoco a canna corta; tutti i colpi erano stati esplosi ad una distanza superiore ai 50 cm. da sinistra verso destra, mentre Di Peri Salvatore era stato attinto da due colpi da arma di fuoco a canna corta e da un colpo di arma da fuoco a canna lunga.



I colpi di arma a canna corta erano stati esplosi entro il limite delle brevi distanze, mentre il colpo di fucile da una distanza, superiore ai 2 metri.

L'esame comparativo sui proiettili accertava che erano state usate quattro armi e precisamente tre revolver cal. 38/357 Magnum e un fucile cal. 12.

Di Peri Giuseppe era ben conosciuto dalla stazione dei CC di Villabate, in quanto sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno a Villabate, perchè indiziato di appartenere all'associazione Cosa Nostra.

Aveva subito due tentativi di omicidio.

Dalle indagini emergeva, ancora, che i Di Peri facevano parte di una famiglia mafiosa contrapposta a quella dei Montalto, il cui capo era Salvatore Montalto, al quale era stato ucciso il 24 novembre 1994 il figlio Francesco, onde gli inquirenti ritenevano che il duplice omicidio fosse collegabile a quello di Montalto Francesco.

Rendevo dichiarazioni Romeo Pietro, il quale riferiva che il territorio di Villabate non faceva parte del mandamento di Brancaccio. Francesco Giuliano lo aveva informato che nel comune di Villabate Buscemi Gaetano e lo zio di questi avevano effettuato telefonate estortive per imporre il pizzo ai negozianti, i quali se ne erano lamentati con Montalto Vincenzo (fratello di Montalto Salvatore), al quale già versavano somme a tale titolo.

Nel territorio di Villabate comandavano i citati Montalto e Andrea Cottone, i quali non disponevano di un loro gruppo di fuoco.

Ricordava il collaborante che la sera dell'omicidio di Francesco Montalto, avvenuto in Palermo il 24.11.1994 lui era con una Regata di

colore azzurro in giro con Ciaramitaro e Garofalo per commettere una rapina nella zona di Brancaccio ed era in possesso di una pistola cal. 38 e di due passamontagna.

Essi avevano organizzato la suddetta rapina all'insaputa di Nino Mangano per arrotondare i loro magri introiti.

Mentre si trovavano a Bonagia, si erano insospettiti della presenza di una Panda, su cui ritenevano vi fossero dei poliziotti, così avevano abbandonato la Regata, dandosi alla fuga. Avevano, poi, saputo che la Polizia con unità cinofile era in giro nella zona in seguito all'omicidio di Montalto Francesco.

Del ritrovamento dell'autovettura Regata era stata data notizia tramite il telegiornale e il Mangano, avendola riconosciuta come macchina del loro parco auto, aveva chiesto loro se erano gli autori dell'omicidio Montalto.

Mangano aveva poi fatto delle personali indagini e si era convinto che l'uccisione del Montalto era da ascrivere a Buscemi Gaetano, Spataro Giovanni e ai due Di Peri.

Aggiungeva il collaborante che il Mangano si era pure adoperato per cogliere sul fatto gli estortori non autorizzati, portandosi nel negozio per vedere chi si presentasse per riscuotere il pizzo. Era stata notata una persona, individuata in Giannuzzu u cantante (Vallecchia Antonino) fare una telefonata da una cabina pubblica. Questi era poi stato ucciso.

Il Mangano, su sollecitazione di Bagarella Leoluca (al quale si era rivolto Vincenzo Montalto) aveva accertato che Di Peri Giuseppe aveva organizzato un gruppo di malavitosi per prendere le redini del mandamento di Villabate, onde si era deciso di sopprimerlo.

Il collaborante e Francesco Giuliano ne avevano studiato i movimenti.

Immediatamente erano stati raggiunti dal Mangano, dallo Spatuzza, dal Barranca e dal Cannella, che aprivano il fuoco contro il Di Peri, che era a bordo della macchina con il figlio Salvatore, colpendo a morte entrambi.

L'omicidio era avvenuto innanzi al negozio di fiori del Di Peri.

Erano tutti ritornati nella "camera della morte", ove c'era ad attenderli Faia Salvatore (che aveva avuto assegnato il compito di aprire il cancello), il quale era consapevole della missione di morte, perchè aveva visto le armi ed aveva assistito ai loro discorsi.

Rendeva dichiarazioni anche Giovanni Ciaramitaro, il quale precisava che il mandamento di Brancaccio comprendeva via Oreto (esclusa la stazione ferroviaria), Ciaculli, Corso dei Mille, via Messina Marine, via Lincoln lato Villa Giulia.

Per quanto riguardava Villabate, aveva sentito dire che il posto dei Montalto era stato preso dai Di Peri e da Buscemi Gaetano che riscuotevano il pizzo, senza chiedere autorizzazione ai Montalto.

Ai Di Peri era stata addebitata la morte di Francesco Montalto.

La sera, in cui era avvenuto questo omicidio, il collaborante con Romeo e Garofalo erano in giro con una Regata rubata, di pertinenza del gruppo di fuoco, per commettere una rapina.

Si erano però dati alla fuga, abbandonando la macchina, perchè avevano visto in giro macchine della Polizia. Mangano, che aveva riconosciuto la Regata dal telegiornale, aveva chiesto loro se fossero stati gli autori dell'omicidio.

Mangano, poco dopo, aveva fatto sapere a Giuliano Francesco che aveva identificato gli autori dell'omicidio del Montalto nei Di Peri e nel nipote Buscemi Gaetano.

fl

Nella lista delle persone da eliminare c'erano pure Buscemi Gaetano, i fratelli Messicati Vitale e Giovanni Spataro.

Si era accertato, a seguito dei pedinamenti da parte del collaborante e di Giuliano Francesco, che Di Peri Giuseppe gestiva un negozio di fiori.

Il primo tentativo per sopprimerlo era andato a vuoto, in quanto il gruppo dei killers (Nino Mangano, Spatuzza Gaspare, Cristofaro Cannella e Barranca Giuseppe) aveva notato fermo all'angolo della strada un finanziere. Facevano parte del gruppo anche il collaborante e Francesco Giuliano (a bordo di una Fiat Uno), Cosimo Lo Nigro (a bordo della propria Renault 5) e Pizzo Giorgio.

Erano partiti tutti dal capannone di via Messina Montagne.

Mancavano Pasquale Di Filippo e Salvatore Grigoli, il quale ultimo aveva avuto un incidente nel corso del duplice omicidio Pirrone (a Cristofaro Cannella era partito un colpo di fucile, che aveva attinto il Grigoli ad una gamba).

Qualche giorno dopo, il gruppo, formato da Mangano, Spatuzza, Barranca e Cristofaro Cannella - a bordo di una Fiat Uno verde - Giuliano Francesco e Lo Nigro Cosimo - a bordo di una Renault 5 e Romeo a bordo di un'altra autovettura si era preparato per uccidere il Di Peri; non ricordava se in detta occasione fosse presente Pizzo Giorgio.

Giuliano Francesco e Lo Nigro Cosimo erano in giro per dare con una ricetrasmittente la "battuta" al Mangano; dopo diversi giri, il Giuliano era salito a bordo della macchina del collaborante, anche per evitare che il continuo passaggio della Renault 5 potesse fare insospettire i Di Peri.

Notato il Di Peri innanzi al negozio di fiori, avevano comunicato al Mangano che quello era lì.

M

Il collaborante conosceva sia Di Peri Giuseppe, che aveva un negozio di fiori a Villabate, sia il Buscemi.

Era così giunto l'ordine di uccidere i Di Peri, che, secondo quanto avevano comunicato Montalto Vincenzo e Cottone Andrea, erano anche coloro i quali, insieme al Buscemi, si interessavano a Villabate di danneggiamenti di tipo estortivo.

Nel magazzino si erano riuniti, pertanto, il collaborante, Nino Mangano, Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro, Pietro Romeo, Peppuccio Barranca, Cristofaro Cannella, Giorgio Pizzo, Francesco Giuliano e Salvatore Faia.

Il progetto iniziale prevedeva che il collaborante attirasse in un tranello il Buscemi, portandolo al magazzino di via Messina Marine, mentre il resto del gruppo si sarebbe recato ad uccidere lo zio Giuseppe Di Peri; nel magazzino sarebbe rimasta accesa una ricetrasmittente per fare sentire al Buscemi gli spari, per poi interrogarlo.

Per fatale coincidenza il Buscemi lo aveva cercato per il recupero della borsa, rubata alla madre. Aveva invitato il giovane a ritornare, premeditando di portarlo al magazzino. Aveva di ciò informato il Mangano, tramite Giuliano Francesco, ma questi gli aveva riferito che si stava predisponendo un piano per prendere le vittime predestinate tutte assieme.

Quando il Mangano aveva dato il via "libera", il collaborante e il Romeo si erano portati nei pressi dell'abitazione del Buscemi, ma avevano notato i carabinieri sotto casa. Avevano poi saputo che il Buscemi era stato arrestato.

Avevano portato la notizia al Mangano, il quale aveva detto: "stasera ammazziamo a suo zio; quando esce, ammazziamo pure lui".

fr

Prima di recarsi presso la casa del Buscemi, il collaborante e Romeo Pietro avevano incontrato Francesco Giuliano, il quale aveva riferito loro che si stava recando da "zu Vicè Montalto", il quale gli doveva indicare Giuseppe Di Peri. Il collaborante, che conosceva la vittima, si era offerto di farlo lui stesso e aveva accompagnato Giuliano al deposito di fiori del Di Peri.

Quella stessa sera, verso le 19,20/19,30 erano partiti da Villabate Nino Mangano, Gaspare Spatuzza, Cristofaro Cannella, Peppuccio Barranca, Pietro Romeo, Cosimo Lo Nigro, Giorgio Pizzo e Francesco Giuliano con diverse macchine; nel magazzino erano rimasti il collaborante e Faia Salvatore, aspettando il ritorno dei killers.

Dopo circa mezz'ora erano tutti tornati, dicendo che non avevano potuto operare perchè, sul marciapiede, vi era uno "sbirro".

L'impresa era stata portata a termine alcuni giorni dopo, ma il collaborante non ne conosceva i particolari.

Alla prima incursione non aveva partecipato il Grigoli, perchè aveva riportato una ferita ad un piede a causa di una fucilata, sparata per errore da Cristofaro Cannella nel corso di un duplice omicidio. Era, invece, presente Giorgio Pizzo, dipendente dell'Azienda Municipalizzata Acquedotti di Palermo, che andava e veniva anche nelle ore di servizio con una Fiat cinquecento, di proprietà dell'Azienda, munita dei relativi contrassegni.

Giuliano gli aveva raccontato che al duplice omicidio avevano partecipato Nino Mangano, Gaspare Spatuzza, Peppuccio Barranca e Cristofaro Cannella .

Il collaborante aveva ricevuto confidenze anche da Romeo Pietro, che gli aveva detto che il duplice omicidio era stato commesso da Nino Mangano, Spatuzza Gaspare, Barranca e forse il Cannella. Erano

K

presenti altresì Romeo Pietro e Cosimo Lo Nigro; Faia Salvatore era rimasto al magazzino per aprire il cancello ai killers di ritorno.

Ricordava ancora Ciaramitaro che il Romeo gli aveva dato presente anche Pasquale Di Filippo.

Rendeva dichiarazioni Salvatore Grigoli, precisando di essere stato informato sulle modalità esecutive e sui partecipanti da Nino Mangano.

Questi gli aveva detto che il duplice omicidio era collegato alla morte di Francesco Montalto.

Mentre questi era in vita, si erano verificati a Villabate episodi di estorsioni non autorizzate da parte di Cosa Nostra, alle quali non erano estranei i Di Peri. Costoro erano anche sospettati di aver ucciso il figlio di Salvatore Montalto.

Esecutori materiali del duplice omicidio Di Peri erano stati Nino Mangano, Spatuzza Gaspare, Fifetto Cannella, Peppuccio Barranca e, in appoggio Giuliano Francesco e Romeo Pietro.

Invero doveva essere ucciso solo Giuseppe Di Peri, ma era rimasto colpito anche il figlio.

In precedenza era stato fatto un tentativo per uccidere il Di Peri, ma l'impresa era fallita, perchè sul posto dell'agguato c'era una persona in divisa (un vigile urbano o un finanziere).

Le persone più vicine ai Di Peri (che erano anche parenti di Grado Gaetano e Salvatore Contorno) erano Buscemi Gaetano e Spataro Giovanni.

Rendeva dichiarazioni Di Filippo Pasquale, il quale sapeva che in Villabate si era formato uno schieramento malavitoso, che osteggiava i corleonesi (rappresentati dai Montalto). In detto territorio soggetti non

12

ancora individuati compivano estorsioni senza autorizzazione della famiglia mafiosa, il cui capo era Montalto Salvatore.

I negozianti, che già pagavano il pizzo a Cosa Nostra, se ne erano lamentati con l'organizzazione mafiosa, che si era mossa per individuare gli estortori.

Il Mangano aveva consigliato gli estorti a stare al gioco, onde poter individuare i colpevoli, ma senza alcun risultato.

In quello stesso periodo la famiglia mafiosa di Villabate era stata colpita da un grave lutto; era infatti stato ucciso il figlio (Francesco) di Montalto Salvatore (capo mandamento di Villabate) e ciò aveva scatenato le ire del Bagarella, che voleva uccidere tutti gli avversari del gruppo corleonese.

Il giorno dopo il delitto Montalto, il Mangano si era incontrato nel negozio del Grigoli con il collaborante. Poiché, leggendo il Giornale di Sicilia, aveva riconosciuto come macchina del loro gruppo la Regata che aveva avuto un conflitto a fuoco con una pattuglia di carabinieri proprio la sera dell'omicidio Montalto, aveva sospettato che autori dello stesso fossero stati componenti del suo gruppo di fuoco. La vicenda era stata chiarita, in quanto la Regata era stata usata da Ciaramitaro, Romeo e Garofalo con l'intento di commettere una rapina ed era incappata in uno dei tanti posti di blocco, istituiti dopo l'omicidio Montalto.

Leoluca Bagarella era convinto che ad uccidere il Montalto fossero stati i Di Peri, dei quali aveva decretato la morte, dando incarico al Mangano di intervenire con il suo gruppo di fuoco.

Rendeva dichiarazioni Calvaruso Antonio, il quale era a conoscenza che a Villabate erano stati uccisi i Di Peri, i quali, per quanto

fe

riferitogli da Bagarella, erano responsabili della morte di Francesco Montalto.

In effetti il Bagarella, più che vendicare la morte del Montalto, mirava essenzialmente ad esautorare dal mandamento di Villabate i Montalto, che riteneva persone non più capaci, per fare rientrare Villabate nel mandamento di Brancaccio, retto da Nino Mangano.

Il Bagarella gli aveva riferito:

- che la moglie del Di Peri si era messa ad urlare subito dopo gli spari;
- che ad operare erano stati lui stesso e Nino Mangano.

Rendeva dichiarazioni anche Vincenzo Sinacori, il quale era a conoscenza che a Villabate era in corso una "guerra" tra schieramenti opposti. Conosceva Montalto Salvatore, capo mandamento di Villabate e sapeva che Bagarella doveva ristabilire l'ordine in quel territorio.

Rendeva dichiarazioni anche Giovanni Drago, il quale precisava che conosceva Giuseppe Montalto (che, dopo l'arresto del padre guidava il mandamento di Villabate) e il di lui padre Salvatore.

Rendeva dichiarazioni anche Gaspare Mutolo, che sapeva che a Villabate comandava Salvatore Montalto. Conosceva pure Di Peri Giovanni che era stato ucciso nell'81 nella c.d. strage di Natale. Il Di Peri (padre di Giuseppe) comandava a Villabate nel '76 e la sua famiglia mafiosa voleva sopprimere Salvatore Montalto, che era stato salvato grazie all'intervento di Salvatore Inzerillo, Rosario Riccobono e Michele Greco; l'Inzerillo aveva addirittura "combinato" il Montalto nella famiglia di Passo di Rigano, della quale il primo era il capo. Il Montalto, poi, era ritornato a Villabate e ne aveva assunto il comando.

Da Messicati Vitale Pietro il collaborante aveva saputo in carcere nell'86/87, che il primo non vedeva di buon occhio il Montalto.

Forniva informazioni anche Salvatore Barbagallo, il quale riferiva che nel novembre '94 era stato ucciso a Palermo Francesco Montalto, figlio di Salvatore e nel paese di Villabate si erano costituiti due gruppi contrapposti:

- da un lato Di Peri Giuseppe e Di Peri Salvatore - padre e figlio -; dall'altro Salvatore Montalto e il di lui figlio Giuseppe.

Le estorsioni erano state sempre appannaggio dei Montalto, che disponevano di "loro uomini", che imponevano e riscuotevano il "pizzo".

Dopo la morte di Francesco Montalto, avevano cominciato a "girare" i Di Peri e il loro gruppo (del quale faceva parte Antonino Messicati Vitale), che avevano ideato di sopprimere Vincenzo Montalto, fratello di Salvatore.

Del gruppo Di Peri facevano parte Antonino Messicati Vitale, Gaetano Buscemi, Spataro Giovanni, i fratelli Rizzo, Nicola Mandalà, Michele Rubino ed altri.

Appena arrestato, aveva subito iniziato a collaborare, svelando che sarebbero stati uccisi i due Di Peri - padre e figlio - come di fatto era avvenuto lo stesso giorno.

Aveva anche avvertito gli investigatori che sarebbero stati uccisi tutti quelli del gruppo Di Peri, per precisa volontà di Leoluca Bagarella, e, per primi, Gaetano Buscemi e Giovanni Spataro, i quali poi erano stati puntualmente uccisi.

Il collaborante aveva notato che i Di Peri erano appoggiati da Pietro Aglieri e, quindi, soprattutto dopo la morte di Francesco Montalto, avevano alzato la "cresta"; Giuseppe Di Peri, che aveva subito due

precedenti attentati, era molto spavaldo e Antonio Messicati Vitale gli aveva confidato che ciò era dovuto all'appoggio di Aglieri, detto "u signurinu".

Aveva detto, ancora, che i Montalto non avevano un proprio gruppo di fuoco ed erano stati aiutati dal Bagarella, che, invece, poteva contare su propri uomini armati.

Da Giuseppe Panzeca (uomo d'onore della famiglia di Caccamo) aveva saputo che vi erano state delle riunioni a Palermo e fuori Palermo per sistemare i contrasti che si erano venuti a creare in Cosa Nostra dopo l'arresto di Riina. Un accordo, secondo il Panzeca, poteva essere raggiunto, eliminando Bagarella e Giovanni Brusca e unendosi a Provenzano Bernardo, che avrebbe sistemato tutto.

Tra il gruppo di Aglieri Pietro (famiglia della Guadagna) e Antonino Giuffrè (mandamento di Caccamo) vi erano ottimi rapporti.

Messicati Vitale Antonino e Messicati Vitale Fabio erano figli di Pietro, ucciso nell'87 a Mongerbino.

Poco prima dell'ottobre '94, il Panzeca aveva invitato il collaborante a formarsi un proprio "gruppo di fuoco" e gli aveva, ancora, riferito che vi era un attacco contro i corleonesi (da loro definiti "i viddani"), dei quali facevano parte anche i Montalto.


Aveva saputo da Messicati Vitale Antonio che Francesco Montalto era stato ucciso ed in particolare, gli aveva detto: "sappi che a Montalto Francesco ce lo siamo asciugato noi, anzi i Di Peri".

Rendeva innanzi a questa Corte dichiarazioni Di Natale Giusto, il quale dichiarava di non sapere chi avesse partecipato al duplice omicidio Di Peri; sapeva solo che la sera che era stato commesso l'omicidio Bagarella aveva un appuntamento con Nino Mangano nel suo ufficio.

Siccome Bagarella ritardava, Nino Mangano aveva detto a Guastella (non ricordava se c'era anche Di Trapani) che doveva andare a Villabate; "devo sistemare questa sera quella cosa; domani lo saprete dal telegiornale". Egli sapeva che i Di Peri erano morti, perchè era stato ucciso il figlio di Montalto Salvatore a piazza Leoni a Villa Airoidi e i sospetti si erano incentrati sui Di Peri. In questo contesto era nata la rottura tra Bagarella e Provenzano, perchè il primo voleva fare piazza pulita a Villabate ed estendere il territorio di Nino Mangano pure a Villabate. Siccome sapeva che Provenzano a Villabate aveva amici, il Bagarella gli aveva mandato a dire chi volesse salvare. Il Provenzano aveva risposto: "o me li salvi tutti o non ne salvi nessuno". Il Bagarella si era organizzato allora per ammazzare e aveva cominciato dai Di Peri. Questi erano morti, perchè sospettati di essere gli autori dell'omicidio di Francesco Montalto e perchè avevano iniziato a fare estorsioni senza l'autorizzazione dei Montalto e del Mangano. Poi erano stati uccisi: un certo Buscemi ed un'altra persona, che - a dir loro - facevano estorsioni e facevano parte del gruppo dei Di Peri.

Dell'omicidio Buscemi - Spataro si era occupato sicuramente Mangano, ma era una deduzione del collaborante.

Va detto che le convergenti dichiarazioni dei collaboranti consentono di individuare con esattezza il movente del duplice omicidio Di Peri ed esse hanno trovato ulteriore conferma negli accertamenti di P.G.. Infatti da questi è emerso:

- che i Di Peri erano mafiosi di Villabate, rientranti nel gruppo dei "perdenti";
- 

- che Giuliano Francesco all'epoca disponeva di una Fiat Punto targata PA B 89533, con la quale era stato controllato il 4.4.1995 in via Gaetano Costa;
- che tutti gli imputati di questo duplice omicidio erano all'epoca liberi.

Dalle dichiarazioni dei collaboranti emerge con chiarezza che a Villabate per il controllo del "territorio si erano formati due schieramenti: l'uno, facente capo alla famiglia Di Peri, vicina ad Aglieri Pietro; l'altro, facente capo alla famiglia Montalto di sicura estrazione corleonese, che gestiva in quel momento storico il mandamento di Villabate.

I Di Peri, unitamente a Buscemi Gaetano, Spataro Giovanni ed altri, avevano iniziato ad operare nel campo delle estorsioni, fino allora di stretta competenza della famiglia mafiosa dei Montalto.

Era anche avvenuta nel novembre '94 l'eliminazione di Francesco Montalto, rampollo della famiglia mafiosa dei Montalto e i sospetti si erano subito incentrati da parte del Bagarella e del Mangano su i due Di Peri, che erano stati così uccisi dal gruppo di fuoco di Brancaccio, non disponendo i Montalto di manovalanza "armata", idonea a contrastare l'ascesa al potere dei Di Peri.

Addirittura il Bagarella aveva posto il suo interesse sul mandamento di Villabate, che, attesa la "debolezza" della famiglia Montalto, voleva unire a quello di Villabate, retto da Nino Mangano.


Il Romeo, in particolare, spiegava le modalità operative del duplice omicidio, avendo ad esso materialmente partecipato.

Indicava in lui stesso e in Giuliano Francesco coloro che avevano iniziato a pedinare la vittima, a loro segnalata dal Ciaramitaro. L'azione criminosa era stata portata avanti dal commando (Mangano,

Spatuzza, Cannella e Barranca) a bordo di una Fiat Uno di colore verde -, mentre il collaborante e Giuliano Francesco erano nei pressi del luogo dell'agguato per "copertura".

Il Romeo aveva ancora parlato di un precedente tentativo di omicidio, puntualmente confermato dal Ciaramitaro e dallo stesso Grigoli, poi andato a vuoto per la presenza di un finanziere, fermo sulla strada.

I collaboranti (Grigoli, Calvaruso e Garofalo) avevano confermato quanto riferito dal Romeo e dal Ciaramitaro circa la riferibilità del duplice omicidio al gruppo di fuoco del Mangano, sotto le precise direttive del Bagarella e ancora circa la riconducibilità del movente alla pratica dell'estorsione non autorizzata, esercitata dalle vittime e al sospetto che ai Di Peri fosse ascrivibile l'omicidio di Francesco Montalto.



Rilievi Difensivi

La difesa di Mangano Antonino lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulle propalazioni dei collaboranti, che sono interessati ad ottenere benefici premiali e la libertà.


Si rinvia sul punto alle considerazioni espresse in quella parte della sentenza che tratta dell'omicidio di Ambrogio Giovanni, significando che Mangano Antonino è stato raggiunto dalle concordi dichiarazioni di Romeo (chiamante diretto), di Ciaramitaro (suoi referenti Romeo e Giuliano Francesco), di Grigoli Salvatore (suo referente Mangano Antonino), di Calvaruso (suo referente Bagarella) e da ultimo da quelle di Di Natale Giusto).

La difesa di Spatuzza Gaspare lamentava la condanna del proprio assistito, assumendo che Grigoli Salvatore nutriva nei suoi confronti sentimenti di astio, che lo avevano indotto ad accusare l'imputato.

Ma va subito osservato:

- da un lato che è stato lo stesso Grigoli ad evidenziare tali sentimenti di rancore verso Spatuzza sin dalle prime sue dichiarazioni;
- dall'altro che non si comprenderebbero le ragioni che hanno indotto Romeo e Ciaramitaro ad accusare Spatuzza, nei confronti del quale non nutrivano sentimenti di rancore, neppure adombrati dalla difesa.

Con riferimento a questo duplice omicidio non ha pregio il rilievo della difesa sulla contestata credibilità di Di Filippo Pasquale, ove si osservi che il Di Filippo non ha accusato alcuno e tanto meno lo Spatuzza, essendosi limitato ad immerare sul movente di tale omicidio.



Non possono essere concesse allo Spatuzza le pur richieste circostanze attenuanti generiche, per le considerazioni, alle quali si rinvia espresse con riferimento all'omicidio Carella.

La difesa di Barranca Giuseppe lamentava la condanna del proprio assistito, in quanto dall'asserita appartenenza dell'imputato al gruppo di fuoco di Brancaccio non poteva discendere automaticamente la responsabilità in ordine a diciassette su ventiquattro omicidi commessi in Brancaccio da detto gruppo.

Orbene sul punto va detto che l'imputato non è stato condannato, in quanto facente parte del gruppo di fuoco, ma in quanto la di lui partecipazione è stata confermata dalle concordi dichiarazioni accusatorie, con riferimento al duplice omicidio Di Peri, di Romeo, Ciaramitaro e Grigoli, i quali hanno attribuito al Barranca il ruolo di killer, unitamente a Mangano, Spatuzza e Cannella.

La difesa rilevava, inoltre, la contraddittorietà delle dichiarazioni del Ciaramitaro, il quale aveva detto che il Barranca era tra quelli che sparavano sempre, mentre in effetti negli altri omicidi, dei quali era stato accusato, secondo i collaboranti aveva svolto soltanto funzioni di "supporto".

Ma è bene far rilevare che con la frase su riferita il Ciaramitaro intendeva riferirsi non già al materiale e costante uso delle armi da parte del Barranca, ma, invece, all'appartenenza dello stesso al gruppo di fuoco di Brancaccio, nel quale era organicamente inserito, per aver preso parte a numerosi omicidi prevalentemente con funzioni di appoggio o copertura e non necessariamente quale killer.

Non può essere ritenuta sussistente la diminuzione di cui all'art. 116 C.P., in quanto deve dirsi che il Barranca, nell'atto di sparare, non poteva non prevedere e non volere se non la morte dei due Di Peri,

contro i quali, insieme a Mangano, Spatuzza e Cannella, aveva esploso numerosissimi colpi di arma da fuoco corta e lunga.

Non può essere nemmeno esclusa la aggravante della premeditazione, atteso soprattutto che lo stesso Barranca aveva fatto già parte del gruppo omicidiario armato, che si era portato presso il negozio di fiori di Giuseppe Di Peri, con l'evidente scopo di ucciderlo, non riuscendo nell'intento per la presenza sul posto di un finanziere.

La difesa di Cannella Cristoforo lamentava la condanna del proprio assistito, significando che nel duplice omicidio Di Peri il Romeo non era stato riscontrato dal Ciaramitaro, il quale non aveva indicato tra i partecipanti il Cannella. Ma va detto che una lettura attenta delle dichiarazioni del Ciaramitaro consente di acclarare, non solo che questi dà presente nel primo tentativo andato a vuoto (del quale il collaborante è partecipe diretto) il Cannella, ma tale nome egli indica proprio con riferimento all'omicidio per averlo a lui indicato Giuliano Francesco, suo referente. E invece, con riferimento alle confidenze fattegli dal Romeo, il Ciaramitaro non è certo della presenza del Cannella. Orbene non può non rilevarsi che il Romeo ha indicato il Cannella costantemente quale componente del gruppo omicidiario, insieme a Mangano, Spatuzza e Barranca, onde l'incertezza rappresentata dal Ciaramitaro è frutto di un cattivo ricordo del racconto del Romeo che non può non aver riferito al Ciaramitaro che era presente, tra gli altri, il Cannella.

Ma va ancora osservato che il nome del Cannella è stato fatto altresì dal Grigoli (suo referente Mangano Antonino). Si è verificata pertanto, non solo la conferma del fatto nel suo accadimento storico, ma – diversamente da quanto opinato dalla difesa – anche la riferibilità del fatto all'imputato (c.d. riscontro individualizzante), che è stato

chiamato in reità dal Romeo (partecipante diretto), dal Ciaramitaro (suoi referenti Romeo e Giuliano Francesco) ed infine dal Grigoli (suo referente Mangano Antonino).

Se è vero che Di Filippo Pasquale, il Calvaruso e il Garofalo non hanno fatto il nome del Cannella, ciò è avvenuto per la semplice ragione che i predetti non hanno partecipato personalmente all'omicidio – come avvenuto per Romeo e, in parte, per Ciaramitaro – ed hanno ricevuto dai loro referenti nozioni limitate del fatto, peraltro non idonee a togliere credibilità alle dichiarazioni del Romeo, Ciaramitaro e Grigoli, che hanno sempre concordemente parlato della partecipazione del Cannella all'azione criminosa.

Non possono essere concesse al Cannella le pur richieste circostanze attenuanti generiche per le considerazioni, alle quali si rinvia, espresse in quella parte della sentenza che tratta dell'omicidio di Ambrogio Giovanni.

La difesa di Lo Nigro Cosimo lamentava la condanna del proprio assistito in ordine all'omicidio Di Peri, in quanto l'imputato era stato raggiunto dalla isolata chiamata in correità di Romeo Pietro ed, ancora, perché aveva fornito per il giorno dell'omicidio (14.3.1995) un alibi.

Orbene il primo rilievo della difesa è privo di pregio, in quanto la dichiarazione del Romeo (chiamante diretto) è stata confermata dal Ciaramitaro, che ha dato presente il Lo Nigro sia nel primo fallito attentato ai danni del Di Peri Giuseppe, sia nell'omicidio ai danni dei due Di Peri, per averlo avuto confidato dal Romeo e da Giuliano Francesco.

E' vero che il Grigoli non ha indicato il Lo Nigro presente nell'omicidio dei due Di Peri, ma tale rilievo non appare sufficiente a

far ritenere non credibile la versione fornita dal Romeo, che, lucido nei ricordi e particolareggiato, ha assegnato un preciso ruolo al Lo Nigro, che ha posto a bordo della sua Renault 5 insieme a Giuliano Francesco con funzioni di "copertura".

Va aggiunto ancora che la presenza del Lo Nigro è concordemente riferita dal Romeo e dal Ciaramitaro, che hanno precisato che l'imputato ha partecipato nel magazzino di via Messina Montagne alla fase organizzativa dell'omicidio.

Va detto ancora che un omicidio premeditato consta di diverse fasi: la deliberativa, la organizzativa (predisposizioni di mezzi, appostamenti ecc.) e la esecutiva vera e propria; configura pertanto il concorso ai sensi dell'art. 110 C.P. l'aver partecipato anche ad una sola delle su indicate fasi.

Per quanto riguarda l'alibi fornito dall'imputato, va detto che il Lo Nigro ha riferito di essere stato a Milano il giorno dell'omicidio Di Peri, ma, richiestogli di precisare i giorni della sua permanenza a Milano, ha indicato il 10 e 11 novembre 1995, mentre non può non rilevarsi che l'omicidio è avvenuto in Palermo il 14.3.1995, quindi in un periodo non coperto dal preteso alibi del Lo Nigro.

La difesa di Giuliano Francesco lamentava la condanna del proprio assistito, assumendo che le dichiarazioni accusatorie di Romeo e di Ciaramitaro erano state dettate da sentimenti di astio che questi nutrivano nei confronti di Giuliano Salvatore, padre di Giuliano Francesco.

Va detto sul punto:

- da un lato che se tali sentimenti di astio avessero animato i due collaboranti nel formulare accuse ingiuste, ciò sarebbe avvenuto nei

h

confronti di Giuliano Salvatore, che, invece, è stato chiamato in correità, tra i tanti delitti confessati, soltanto per l'omicidio Dragna;

- dall'altro che non si comprenderebbero le ragioni per le quali, con riferimento al duplice omicidio Di Peri, le dichiarazioni accusatorie (ritenute dalla difesa false) dei due su indicati collaboranti sono state confermate anche dal Grigoli, il quale non nutriva sentimenti di astio – neppure adombrati dalla difesa – verso Giuliano Francesco.

Va ancora aggiunto che nessun rilievo sulla credibilità del Di Filippo può essere fatta dalla difesa in relazione al duplice omicidio di Di Peri, non avendo questi chiamato in reità Giuliano Francesco.

Infine non possono essere concesse al Giuliano le pur richieste circostanze attenuanti generiche per le considerazioni, alle quali si rinvia, espresse nella parte della sentenza che tratta dell'omicidio Rizzuto.

La difesa di Pizzo Giorgio lamentava la condanna del proprio assistito, in quanto era stata fornita la prova che l'imputato il giorno dell'omicidio dei due Di Peri (14.3.1995) si trovava al lavoro presso l'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo, ove aveva svolto attività lavorativa dalle ore 7,00 alle ore 19,30 e pur avendo effettuato un intervento esterno in via Uditore, lo aveva, però, effettuato alla presenza di altri dipendenti AMAP.

Orbene, va detto che Pizzo Giorgio è stato raggiunto dalle concordi dichiarazioni accusatorie di Romeo Pietro e di Ciaramitaro, che lo hanno indicato come componente del gruppo di fuoco, che si era mosso per uccidere Giuseppe Di Peri; il suddetto omicidio non era stato poi eseguito per la presenza sul posto di un finanziere. Per quanto riguarda invece i componenti del gruppo che aveva, poi, eseguito il

duplice omicidio, il Romeo indica la presenza del Pizzo in termini dubitativi.

Ma vi è di più; è stato lo stesso Di Natale Giusto che ha evidenziato come Pizzo Giorgio, anche durante l'orario di lavoro, era solito accompagnare Matteo Messina Denaro alle numerose riunioni che si tenevano nell'ufficio del collaborante, facendo uso della macchina (una Fiat cinquecento) di servizio con i relativi contrassegni, aspettando qualche volta la fine della riunione, ovvero ritornando poco dopo per riprendere a bordo della stessa autovettura Matteo Messina Denaro.

Quanto sopra consente di ritenere la documentazione AMAP, prodotta dalla difesa ed attestativa della presenza sul lavoro del Pizzo il giorno 14.3.1995, non idonea ad inficiare le su indicate dichiarazioni, ove si osservi anche:

- che da un lato è emerso che il Pizzo si trovava da solo ad effettuare interventi esterni dalle ore 14,36 alle 17,36 del 14.3.1995;
- dall'altro che i due Di Peri erano stati uccisi alle ore 20,00 del 14.3.1995, onde il Pizzo che aveva concluso il suo orario lavorativo sin dalle ore 19,30, ben poteva trovarsi sul luogo del delitto;
- dall'altro ancora, che stante la libertà di cui godeva (vedi Di Natale) quantomeno poteva aver partecipato alla riunione preparatoria precedente, come confermato senza titubanza alcuna, dal Romeo e dal Ciaramitaro.

Conclusivamente, può trarsi da una lettura attenta delle dichiarazioni dei due collaboranti la certezza che il Pizzo è stato presente alla fase organizzativa vera e propria dell'omicidio Di Peri all'interno del magazzino di via Messina Montagne. Il Romeo ne ha confermato, seppure con qualche incertezza, la presenza nella fase esecutiva vera e propria con funzioni di "copertura"; circostanza

questa non confermata dal Ciaramitaro che però – giova dire – non ha partecipato, a differenza del Romeo, a questa fase, essendosi limitato a raccogliere sul punto le confidenze di Giuliano Francesco e dello stesso Romeo.

Infine va detto che ricorre il concorso ai sensi dell'art. 110 C.P. non soltanto nella condotta di partecipazione alla fase esecutiva, ma anche nella condotta di partecipazione alla fase preparatoria ed organizzativa dell'omicidio (nella specie premeditato), in quanto con tale presenza l'imputato ha rafforzato l'altrui volontà criminosa.

La difesa di Faia Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito, atteso che sia il Romeo, che il Ciaramitaro avevano indicato l'imputato presente nel magazzino di via Messina Montagne (camera della morte) in attesa del rientro dei killers, con il compito di aprire il cancello, solo dopo la sollecitazione del P.M. in udienza.

Va però detto che i due collaboranti hanno concordemente indicato il ruolo del Faia, sia nel primo tentativo di uccidere il Di Peri (il Ciaramitaro è chiamante diretto, in quanto in questo caso ha svolto lo stesso ruolo del Faia), sia nella fase esecutiva vera e propria. Inoltre è lo stesso Ciaramitaro a dire che il Faia aveva assistito a tutte le riunioni preparatorie dell'omicidio sentendo i loro discorsi e poi cooperando alla riuscita dell'azione criminosa favorendo il rientro nella "camera della morte" dei killers, che poco prima avevano commesso il duplice omicidio.

Va disatteso il rilievo della difesa, secondo cui anche a voler ammettere che il Faia avesse svolto il ruolo assegnatogli concordemente dal Romeo e dal Ciaramitaro, la sua attività non potrebbe qualificarsi partecipazione ai sensi dell'art. 110 C.P., ma tutt'al più semplice connivenza non punibile.

h

Al riguardo va osservato che il Faia non poteva non essere consapevole dell'intento criminoso (al quale ha aderito con l'attività posta in essere) per aver:

- preso parte alla attività preparatoria del commando omicidiario, all'interno della camera della morte;
- prestato un contributo operativo, quale quello di facilitare l'accesso ai killers di ritorno dall'azione omicidiaria;
- consentito e facilitato l'azione omicidiaria cooperando alla riuscita dell'impresa.

Peraltro va detto che un uguale ruolo – confermato sia dal Romeo, sia dal Ciaramitaro – era stato svolto dal Faia in occasione del primo tentativo andato a vuoto per la presenza sul posto di un finanziere.

La difesa lamentava, infine, la eccessività della pena irrogata dal primo giudice, stante il ruolo marginale dallo stesso svolto.

Va detto, invece, che la pena fissata dal primo giudice appare la più idonea a realizzare l'adeguamento della pena irrogata al caso concreto in quanto l'imputato non può beneficiare dell'attenuante di cui all'art. 114, 1° comma C.P., ricorrendo l'aggravante di cui all'art. 112, n.1 C.P., né è meritevole di mitigazione di pena ai sensi dell'art. 62 bis C.P., stante la gravità del fatto e il suo organico inserimento nel gruppo di fuoco di Brancaccio capeggiato da Nino Mangano.

La difesa di Bagarella Leoluca lamentava la condanna del proprio assistito anche in relazione all'omicidio dei due Di Peri, avendo il giudice di primo grado accolto acriticamente la tesi prospettata dai collaboranti che avevano inserito l'attività del Bagarella nella lotta ai c.d. "perdenti", tutti appartenenti alla famiglia mafiosa di Gaetano Grado e ai Di Peri, che si erano riorganizzati per portare una offensiva ai corleonesi.

fl

Ma va osservato che il coinvolgimento del Bagarella nel detto omicidio è stato affermato concordemente da tutti i collaboranti che hanno indicato il movente dell'azione omicidiaria, con la precisazione del ruolo di mandante da parte di Calvaruso e di Di Natale Giusto, alle quali dichiarazioni si fa rinvio.

Non può essere applicata al Bagarella la riduzione di un terzo della pena ex art. 442 c.p.p., in quanto proprio nel dibattimento di primo grado (vedi Brusca Giovanni) e nel dibattimento di secondo grado (vedi Di Natale Giusto) sono stati forniti riscontri individualizzanti circa il coinvolgimento del Bagarella nelle azioni criminose, delle quali tratta questo processo, con il ruolo primario di capo "militare" dell'associazione mafiosa di Cosa Nostra, dopo l'arresto di Riina Salvatore.

La sentenza del giudice di primo grado va, pertanto, confermata nei confronti di tutti gli imputati, che vanno condannati al pagamento delle spese processuali del presente grado.

